

Modello di organizzazione, gestione e controllo

(ai sensi del D. Lgs 231 dell'8 giugno 2001 e sue successive modifiche e integrazioni)

VIVISOL Srl



Indice

Novità rispetto all'edizione precedente	3
Codice Etico	4
Parte Generale	34
1. Quadro Normativo	35
2. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo	40
3. L'organismo di vigilanza e controllo	44
4. Diffusione, comunicazione, formazione	49
5. Sistema disciplinare	50
6. Whistleblowing	53
Parte Speciale	60
Premessa	61
Funzione della parte speciale del Modello	61
1. I reati in danno alla Pubblica Amministrazione	63
2. I reati informatici	74
3. I reati contro la fede pubblica	77
4. I reati societari	79
5. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	
I reati contro la personalità individuale	85
6. I reati di abusi di mercato	88
7. I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio	92
8. I reati transnazionali	96
9. I reati di criminalità organizzata	98
10. I reati contro l'industria e il commercio	100
11. I reati in materia di violazione del diritto d'autore	101
12. I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	104
13. I reati ambientali	106
14. Il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare	112
15. I reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati	114
16. I reati di razzismo e xenofobia	117
17. I reati tributari	118
18. Reati di frode in competizioni sportive e giochi d'azzardo	133
19. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e Trasferimento fraudolento di valori	134
20. Delitti contro il patrimonio culturale	140
Parte dedicata ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	142

*In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito: “**D. Lgs 231/01**” o anche “**Decreto**”) il quale ha introdotto la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati commessi a loro interesse o vantaggio da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (cosiddetti “apicali” quali, a titolo esemplificativo, amministratori, procuratori, direttori generali) ma anche da coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei primi (ad esempio: dipendenti, collaboratori, consulenti, etc.)*

Il D. Lgs. 231/01 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato “modelli di organizzazione, gestione e controllo”, idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

*La definizione, l'adozione e l'aggiornamento nel tempo di un Modello, così come la promulgazione di un proprio Codice Etico vogliono pertanto essere ulteriori strumenti con cui VIVISOL (la “**Società**”) mira a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e dei principi comportamentali che da sempre ispirano l'operato della Società e del Gruppo che ad essa fa capo.*

*La prima edizione del “Modello di organizzazione gestione e controllo” (il “**Modello**”) è stata approvata, unitamente alla prima versione del Codice Etico di Gruppo, dal Consiglio di Amministrazione della VIVISOL Srl con delibera dell'11 novembre 2005 ed è entrata in vigore l'1 gennaio 2006.*

Il Modello è stato ed è oggetto di revisioni ed aggiornamenti periodici in virtù dell'inserimento nel testo del D.Lgs. 231 di nuove fattispecie di reato, dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, dell'evoluzione del business, nonché delle modifiche organizzative aziendali.



Novità rispetto all'edizione precedente

La presente settima edizione del Modello ne allinea i contenuti alla versione del D.Lgs. 231 attualmente in vigore, in particolare per quanto attiene alla Parte speciale dove sono state integrate/modificate alcune sezioni e altre sono state aggiunte per dar conto di tutti i reati presupposto e della nuova disciplina del whistleblowing.

Già con la precedente versione del maggio 2021 si era proceduto ad una revisione del testo per tener conto dell'esperienza maturata in oltre dieci anni di gestione del Modello e dell'evoluzione dell'organizzazione aziendale.

Si erano scorporati dalla parte speciale i testi dei vari reati, raggruppandoli in un unico volume messo a disposizione di tutti i dipendenti sulla Intranet aziendale unitamente al testo aggiornato del Decreto, in modo da semplificare e agevolare la lettura del Modello, concentrandosi sulle peculiarità della Società. In questa versione, oltre a mappare i più recenti reati presupposto, si è inserita la procedura adottata dalla Società per adempiere al Decreto L.gs. n. 24/2023 di recepimento della Direttiva UE 2019/1937 sul "Whistleblowing". Inoltre si è ritenuto che, per meglio illustrare la portata delle nuove fattispecie introdotte, fosse opportuno riportare anche all'interno del Modello il testo di alcuni nuovi reati che implicano una responsabilità anche degli enti ai sensi del D.Lgs. 231. Parallelamente alla diffusione di questa nuova release del Modello si procederà a ripubblicare il testo aggiornato del D.Lgs. 231 e dei reati presupposto.

In data 1 luglio 2024, su proposta dell'ODV, il Consiglio di amministrazione di Vivisol Srl, quindi, ha approvato alcune modifiche ed integrazioni volte ad aggiornare il Modello agli ultimi reati presupposto inseriti nel Decreto e, di conseguenza, ha approvato la settima edizione del Modello che verrà pubblicata in versione elettronica sul sito web di Vivisol Srl e sulla intranet aziendale (SOL CONNECT).

Codice Etico

SOLGROUP

a breath of life

1. Premessa	8
Attività del Gruppo SOL	9
Missione	10
Valori	10
Nuova edizione del Codice Etico	11
Destinatari del Codice Etico	11
2. Principi e indirizzi generali	12
Rispetto dei diritti umani	13
Tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente	13
Prevenzione e contrasto alla corruzione	13
Rapporti con la concorrenza e rispetto delle norme antitrust	14
Tutela dei dati personali	14
Trasparenza delle registrazioni contabili	14
Antiriciclaggio	14
Partecipazioni ad associazioni, iniziative ed eventi	15
Obblighi dei dipendenti e impegni del Gruppo SOL nell'applicazione del Codice	15
3. Rapporti con gli azionisti e i mercati finanziari	18
Tutela degli azionisti	19
Gestione corretta delle informazioni "price sensitive"	19
Abuso di informazioni privilegiate	19
Trasparenza sulle operazioni	19
4. Rapporti con i dipendenti ed i collaboratori	20
Tutela della persona e delle pari opportunità	21
Apertura e partecipazione	21
Valorizzazione delle risorse	21
Equilibrio tra vita privata e lavorativa	22
Conflitto di interesse	22
Tutela dell'immagine aziendale	22
Rispetto della proprietà industriale e intellettuale	22
Riservatezza delle informazioni	23
Utilizzo delle risorse aziendali	23
5. Rapporti con i clienti ed i pazienti	24
Attenzione alle esigenze di clienti e pazienti	25
Informazione e comunicazione a clienti e pazienti	25
Prevenzione e contrasto alla corruzione	25
Correttezza nei contratti e nei rapporti commerciali	25
6. Rapporti con i fornitori ed i partner	26
Criteri di selezione	27
Criteri di gestione	27
Tutela dell'immagine aziendale	27
7. Rapporti con la comunità, le autorità e gli enti pubblici	28
Trasparenza nei rapporti con gli enti di controllo e le autorità regolatrici	29
Sostegno a iniziative sociali	29
Prevenzione e contrasto alla corruzione	29
8. Attuazione del Codice Etico	30
Governo del Codice Etico	31
Conoscenza e diffusione del Codice Etico	31
Chiarimenti sul Codice e segnalazioni di violazione	31
Sistema disciplinare	32

*Correttezza e lealtà nei comportamenti, circolazione delle informazioni, disponibilità all'ascolto, capacità di avvertire che i problemi dei nostri interlocutori sono i nostri problemi, consapevolezza che il processo economico debba continuamente essere coordinato con un sistema di valori: **questo è da sempre il nostro Progetto.***

Nell'organizzazione interna riteniamo che la struttura operativa debba dare spazio affinché ciascuno possa agire nell'ambito delle proprie deleghe, con autonomia, ma in un forte rapporto fiduciario con il Gruppo. Ogni dipendente deve peraltro accettare l'azione di stimolo, di controllo e di coordinamento che la struttura gerarchica è tenuta a svolgere come elemento di unificazione e regolamentazione.

Siamo convinti che il successo non derivi solamente dal perseguimento di obiettivi di natura reddituale, ma anche dal rispetto delle funzioni sociali conseguenti al fatto di essere inseriti in un contesto esterno con cui si instaurano articolate relazioni.

È così indispensabile essere capaci di integrare la dimensione economica con quella sociale, giuridica ed etica dell'impresa affinché, effettivamente, ogni attività aziendale contribuisca ad aumentare il benessere collettivo, producendo miglioramenti di tipo quantitativo e qualitativo.

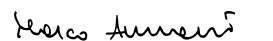
Nel valutare l'operato delle società del Gruppo non ci possiamo limitare alla misura della sola sua efficienza, ma dobbiamo anche prendere in considerazione parametri adeguati a misurare i contributi da essa e da tutti noi apportati al benessere collettivo.

Il nostro Gruppo, infatti, è una realtà in cui alcune delle più elevate aspirazioni umane (realizzazione di se stessi, impegno, solidarietà, creatività, responsabilità) devono poter trovare legittima realizzazione; essa non può quindi non avere anche importanti risvolti etici, oltre a quelli strettamente economici.

*Solo condividendo ed agendo coerentemente con questi convincimenti, accrescendo la qualità, la trasparenza e la correttezza delle nostre prestazioni professionali sarà possibile, per noi e per il nostro Gruppo, affrontare con successo il mercato globale. Il tutto con una forte convinzione: **questi principi ci danno la capacità di rispondere meglio alle esigenze dei nostri clienti, di rimetterci costantemente in gioco, di rinnovarci e migliorarci come Gruppo, come singole Società, come individui.***



Aldo Fumagalli Romario
Presidente Gruppo SOL



Marco Annoni
Vice Presidente Gruppo SOL



1.

Premessa

Attività del Gruppo SOL

Fondato nel 1927 in Italia, il Gruppo SOL opera nei settori della produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici e medicinali, nell'assistenza domiciliare, nelle biotecnologie e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel **settore dei gas tecnici (industriali e medicali, puri e purissimi)** fornisce, oltre ai gas compressi e liquefatti, apparecchiature, impianti e servizi, così da essere riconosciuto quale partner qualificato da clienti operanti in moltissimi settori industriali (la siderurgia, la chimica e la farmaceutica, l'alimentare, il petrolifero e i servizi per l'ambiente) e da importanti strutture ospedaliere pubbliche e private.

Nel **settore dell'assistenza domiciliare** offre servizi a 360° a pazienti che ricevono cure mediche e assistenza al proprio domicilio: ossigenoterapia, trattamento delle apnee del sonno, nutrizione artificiale, telemedicina, ecc.

A questi settori di attività si sono più recentemente affiancati il **settore delle biotecnologie** (sistemi diagnostici, servizi di conservazione e trasporto di campioni biologici, ricerca e sviluppo di farmaci biologici, ecc.) ed il **settore della produzione di energia da fonti rinnovabili** (centrali idroelettriche).



Missione

La missione del Gruppo SOL è **fornire ai clienti con costanza e continuità soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e portare le migliori cure a casa dei pazienti, contribuendo a migliorare la qualità della vita sul pianeta.**

Valori

Il Gruppo SOL è consapevole che occorre sempre bilanciare le aspettative degli azionisti con quelle di tutti coloro i quali si interfacciano con l'azienda in quanto portatori di interessi legittimi. Il Gruppo ritiene pertanto che i valori sui quali deve basarsi l'operatività di ogni giorno siano:

- **l'etica dei comportamenti:** nei rapporti interpersonali, nei confronti dei dipendenti, dei clienti e fornitori e degli stakeholder tutti;
- **la sicurezza:** per tutti i dipendenti ed i collaboratori, la sicurezza sul lavoro e quella dei prodotti e dei servizi deve essere considerata una delle massime priorità;
- **la soddisfazione del cliente:** ci impegniamo a fornire ai clienti con costanza e continuità soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e a migliorare la qualità della vita dei pazienti assicurando loro le migliori cure e la migliore assistenza al proprio domicilio;
- **lo sviluppo equilibrato:** operiamo per creare una crescita economica equilibrata ed uno sviluppo costante nel lungo termine, impiegando le risorse in maniera efficiente ed orientandole costantemente al cambiamento;
- **la tutela dell'ambiente:** da perseguire sia attraverso l'ottimizzazione dei processi e quindi il migliore utilizzo delle risorse energetiche, che attraverso lo sviluppo di tecnologie e servizi che aiutino i clienti a migliorare la propria efficienza ambientale;
- **la valorizzazione delle risorse umane:** consideriamo l'attrazione e la fidelizzazione di nuovi talenti e, in generale, la formazione e lo sviluppo delle capacità degli individui uno strumento fondamentale per il successo del Gruppo SOL; puntiamo molto sui giovani senza tralasciare una corretta e sensibile gestione dei dipendenti più anziani.

Nuova edizione del Codice Etico

Sono passati oltre dieci anni dalla prima edizione del Codice Etico del Gruppo SOL: in questo periodo tanti sono stati i cambiamenti che hanno caratterizzato il Gruppo ed il contesto esterno.

Questa revisione del Codice ha voluto tenere conto di tutto questo in modo da rendere sempre più evidenti i principi ed i comportamenti che devono caratterizzare le relazioni con tutti gli stakeholder.

L'obiettivo è che il Codice diventi sempre più uno strumento di governo dell'azienda, fungendo da indirizzo per l'attuazione della sostenibilità nel Gruppo SOL e per la gestione attiva e consapevole delle questioni etiche nelle attività lavorative.

Destinatari del Codice Etico

Il Codice Etico si applica a tutti i dipendenti, collaboratori ed amministratori delle Società del Gruppo SOL.

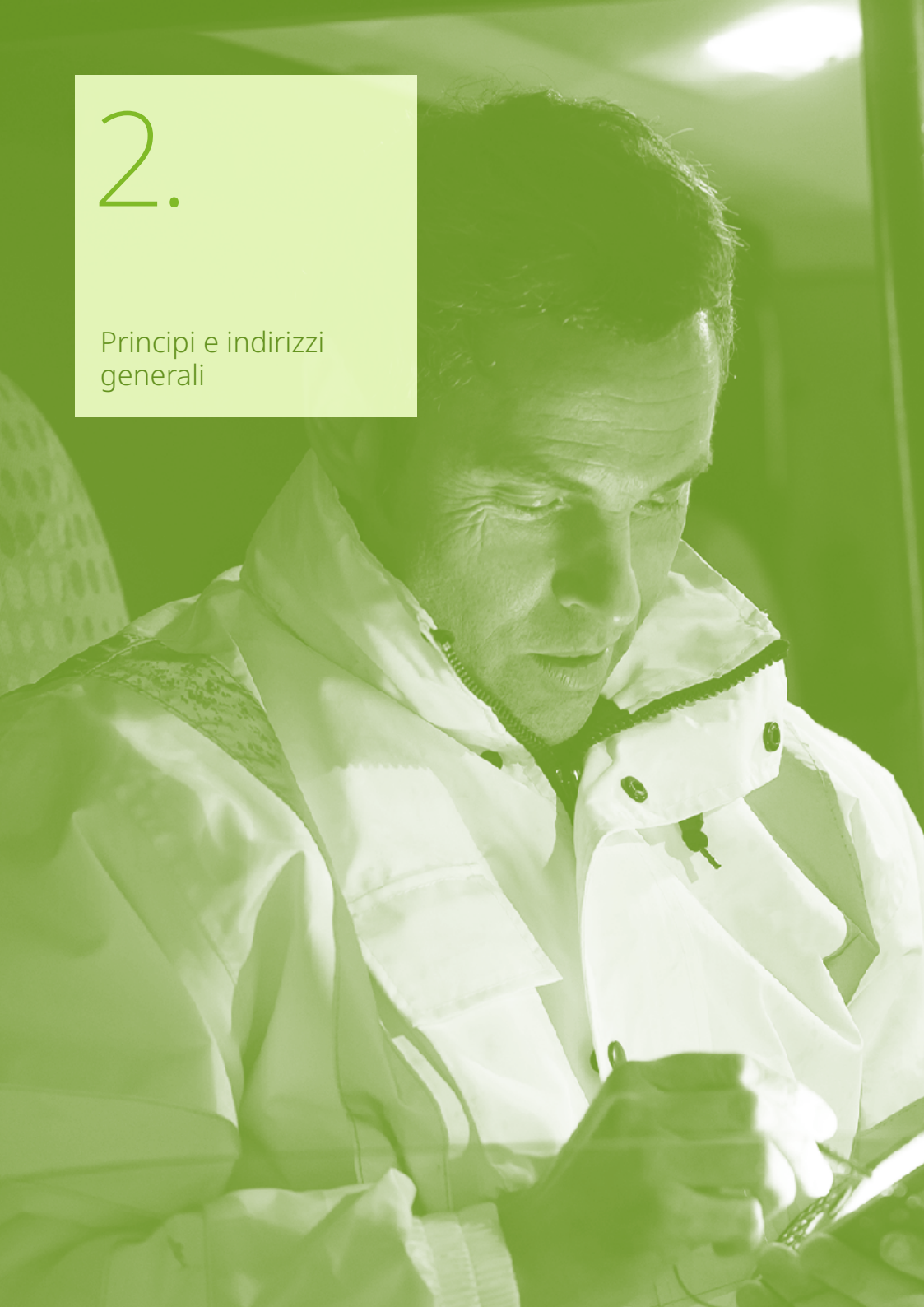
Il Codice si applica anche a tutti coloro che, a vario titolo, entrano in contatto con il Gruppo (quali ad esempio: fornitori, partner, clienti, ecc.), contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali, coerentemente con la missione del Gruppo SOL.

Ogni Società del Gruppo SOL è impegnata a sviluppare le proprie azioni e attività ispirandosi ai principi e valori contenuti nel presente Codice etico. Ogni Società del Gruppo è pertanto direttamente responsabile, qualora necessario e nel proprio ambito di competenza, di individuare e di formalizzare adeguate procedure interne.

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

2.

Principi e indirizzi
generali



Rispetto dei diritti umani

In linea con i principi del Global Compact promossi dall'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), il Gruppo SOL si impegna a sostenere la protezione e la tutela dei diritti umani secondo i principi affermati nella Dichiarazione Universale del 1948 e riconosce i principi stabiliti dalle Convenzioni fondamentali dell'ILO (International Labour Organization).

In particolare, si impegna a tutelare il diritto di associazione e di negoziazione collettiva, ad assicurare il divieto di lavoro forzato, coatto, irregolare o minorile e a garantire la non discriminazione sotto ogni forma nell'occupazione.

Tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente

Il Gruppo SOL ritiene fondamentale che tutti i propri dipendenti e gli altri soggetti terzi che accedono ai luoghi di lavoro possano trovare ambienti confortevoli e sicuri e considera l'ambiente un patrimonio da proteggere nell'interesse di tutti, delle generazioni future e dell'impresa stessa.

Si impegna dunque a diffondere la cultura della sicurezza e del rispetto dell'ambiente, promuovendo comportamenti responsabili, anche attraverso la formazione continua e l'adozione di sistemi di gestione.

Ogni dipendente e collaboratore deve essere a conoscenza e rispettare le leggi, le normative e le procedure interne afferenti alle proprie attività.

Il Gruppo SOL favorisce la partecipazione di ciascun dipendente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di promozione della salute e sicurezza, a tutela di se stesso, dei propri colleghi e dei terzi.

Prevenzione e contrasto alla corruzione

Il Gruppo SOL nello svolgimento delle proprie attività, è impegnato nel contrasto alla corruzione e nella prevenzione dei rischi di pratiche illecite, a qualsiasi livello lavorativo e in ogni ambito geografico.

Ciò viene perseguito attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, la definizione di regole di condotta e l'effettiva attuazione di processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili e con le migliori pratiche internazionali (linee guida dell'Organization for Economic Cooperation and Development ed i principi anti-corruzione statuiti dalle Nazioni Unite nel 2003).

Il Gruppo SOL non consente pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi al fine di ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa.

Rapporti con la concorrenza e rispetto delle norme antitrust

Il Gruppo SOL crede fermamente nei principi del libero mercato e della concorrenza. Inoltre, ha adottato un Codice Antitrust ed un Programma di Compliance con la finalità di rendere facilmente conoscibili e accessibili i principi fondamentali della normativa Antitrust in modo che tutti i soggetti che operano per il Gruppo si conformino a tali principi nello svolgimento del proprio lavoro.

Il Gruppo ha anche individuato una specifica “Funzione Antitrust” incaricata di coordinare e monitorare l’attuazione del Programma di Compliance e di ricevere e gestire le eventuali segnalazioni in materia.

Tutela dei dati personali

Il Gruppo SOL assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso e la correttezza dei loro trattamenti. I dati vengono utilizzati esclusivamente per finalità connesse all’esercizio delle proprie attività, osservando le misure di sicurezza adottate e in conformità alle norme giuridiche via via in vigore.

Trasparenza delle registrazioni contabili

Trasparenza, veridicità, chiarezza e precisione devono essere posti alla base dei processi di gestione dei flussi monetari e contabili al fine di garantire una corretta informativa di bilancio.

Ogni operazione e transazione, eseguite da e per conto di ogni Società del Gruppo SOL, deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua e deve essere sempre possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione dei controlli.

Antiriciclaggio

Il Gruppo SOL s’impegna ad ostacolare con ogni mezzo l’utilizzo del proprio sistema economico-finanziario per finalità di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento di qualsiasi attività criminosa.

Il Gruppo, inoltre, ostacola tutte quelle operazioni che impediscono una corretta identificazione della provenienza del denaro, dei beni e delle altre utilità.

Partecipazioni ad associazioni, iniziative ed eventi

Il Gruppo SOL favorisce la partecipazione ad associazioni, iniziative ed eventi purché sia compatibile con l'attività lavorativa del dipendente.

Il Gruppo intrattiene, in particolare, relazioni con associazioni portatrici di interessi (ad esempio, Federchimica, EIGA e altre associazioni di settore) al fine di sviluppare le proprie attività, di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità, e di presentare le proprie posizioni su temi di comune interesse.

Obblighi dei dipendenti e impegni del Gruppo SOL nell'applicazione del Codice

Tutti i dipendenti ed ai collaboratori del Gruppo SOL devono tenere un comportamento leale, diligente e responsabile nei confronti del Gruppo e dei terzi.

Ciò significa che essi devono:

- perseguire con professionalità, tempestività e diligenza gli obiettivi indicati dal Gruppo e dai responsabili diretti;
- lavorare nel rispetto delle procedure aziendali e delle leggi e regolamenti vigenti nei Paesi in cui operano;
- conoscere e rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e, per chi ha responsabilità di gestione di persone, farli rispettare dai propri collaboratori, fornendo loro assistenza nella sua applicazione;
- comunicare, in ragione delle proprie responsabilità, ai terzi con cui si trovano ad operare i principi contenuti nel Codice Etico e le norme di comportamento aziendali, esigendone il rispetto;
- segnalare tempestivamente qualunque inosservanza del Codice, anche potenziale, di cui vengono a conoscenza da parte di qualunque destinatario dello stesso.

I Soggetti Apicali (amministratori, direttori generali, direttori centrali), i Responsabili delle Funzioni aziendali, nonché chiunque gestisca dei collaboratori devono:

- adottare un comportamento che sia d'esempio per tutti i propri collaboratori;
- indirizzare tutti i propri collaboratori al rispetto delle norme del Codice, favorendone la diffusione e la comprensione;
- selezionare accuratamente eventuali collaboratori, dipendenti, fornitori, tenendo anche conto del grado di affidamento che questi sembrano poter dare circa il rispetto delle norme del Codice.
- inserire requisiti etici con quelli da verificare nella selezione e valutazione dei collaboratori, dipendenti, fornitori e appaltatori.

Il Gruppo SOL, per supportare i suoi dipendenti nell'ottemperare ai propri obblighi, si impegna a:

- garantire la diffusione del Codice Etico ed il suo aggiornamento;
- provvedere alla formazione dei dipendenti sui principi e sulle regole di comportamento;
- svolgere verifiche a seguito di segnalazioni di violazioni, anche potenziali;
- garantire che nessuno subisca discriminazioni o ritorsioni per aver segnalato situazioni di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Codice;
- applicare le relative sanzioni, in caso di accertamento delle violazioni.

3.

Rapporti con gli
azionisti e i mercati
finanziari



Tutela degli azionisti

Il Gruppo SOL mantiene un costante dialogo, anche attraverso il sito internet aziendale, con la comunità degli Azionisti, nel rispetto, in particolare, delle leggi e norme che richiedono che ogni investitore e potenziale investitore abbia il diritto di ricevere le medesime informazioni per assumere ponderate scelte di investimento.

Gestione corretta delle informazioni “price sensitive”

È impegno del Gruppo SOL fornire con trasparenza informazioni veritiere e tempestive all'esterno.

Il Gruppo promuove una corretta informazione in modo da garantire che le decisioni degli investitori istituzionali, degli azionisti, degli analisti finanziari e dei finanziatori siano basate sulla conoscenza delle linee strategiche aziendali e dei risultati della gestione.

La comunicazione viene effettuata secondo i criteri stabiliti dalle delibere della Consob (Commissione italiana per le Società e la Borsa) e nel rispetto delle procedure interne in materia.

Abuso di informazioni privilegiate

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori del Gruppo SOL che, nell'ambito delle responsabilità a loro assegnate, vengono a conoscenza di informazioni “price sensitive” non disponibili al pubblico concernenti, direttamente o indirettamente, il Gruppo SOL o il titolo SOL, sono tenuti alla loro corretta gestione.

A tal proposito il Gruppo SOL ha adottato una apposita procedura che disciplina il trattamento e la comunicazione, sia all'interno che all'esterno dell'ambito aziendale, di documenti e informazioni riguardanti SOL Spa e le società da essa controllate.

Trasparenza sulle operazioni

Al fine di garantire la massima trasparenza, le persone fisiche e giuridiche con poteri di rilevanza strategica all'interno del Gruppo SOL devono comunicare al mercato, nei modi e nei tempi pervisti dalla normativa vigente, le operazioni effettuate sul titolo SOL o su eventuali altri titoli mobiliari emessi dal Gruppo. L'azienda si è dotata, a riguardo, di una “Procedura in materia di Internal Dealing” che disciplina tale aspetto.

4.

Rapporti
con i dipendenti
ed i collaboratori ¹



Tutela della persona e delle pari opportunità

Nel Gruppo SOL non è consentita alcuna forma di discriminazione, sia essa riferita alla condizione fisica, alla disabilità, alle opinioni, alla nazionalità, all'etnia, alla religione, al sesso, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, o qualsiasi altra condizione che possa dare origine a discriminazione.

Il Gruppo SOL garantisce che tale tutela sia osservata in ogni momento della gestione delle risorse umane: dalla selezione all'assunzione, dalla formazione alla valutazione e alla retribuzione.

A tutti i dipendenti è richiesto di assumere un atteggiamento, nei confronti dei propri colleghi, improntato al rispetto reciproco, alla tutela dei diritti e della dignità delle persone.

Il Gruppo previene, scoraggia e gestisce qualsiasi situazione di ingiustizia o discriminazione sul luogo di lavoro, così come qualsiasi situazione di prepotenza, violenza o molestia.

Apertura e partecipazione

Il Gruppo SOL si impegna a promuovere il confronto e la collaborazione tra tutti i dipendenti, tenendo conto delle attitudini di ogni risorsa, in un clima di apertura e partecipazione.

Ai dipendenti è richiesto una partecipazione responsabile ai processi aziendali perché si sentano parte del progetto di crescita del Gruppo SOL, attraverso il quale raggiungere anche il proprio sviluppo professionale e personale.

Valorizzazione delle risorse

Il Gruppo SOL si impegna a sviluppare le capacità e le competenze dei propri dipendenti, e ne incentiva la creatività affinché ciascuno possa esprimere il proprio potenziale, in armonia con le esigenze dell'organizzazione.

La formazione è un elemento fondamentale per il Gruppo, che si impegna a coniugare le esigenze di crescita aziendale con il fabbisogno formativo espresso dai dipendenti.

Equilibrio tra vita privata e lavorativa

Il Gruppo SOL si impegna a favorire progetti e strumenti utili per migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti e per supportarli a conciliare la vita lavorativa con quella privata, con la convinzione che un buon equilibrio tra vita privata e lavorativa sia uno dei fattori per motivare i propri dipendenti.

Conflitto di interesse

Tutti i dipendenti del Gruppo SOL sono tenuti ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività che potrebbero limitarne l'indipendenza nel giudizio o generare un vantaggio per se stessi, per i propri familiari o per conoscenti a discapito dell'interesse aziendale.

Tutela dell'immagine aziendale

L'immagine e la reputazione del Gruppo SOL sono un valore che tutti i dipendenti sono chiamati a tutelare con i loro comportamenti in ogni situazione, tenendo conto dell'evolversi della tecnologia e dei nuovi strumenti di comunicazione (social media) disponibili.

Rispetto della proprietà industriale e intellettuale

Il Gruppo SOL promuove le attività di ricerca e innovazione da parte dei propri dipendenti, ciascuno nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte. Gli asset intellettuali generati da tale attività costituiscono un patrimonio fondamentale per il Gruppo.

Tutti i dipendenti sono tenuti ad assicurare la riservatezza di tutto ciò che costituisce la proprietà industriale ed intellettuale del Gruppo, ivi incluse le informazioni tecniche, documentazioni contrattuali, know-how (comprese informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante lo svolgimento delle proprie mansioni), brevetti, marchi.

Allo stesso modo, devono rispettare i legittimi diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi, astenendosi dall'uso non autorizzato di tali diritti.

Riservatezza delle informazioni

Le informazioni riservate, cioè quelle informazioni la cui diffusione, anche involontaria, potrebbe causare un danno al Gruppo SOL, costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale e devono essere adeguatamente tutelate.

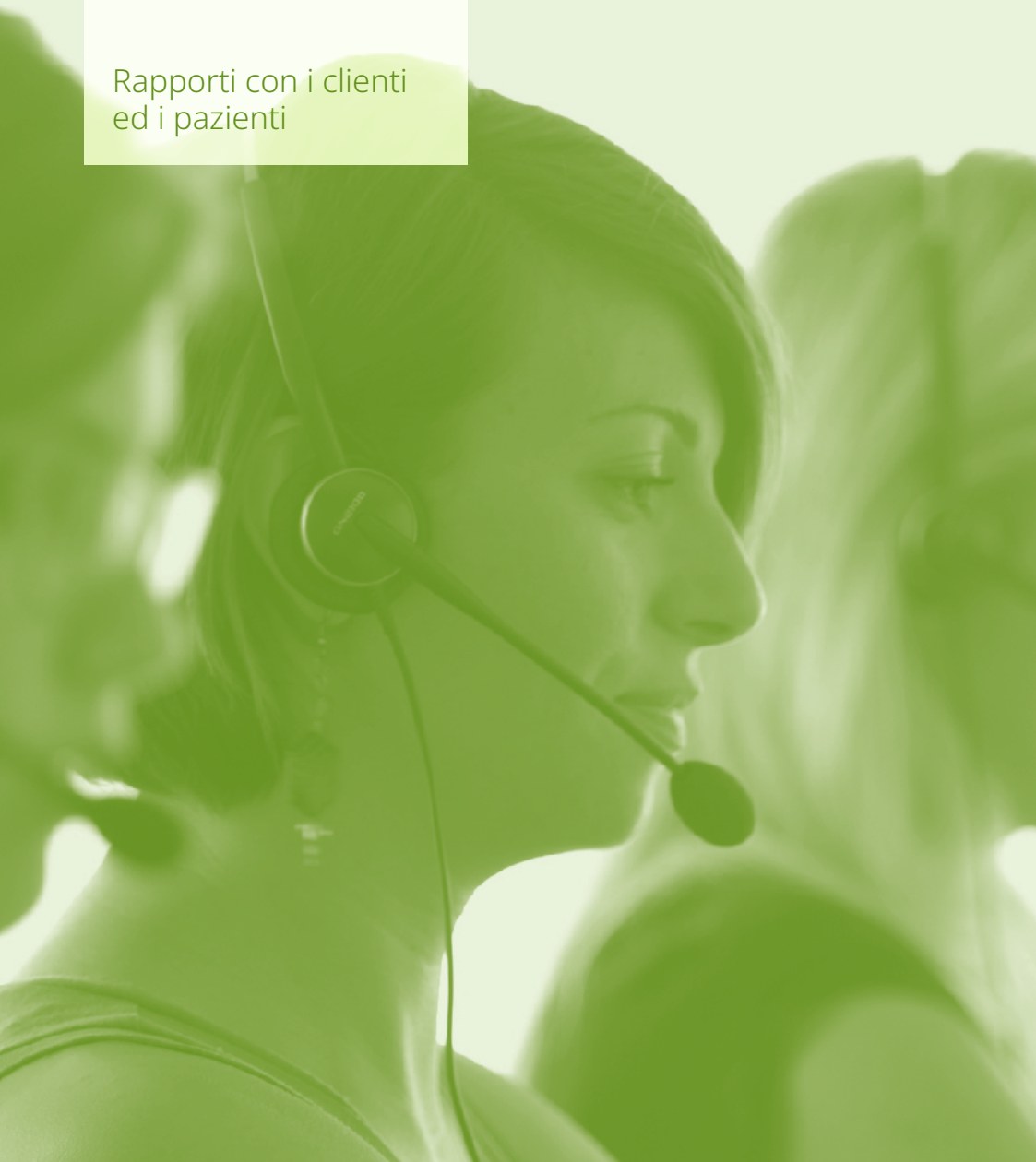
Pertanto tali informazioni devono essere trattate dagli amministratori e dai dipendenti nel rispetto delle procedure aziendali del Gruppo.

Utilizzo delle risorse aziendali

Ogni dipendente è responsabile dell'uso corretto e della protezione dei beni aziendali, materiali e immateriali, a lui assegnati e deve garantirne l'utilizzo coerente con l'interesse del Gruppo. Deve, inoltre, informare tempestivamente le strutture preposte qualora emergessero eventuali minacce o eventi dannosi per il Gruppo SOL.

5.

Rapporti con i clienti
ed i pazienti



Attenzione alle esigenze di clienti e pazienti

Il Gruppo SOL orienta la propria attività alla soddisfazione delle migliori e legittime aspettative dei propri clienti e pazienti fornendo loro prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

La ricerca e l'innovazione sono punti cardine della politica del Gruppo SOL, con l'obiettivo di sviluppare prodotti e servizi che favoriscano l'efficienza energetica, la riduzione dell'impatto ambientale, la salute e sicurezza dei clienti e dei pazienti.

Informazione e comunicazione a clienti e pazienti

Il Gruppo SOL si impegna a fornire informazioni accurate e veritiere sui prodotti e sui servizi offerti, in modo da consentire a clienti e pazienti una valutazione e una scelta consapevole.

Inoltre, si adopera per dare informazioni sulle caratteristiche, sulle funzioni e sui rischi dei prodotti e dei servizi offerti, per permettere un utilizzo consapevole e in sicurezza.

Prevenzione e contrasto alla corruzione

Ogni dipendente è tenuto a relazionarsi lealmente con tutte le sue controparti e, in particolare, con i clienti (sia privati che pubblici).

Il Gruppo SOL non accetta che alcun dipendente, direttamente o indirettamente, anche a seguito di pressioni illecite, offra, prometta o autorizzi il pagamento di somme di denaro o l'elargizione di qualsiasi altro beneficio (inclusi regali o doni, ad eccezione di oggetti commerciali comunemente accettati a livello internazionale e di modico valore), con il fine di influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi soggetto per aggiudicarsi o mantenere rapporti commerciali.

Qualsiasi offerta, promessa, concessione o donazione deve dunque essere effettuata in conformità con le leggi applicabili e con le procedure aziendali e non deve in alcun modo ingenerare l'impressione di malafede o scorrettezza.

Correttezza nei contratti e nei rapporti commerciali

Nello svolgimento delle proprie attività, il Gruppo SOL garantisce equità di trattamento tra i clienti. Assicura, inoltre, correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il corretto adempimento di quanto previsto dai contratti.



6.

Rapporti con i fornitori
ed i partner

Criteri di selezione

Il Gruppo SOL garantisce che a nessun potenziale fornitore o partner (consulenti, professionisti ed altri collaboratori esterni) in possesso dei necessari requisiti venga preclusa la possibilità di competere per offrire i propri prodotti o servizi.

Nella selezione dei fornitori e dei partner strategici, il Gruppo non si basa solo su criteri economici, ma tiene anche nella dovuta considerazione le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative, nonché requisiti ambientali, di salute e sicurezza dei lavoratori e sociali.

Il Gruppo SOL cerca di evitare situazioni di eccessiva dipendenza dai propri fornitori e viceversa.

Criteri di gestione

Il Gruppo SOL gestisce i rapporti con i fornitori e i partner secondo criteri di imparzialità e correttezza, lealtà e trasparenza.

Per i fornitori ed i partner strategici, i dipendenti del Gruppo devono:

- inserire all'interno del contratto una clausola di presa visione del presente Codice e di rispetto dei principi in esso contenuti;
- accertarsi che tutti i compensi o le somme a qualsiasi titolo corrisposte vengano adeguatamente documentate e siano comunque proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- accertarsi che non vi siano situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi.

Nel caso in cui il fornitore o il partner non rispetti i principi del presente Codice, il Gruppo SOL si avvale della facoltà di interrompere il rapporto contrattuale e di escludere ulteriori collaborazioni.

Tutela dell'immagine aziendale

L'immagine del Gruppo SOL è un valore che tutti i fornitori ed i partner sono chiamati a tutelare con i loro comportamenti in ogni situazione, in quanto concorrono, spesso operando a contatto con il cliente o il paziente, a costruire la reputazione del Gruppo.

7.

Rapporti con la
comunità, le autorità
e gli enti pubblici



Trasparenza nei rapporti con gli enti di controllo e le autorità regolatrici

Il Gruppo SOL si impegna a fornire alle autorità deputate al controllo e alla regolamentazione delle proprie attività produttive e dei servizi forniti ai clienti ed ai pazienti tutte le informazioni richieste, in maniera completa, corretta, adeguata e tempestiva.

Sostegno a iniziative sociali

Il Gruppo SOL sostiene enti, istituzioni e associazioni che operano in coerenza con i propri valori, sia con contributi economici, che mettendo a disposizione le proprie competenze.

Nel sostegno ad iniziative sociali, il Gruppo SOL si attiene ad una apposita procedura che definisce le regole e le modalità di gestione delle donazioni, degli omaggi e delle altre forme di liberalità.

Prevenzione e contrasto alla corruzione

Il Gruppo SOL non consente che alcun dipendente o persona che agisca per conto di una Società del Gruppo, prometta o offra, direttamente od indirettamente, denaro od altro beneficio a rappresentanti degli Enti Pubblici (Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio), da cui possa conseguirne per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio.

8.

Attuazione
del Codice Etico



Governo del Codice Etico

Ciascuna Società del Gruppo SOL adotta, tempestivamente, il presente Codice Etico tramite deliberazione del consiglio di amministrazione (o del corrispondente organo/funzione/ruolo qualora la governance della Società non lo preveda) e designa il responsabile della diffusione del Codice ai diversi stakeholder.

L'Organismo di Vigilanza della Capogruppo SOL Spa, istituito ai sensi del Decreto Legislativo italiano n. 231 del 2001, ha il compito di promuovere la diffusione del Codice, di curarne l'aggiornamento periodico, e di raccogliere e valutare le segnalazioni di violazioni.

Conoscenza e diffusione del Codice Etico

Il Gruppo SOL richiede a tutti coloro ai quali si applica il Codice Etico, la conoscenza dei principi e delle regole di comportamento in esso descritte, nonché delle procedure interne di riferimento.

Il Gruppo SOL è impegnato a rendere accessibile e a diffondere il Codice Etico attraverso:

- la pubblicazione sui siti web delle varie Società, nonché nella intranet aziendale;
- la consegna a ciascun amministratore, dipendente o collaboratore all'atto, rispettivamente, della nomina, dell'assunzione o dell'avvio del rapporto di collaborazione;
- l'obbligo contrattuale di presa visione per fornitori e partner strategici.

Per i dipendenti ed i collaboratori sono previste sessioni di formazione e verifica per garantire l'effettiva ed efficace diffusione del Codice.

Ciascun dipendente è tenuto ad informare, in ragione delle proprie competenze, i soggetti terzi con cui ci si trova ad operare circa i principi e le regole di comportamento contenuti del presente Codice, esigendone il rispetto.

Chiarimenti sul Codice e segnalazioni di violazione

Per i dipendenti del Gruppo SOL il primo riferimento per i chiarimenti sui principi o sulle regole di comportamento del Codice e sulla sua applicazione è il responsabile della propria unità il quale può fornire una risposta o rimandare al responsabile designato nella propria Società o direttamente all'OdV della Capogruppo SOL Spa.

Chiunque venga a conoscenza di inosservanze, anche potenziali, dei principi o delle regole di comportamento del presente Codice, da parte di qualunque destinatario del Codice, deve segnalarle immediatamente, inviando una comunicazione alla casella di posta elettronica odv@solgroup.com.

Nel caso le segnalazioni riguardino tematiche trattate nel Codice Etico, ma normate da altri Codici (ad esempio, antitrust), esse devono essere indirizzate alle funzioni individuate in tali documenti.

Il Gruppo SOL tutela chi effettua segnalazioni in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge.

Sistema disciplinare

Il mancato rispetto o la violazione esplicita dei principi o delle regole di comportamento contenuti nel Codice da parte di un dipendente di una Società del Gruppo costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, nonché illecito disciplinare.

Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal Contratto di lavoro e dalle leggi in materia esistenti in ogni singolo Paese e saranno proporzionate alla gravità dei fatti.

L'accertamento delle infrazioni, l'avvio e la gestione dei procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

La prima edizione del Codice etico è entrata in vigore l'1 gennaio 2006.

Questa edizione del Codice è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di SOL Spa il 14 settembre 2017.

Il Codice Etico è un elemento costitutivo e parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da alcune Società italiane del Gruppo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001



A man in a light-colored polo shirt and dark cargo pants stands in a warehouse aisle, looking down at a handheld device. To his left is a tall pallet of cardboard boxes, many of which are labeled 'WATERBURY'. The background shows more warehouse shelving and a blurred figure of another person. A large green rectangular overlay is positioned on the left side of the image, containing the text 'Parte Generale'.

Parte Generale

1. Quadro Normativo

1.1 Il regime di responsabilità introdotto dal D. Lgs 231/2001 e le fattispecie di reato

Il quadro normativo di riferimento contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle Società si articola in tre fonti:

- a.** la Legge delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, pubblicata nella G.U. n. 250 del 25 ottobre 2000;
- b.** il D.Lgs 231/2001 contenente "la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, emanato in esecuzione dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300" pubblicato nella G.U. n. 140 del 19 giugno 2001, successivamente integrato da specifiche disposizioni di legge come meglio si dirà nella Parte Speciale;
- c.** il Decreto del Ministro della Giustizia del 26 giugno 2003 n. 201 contenente il "regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Con il D.Lgs 231/2001 è stato introdotto un nuovo regime di responsabilità "amministrativa", di fatto una responsabilità penale, della Società, in forza del quale la Società – se ed in quanto siano integrati tutti i presupposti previsti dal D.Lgs 231/2001, risponde per i reati commessi da chi opera "professionalmente" al suo interno. Questa responsabilità amministrativa della Società si aggiunge quindi alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto integrante il reato.

Il D.Lgs 231/2001 si caratterizza pertanto per la sua portata fortemente innovativa che porta, nella sostanza, al superamento del tradizionale principio per cui "societas delinqueri non potest".

La sede naturale di accertamento della responsabilità è il processo penale (art. 36 D.Lgs 231/2001) che prende avvio dall'iniziativa del pubblico ministero (artt. 55 e 56 D.Lgs 231/2001).

Il giudizio svolto potrà avere due conclusioni:

- a.** se i presupposti della responsabilità della Società mancano, sono insussistenti o è insufficiente o contraddittoria la prova, il giudice lo dichiara con sentenza, indicando la causa nel dispositivo (art. 66 D.Lgs 231/2001);
- b.** se invece i presupposti di responsabilità, oggettivi e soggettivi, sono stati accertati e la Società risulta responsabile, il giudice applica le sanzioni previste dalla legge, di cui diremo più oltre, con condanna alle spese processuali (art. 69 D.Lgs 231/2001).

Il **primo presupposto** fondamentale della fattispecie normativa della responsabilità delle Società consiste **nella commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01**, indicati ed illustrati nella Parte Speciale del presente Modello oltre che di quelli contenuti nella Parte specificatamente dedicata alla sicurezza sul lavoro.

Vale la pena infine ricordare che, secondo l'art. 4 del D.Lgs 231/2001, la Società, nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7,8,9,10 c.p., risponde anche in relazione ai reati commessi all'estero, alle seguenti condizioni:

- a. che il reato venga commesso da un soggetto "funzionalmente" legato alla Società;
- b. che la Società abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c. che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 Gli autori del reato: persone in posizione apicale e loro sottoposti

Se, dunque, il primo presupposto su cui si fonda la responsabilità delle Società consiste nella commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001, il **secondo presupposto** consiste nel fatto che (in forza dell'art. 5 del D.Lgs 231/2001) tali **reati devono essere commessi da:**

- a. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa (in altri termini le persone in c.d. posizione "apicale");
- b. o da persone "sottoposte alla direzione o alla vigilanza" di uno dei soggetti di cui alla lettera a), ovvero i c.d. "sottoposti" e quindi, di fatto tutti i dipendenti e/o collaboratori e consulenti della Società.

L'illecito penale deve quindi essere commesso:

- a. o dalla persona che è titolare del potere di dare assetto alla politica di gestione e di organizzazione della Società, essendo posta gerarchicamente ed operativamente all'"apice" della società o di certe funzioni societarie;
- b. o, altresì, secondo un'estensione non indifferente del criterio soggettivo di imputazione della responsabilità, da coloro che risultano sottoposti alla direzione di altri, ovvero i dirigenti e tutti gli altri dipendenti ed in genere i collaboratori non apicali.

1.3 L'interesse della Società

Il terzo ed ultimo presupposto su cui si fonda la responsabilità della Società è la **sussistenza di un interesse o vantaggio della Società** stessa, cosicché **la Società** non risponde se le persone sopra indicate quali possibili autori del reato **hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

In altri termini il pubblico ministero deve provare ed il giudice deve accertare che il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società, tant'è che la prova dell'assoluta riferibilità esclusiva del reato ad interessi dell'autore o di un terzo è la principale causa di inibizione della funzionalità sanzionatoria del decreto (art. 5 D.Lgs 231/2001).

1.4 Le sanzioni

L'art. 9 del D.Lgs 231/2001, quale conseguenza della riscontrata responsabilità della Società, enumera le seguenti sanzioni:

- a. la sanzione pecuniaria, calcolata dall'autorità giudiziaria competente in quote, di numero non inferiore a cento né superiore a mille, con un importo unitario della quota oscillante tra euro 258,22 ed euro 1.549,37. Il meccanismo impone all'autorità giudiziaria di determinare il numero di quote tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità, dell'attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11 D.Lgs 231/2001). L'importo della quota viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
- b. le sanzioni interdittive ovvero:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni e servizi. È bene precisare a tale proposito che le sanzioni interdittive si applicano solo ad alcuni dei reati previsti dal D.Lgs 231/01, come meglio si dirà nella Parte Speciale e, in presenza di alcune circostanze, possono essere applicate anche in via cautelare (art. 45 del Decreto).
- c. la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- b. la pubblicazione della sentenza.

1.5 I presupposti di esclusione di responsabilità dell'ente

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 231/2001 prevedono una forma specifica di esonero della responsabilità che opera sia quando il reato è stato commesso da soggetti apicali, sia quando il reato è stato commesso dai loro sottoposti.

In particolare, nel caso dei soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede che la Società non risponda se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ovvero ad un Organismo di Vigilanza e Controllo (di seguito "ODV");
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello.

Qualora invece il reato sia stato commesso da soggetti non in posizione apicale, in virtù di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 231/2001:

- a. la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza;
- b. l'inosservanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

È bene precisare, quindi, che l'onere della prova cambia a seconda che i reati siano stati commessi da soggetti in posizione apicale ovvero da coloro che sono sottoposti all'altrui direzione.

Infatti nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la Società dovrà provare che il reo abbia sostanzialmente agito contro il divieto di commettere reati impostogli dalla Società violando (con frode) il Modello predisposto dalla Società stessa.

In altri termini, nel caso del reato commesso dal soggetto apicale, l'invocabilità dell'**esimente** postula che non sia sufficiente la sola idoneità del Modello ad escludere l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ma altresì che il Modello adottato sia tale per cui **possa essere eluso soltanto fraudolentemente**.

Nel caso invece dei reati commessi da soggetti che sono sottoposti all'altrui direzione è sufficiente perché sia invocabile l'esimente l'aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo spettando al magistrato la prova della sua eventuale inidoneità.

Risulta a questo punto agevole comprendere che, al di là delle esimenti invocabili dalla Società a seconda che il reato sia stato commesso dai soggetti in posizione apicale o meno con relativa inversione dell'onere della prova, il fulcro centrale della disciplina per l'esonero della responsabilità della Società previsto dal D.Lgs 231/2001 sta nell'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che non costituisce solo un valido strumento di adeguamento alla normativa, ma altresì un'occasione per ribadire e diffondere principi etici comportamentali a cui ispirarsi nell'esercizio delle attività aziendali sino a divenire, in virtù degli aggiornamenti che ne hanno ampliato l'efficacia esimente ai reati di natura colposa in materia di tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro, uno strumento volto a presidiare ulteriormente l'area della sicurezza rafforzando il Sistema Integrato di gestione e controllo già esistente in tale delicato ambito.

2. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

2.1 Le principali aree di attività di VIVISOL

VIVISOL è una Società quotata alla Borsa di Milano, a capo di un Gruppo chimico multinazionale il quale opera nei settori della produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici sia industriali che medicinali, nell'assistenza domiciliare, nelle biotecnologie e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'attività di VIVISOL si rivolge sia al settore privato, sia a quello pubblico. In particolare VIVISOL, normalmente attraverso la partecipazione a gare pubbliche, assicura alle strutture ospedaliere la fornitura di gas medicinali, realizza impianti di distribuzione gas all'interno delle stesse ed effettua attività di service a loro favore.

2.2 I motivi che hanno indotto VIVISOL ad adottare il Modello e le sue finalità

VIVISOL, in coerenza con i propri principi etici e di governance ed al fine di assicurare che le attività aziendali siano svolte in condizioni di massima correttezza e trasparenza, ha ritenuto opportuno adottare sin dal 01.01.2006 un Modello che, al di là delle prescrizioni del D.Lgs 231/2001, potesse realmente incentivare i comportamenti apprezzabili, disincentivando quelli ritenuti dannosi, svolgendo quindi effettivamente quella funzione preventiva rispetto alla commissione di reati che costituisce il fulcro della normativa in questione.

Per VIVISOL, l'adozione del Modello e la contemporanea emanazione del Codice Etico e successivi loro aggiornamenti costituiscono un forte strumento di sensibilizzazione di tutto il proprio personale dipendente e di tutti i soggetti con cui VIVISOL entra in relazione, affinché ciascuno, nell'espletamento delle proprie attività e nell'ambito delle proprie deleghe, tenga un comportamento corretto e trasparente in linea con i valori etici cui VIVISOL si ispira.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo in continua evoluzione ed aggiornamento, finalizzato a ridurre il rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle cosiddette "attività sensibili" e la loro regolamentazione mediante norme, procedure e protocolli specifici.

2.3 Le attività svolte da VIVISOL propedeutiche all'adozione ed al successivo aggiornamento del Modello

A partire dall'Ottobre 2004, VIVISOL, avvalendosi anche di consulenti esterni, ha avviato un processo interno finalizzato alla predisposizione del Modello. Si riportano qui di seguito le principali attività che sono state svolte da VIVISOL ai fini dell'individuazione delle aree a rischio, sulla base delle quali si è proceduto alla predisposizione sia della prima versione del Modello che dei successivi aggiornamenti, resisi necessari man mano che il legislatore ha ampliato il novero dei reati presupposto.

L'identificazione delle aree di rischio è stata effettuata - e successivamente aggiornata - attraverso l'esame periodico delle attività aziendali, sia verificando tutta la documentazione interna disponibile (Norme, Procedure, Policies, Documenti con i quali la Società si presenta all'esterno, Sistema delle deleghe, Job description, etc.), sia tramite una serie di interviste che sono state effettuate con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale di VIVISOL, nonché con alcuni loro collaboratori.

Sulla base di tale processo di analisi, VIVISOL ha individuato alcune attività nello svolgimento delle quali si può eventualmente ipotizzare, quantomeno in linea astratta, il compimento di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

Il documento di dettaglio aggiornato della mappatura dei rischi è conservato dall'ODV presso gli uffici del medesimo organismo siti in Monza Via Borgazzi 27, presso la sede sociale.

Una volta conclusa tale fase, VIVISOL ha quindi provveduto a verificare le modalità di gestione delle attività a rischio e gli strumenti di controllo esistenti, quali risultano:

- a. dal complesso delle direttive, norme e procedure interne (le "**Procedure**") emanate da VIVISOL nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato, fulcro del sistema organizzativo e di controllo di VIVISOL (il "**Sistema di Gestione Integrato o SGI**");
- b. dall'insieme di disposizioni che costituiscono il sistema di **Corporate Governance** di VIVISOL, contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione, nel Regolamento dell'Assemblea e nelle Procedure, Regolamenti e Direttive adottati in materia di Internal dealing, di Gestione delle informazioni privilegiate, Privacy e Anti-trust;
- c. dal **sistema di deleghe e poteri** di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di VIVISOL che permette di assegnare, a partire dagli organi di vertice della Società, i poteri necessari per l'espletamento delle attività aziendali, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali di ciascun Direttore, in un'ottica di autonomia professionale e patrimoniale, di capacità e di competenza.

(i documenti di cui alle lett. a), b) e c) sono definiti congiuntamente il "**Sistema di Controllo Esistente**").

In ottemperanza poi all'art. 6 comma 2 del Decreto si è ritenuto opportuno prevedere alcuni specifici protocolli ("**Protocolli**") a supporto ed integrazione del Sistema di Controllo Esistente e inseriti direttamente nella "Parte speciale" del Modello, a governo dei più delicati processi/operazioni strumentali all'eventuale commissione dei reati.

2.4 Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di:

a. Codice Etico

b. Parte Generale nella quale:

- sono identificati gli elementi fondamentali del Modello;
- sono individuati i soggetti responsabili dell'approvazione, integrazione, implementazione ed aggiornamento periodico del Modello, nonché della verifica del funzionamento del medesimo;
- è identificato l'Organismo di Vigilanza ("**ODV**") e sono delineate le sue caratteristiche di indipendenza e autonomia, nonché i suoi compiti e poteri;
- sono definiti i meccanismi di funzionamento e di verifica del Modello, anche in relazione alla reportistica periodica che la struttura organizzativa deve trasmettere all'ODV al fine di consentire allo stesso di monitorare l'applicazione e l'idoneità nel tempo del Modello;
- è prevista un'attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione del Modello a tutta la struttura organizzativa aziendale;
- sono definiti i principi generali sui quali si basa il sistema disciplinare adottato da VIVISOL in caso di violazione del Modello e le sanzioni applicabili.

c. Parte Speciale nella quale:

- sono esplicitati i principi generali di comportamento cui i destinatari del Modello devono attenersi nello svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti;
- sono esaminati tutti i reati ricompresi nel D.Lgs 231/2001 per i quali è possibile un coinvolgimento della società ed individuate le attività aziendali "a rischio" ai sensi del medesimo. Sono comunque richiamati anche tutti gli altri reati per i quali il rischio appare solo astrattamente, ma non concretamente ipotizzabile nell'ambito delle attività riconducibili alla Società;
- sono identificati i processi "strumentali" ai fini della commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001 e, per le attività più sensibili, i relativi Protocolli;
- sono indicate le modalità con cui potrebbero essere attuate le attività a rischio e le conseguenti verifiche dell'ODV.

All'interno della Parte speciale è stata inserita una **sezione dedicata specificamente ai reati di natura colposa in materia di sicurezza sul lavoro**, in considerazione della particolarità e dell'importanza di tali fattispecie e dei requisiti che il Modello deve, in questo caso, presentare per integrare l'esimente a favore dell'ente.

Il Modello predisposto da VIVISOL si articola in un sistema di regole e di controlli che è stato messo a punto, da un lato mediante l'implementazione e l'aggiornamento del Sistema di Controllo Esistente e, dall'altro lato, mediante:

- a. l'individuazione delle aree e dei processi "sensibili", ritenuti più a rischio per la commissione dei reati e la definizione di alcuni Protocolli 231;
- b. l'individuazione dei processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività più a rischio, affinché vengano garantite con continuità:
 - la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie;
 - la documentazione, la registrazione ed il controllo adeguato di tutte le operazioni che comportano l'utilizzo delle risorse economiche e finanziarie;
- c. l'adozione di un Codice Etico di Comportamento, quale sistema normativo interno che sia l'espressione tangibile dell'interesse di VIVISOL a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, anche al di là ed indipendentemente da quanto previsto dalla normativa;
- b. la nomina di un Organismo di Vigilanza e Controllo, con il compito di verificare l'effettività del Modello e la sua applicazione, di curarne l'aggiornamento, di verificare la conformità dei comportamenti, nonché di accertare la capacità nel tempo del Modello di prevenire la commissione dei reati;
- c. un'attività di diffusione del Modello e di formazione sui suoi contenuti, sulle regole di comportamento e sul sistema sanzionatorio, rivolta a tutti i dipendenti, collaboratori ed apicali della Società, nonché a collaboratori esterni e consulenti.

Nell'elaborazione delle varie edizioni del Modello si è altresì tenuto conto delle **Linee Guida** emanate da **Confindustria**, che il Ministero della Giustizia ha ritenuto "complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall'art.6, comma 3, del D.Lgs 231/2001". Si è altresì tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla propria Associazione di categoria.

Dal momento che il presente Modello è un atto di emanazione dell'Organo Dirigente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs 231/2001 la sua adozione così come l'eventuale modifica e/o integrazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione. In particolare, è rimessa al Consiglio di Amministrazione, in concerto con l'ODV, l'individuazione di ulteriori attività a rischio che, in base all'evoluzione legislativa o dell'attività di VIVISOL potranno essere ricomprese nell'ambito delle cosiddette attività sensibili e l'eventuale conseguente integrazione dinamica del Modello.

3. L'organismo di vigilanza e controllo

3.1 Individuazione

Il D.Lgs 231/2001 prevede che venga nominato un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo al quale sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

In base alle indicazioni del D.Lgs 231 e delle Linee guida ed in considerazione della dimensione e dell'organizzazione di VIVISOL, società quotata alla Borsa di Milano e presente sul territorio italiano con moltissimi centri (stabilimenti, filiali, centri vendita), si è optato per una composizione collegiale dell'ODV. Tale composizione è, infatti, stata ritenuta quella maggiormente idonea ad assicurare l'insieme di competenze richieste all'ODV e l'effettività dei controlli che è chiamato ad effettuare.

I membri dell'ODV sono scelti tra soggetti che soddisfino i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità che si richiedono per tale funzione e posseggano requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice di VIVISOL.

Nello svolgimento delle proprie funzioni l'ODV si avvarrà, nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate nel budget, della collaborazione di risorse interne, ovvero di professionisti esterni. In particolare si avvarrà del supporto e dell'assistenza costante dei componenti della Direzione Affari Legali del Gruppo VIVISOL.

3.2 Nomina

L'ODV è un organo collegiale composto da almeno n. 3 membri di cui uno ricopre la carica di Presidente.

L'ODV è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e resta in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina e, comunque, non oltre la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed è comunque rieleggibile.

È lo stesso Consiglio di Amministrazione che elegge, tra i membri dell'ODV, il suo Presidente.

Sono incompatibili con la carica di componente dell'ODV le cosiddette "parti correlate", intendendosi per "parti correlate" ai sensi della comunicazione Consob n. DEM/2064231 in data 30 settembre 2002 (i) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con la Società; (ii) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali; (iii) i soggetti collegati alla Società o quelli che esercitano un'influenza notevole sulla Società stessa; (iv) coloro ai quali sono attribuiti poteri o responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Società. Per VIVISOL questi soggetti sono individuati nei Direttori Ge-

nerali, gli unici a cui sono riconosciute responsabilità strategiche; (v) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nei punti da (i) a (iv); (vi) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nei punti da (i) a (iv) o sui quali le persone fisiche ricomprese nei punti da (i) a (iv) esercitano un'influenza notevole; (vii) i soggetti che hanno in comune con la Società la maggioranza degli amministratori, viii) i soggetti che abbiano una rilevante relazione d'affari con la società.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'ODV, ovvero di decadenza nel caso in cui sopraggiungano:

- a.** le situazioni precedentemente indicate quali cause di incompatibilità;
- b.** la richiesta di rinvio a giudizio in relazione ad uno dei reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- c.** la condanna, ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale ed ascoltato preventivamente il/i membro/i dell'ODV interessato/i, potrà disporre la sospensione del/i componente/i dell'ODV e la nomina di/ dei sostituto/i ad interim e potrà altresì disporre l'eventuale revoca per giusta causa dei membri dell'ODV sempre previa audizione del/dei componente/i interessato/i. In via esemplificativa per giusta causa dovrà intendersi:

- a.** il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità decadenza di cui sopra;
- b.** l'attribuzione di funzioni incompatibili con i requisiti di autonomia, indipendenza, continuità di azione propri dell'ODV;
- c.** un grave inadempimento dei propri doveri;
- d.** una sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV.

3.3 Funzionamento

L'ODV, nell'esercizio della propria autonomia, si è dotato di un proprio Regolamento conservato presso i propri uffici di Monza.

3.4 Funzioni e poteri

All'ODV sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e controllo. Le attività e la metodologia di programmazione e lavoro che l'ODV dovrà seguire vengono qui di seguito sintetizzate.

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni attribuite all'ODV e dei contenuti professionali specifici ad esso richiesti, l'ODV può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, delle altre strutture interne della Società, così come di consulenti esterni.

In particolare per lo svolgimento delle attività qui indicate l'ODV si avvarrà del supporto della Direzione Affari Legali del Gruppo SOL e scambierà informazioni anche con la funzione di controllo interno.

1) Attività di verifica e controllo

A tal fine l'ODV:

- a. verifica l'efficienza e l'efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 e ne cura l'aggiornamento;
- b. verifica il rispetto del Sistema di Controllo Esistente e dei Protocolli previsti dal Modello e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi (di cui meglio si dirà nella Parte Speciale) e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Responsabili dei vari processi individuati dall'ODV (di cui meglio si dirà nella Parte Speciale);
- c. effettua verifiche mirate su determinate operazioni compiute da VIVISOL appartenenti ad un'area cosiddetta "sensibile" (d'ora in poi **"Operazioni"** / **"Operazione"**);
- d. svolge, direttamente o attraverso risorse interne o esterne, attività ispettiva rivolgendosi direttamente alla funzione aziendale che ha curato l'Operazione, acquisisce copia di tutta documentazione disponibile, svolge colloqui diretti con i responsabili dell'Operazione, discute con essi delle eccezioni eventualmente riscontrate, propone eventuali azioni correttive;
- e. ha accesso a tutti i documenti riguardanti il Modello ed il Sistema Controllo Esistente nel suo complesso.

Scopo di queste attività è quello di verificare l'effettività del Modello, la sua idoneità a prevenire i rischi e la correttezza con cui sono state compiute le Operazioni sensibili.

2) Attività di informazione ed aggiornamento

Al fine di mantenere aggiornata l'informazione a tutti i livelli relativa al D.Lgs 231, al Modello ed alla loro evoluzione, l'ODV:

- a. si attiva con la Funzione aziendale preposta affinché lo spazio web ed Intranet di VIVISOL contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs 231/2001 ed al Modello sia disponibile ed aggiornato;
- b. Promuove le verifiche e l'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili e la conserva presso i propri uffici di Monza;

- c.** organizza e monitora le iniziative per la diffusione e la comprensione del Modello e predispone l'eventuale documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione (istruzioni d'uso, chiarimenti, materiale informativo, ecc.).

3) Attività di coordinamento

A tal fine l'ODV:

- a.** si coordina con le altre Funzioni Aziendali per: i) il miglior monitoraggio delle attività più sensibili, ii) la programmazione dell'informazione e della formazione del personale, iii) l'adozione di eventuali sanzioni da parte della Direzione del personale, iv) la diffusione più consona del Modello e del Codice Etico;
- b.** assicura il collegamento funzionale con gli ODV che dovessero essere eventualmente nominati dalle altre Società del Gruppo e fornisce ai medesimi la propria collaborazione;
- c.** formula all'Organo Dirigente le proposte di aggiornamento ed adeguamento del Modello adottato a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, di significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle proprie attività o a seguito di modifiche normative.

4) Attività di reporting

L'attività di reporting costituisce la sintesi delle attività poste in essere dall'ODV. I report indicheranno almeno:

- a.** carenze, eccezioni, violazioni rilevate nel corso delle attività di verifica;
- b.** suggerimenti, raccomandazioni per porre rimedio a quelle carenze ed eccezioni che non costituiscono violazioni;
- c.** eventuali violazioni al Modello;
- d.** proposte di modifiche, aggiornamento, implementazioni del Modello.

L'attività di reporting si svolge su tre fronti:

Reporting dell'ODV verso la Società

L'ODV riporta alle Direzioni della Società, ovvero ai responsabili delle Operazioni sottoposti a verifiche e controlli le carenze e le eccezioni riscontrate, fornendo suggerimenti e raccomandazioni e, conseguentemente, accerterà che quanto suggerito o raccomandato venga effettivamente attuato.

In caso di violazioni l'ODV potrà confrontarsi con la Direzione del Personale di VIVI-SOL per la sanzione da irrogare al soggetto responsabile.

Reporting dell'ODV verso il vertice societario

L'ODV riporta al vertice societario l'esito delle verifiche periodiche, lo stato di attuazione del Modello, le proposte di sue eventuali modifiche o implementazioni, le violazioni del Modello (con particolare riferimento a quelle che possano comportare l'insorgere di una responsabilità della Società) e ogni altra notizia significativa raccolta durante le attività svolte, secondo due linee di reporting:

1. la prima, orale, su base continuativa direttamente con il Presidente ed il Vice Presidente della Società;
2. la seconda, su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, mediante un'apposita relazione scritta.

3.5 Reporting tra l'ODV di VIVISOL e quelli delle controllate

Gli ODV che fossero autonomamente nominati nelle società controllate da VIVISOL potranno comunque avvalersi, per l'esecuzione dei controlli o per lo svolgimento di specifici affari, del supporto delle risorse allocate presso l'ODV di VIVISOL S.p.A e presso le altre strutture aziendali di VIVISOL, oltre che di professionisti esterni.

Gli ODV delle Società controllate dovranno in ogni caso informare l'ODV di VIVISOL in ordine ai fatti rilevati, alle verifiche effettuate, alle sanzioni disciplinari inflitte ed agli adeguamenti del Modello eventualmente introdotti.

3.6 Reporting nei confronti dell'ODV

Dovrà essere portata a conoscenza dell'ODV (oltre alla documentazione prevista nella successiva Parte Speciale di cui al presente Modello) ogni altra informazione riguardante:

- i) le notizie e i documenti relativi ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello, alle sanzioni irrogate, ovvero ai provvedimenti di archiviazioni completi di motivazione;
- ii) i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- iii) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo da cui potrebbero emergere dei profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello (ci si riferisce, per esempio, agli audit di qualità e sicurezza, alle verifiche contabili ed ai controlli effettuati dalla Funzione di Controllo Interno istituita nell'ambito della Corporate Governance).
- iv) le segnalazioni relative alle condotte illecite ed alle violazioni del Modello pervenute alla Società attraverso i canali previsti dalla Procedura whistleblowing (vedi Sezione Whistleblowing)

4. Diffusione, comunicazione, formazione

4.1 Formazione del personale

VIVISOL intende assicurare una corretta conoscenza e divulgazione del Modello e del Codice Etico tra tutti i dipendenti di VIVISOL, in modo da garantirne un'efficace attuazione.

A tale fine la Direzione Centrale del Personale unitamente all'ODV gestirà l'informazione e la formazione del personale attraverso una o più di queste iniziative:

1. diffusione del Modello e del Codice Etico a tutti i dipendenti ed ai collaboratori in genere;
2. organizzazione di incontri di formazione;
3. sottoposizione di test e/o questionari con supporto informatico;
4. e-mail di aggiornamento;
5. pubblicazione della documentazione inerente sul sito web aziendale e sulla Intranet aziendale.

4.2 Informativa a collaboratori esterni, consulenti, partners, etc.

VIVISOL promuove la diffusione, la conoscenza e l'attuazione del Modello anche tra i propri partners (fornitori, consulenti, etc.) attraverso:

1. la consegna del Modello e/o del Codice Etico o l'invito a prenderne visione sul sito web aziendale;
2. l'inserimento nei contratti (nei casi previsti dalla Procedura del Sistema di Gestione Integrato e ove richiesto dalla Direzione Affari Legali) dell'obbligo di prendere visione del Modello di VIVISOL e del suo Codice Etico e di conformarsi ai principi ivi previsti, nonché della clausola di risoluzione contrattuale in caso di condanna, ancorché non definitiva, subita dalla controparte per uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

VIVISOL promuoverà altresì la diffusione, la conoscenza e l'attuazione del Modello con ogni altra forma che riterrà idonea.

5. Sistema disciplinare

5.1 Disposizioni sanzionatorie

L'art. 6 comma 2 lettera e) e l'art. 7 comma 4 lettera b) del D.Lgs 231/2001 prevedono la necessaria predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La predisposizione di un sistema sanzionatorio è pertanto una delle condizioni essenziali per assicurare l'effettività del Modello.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, essendo il sistema sanzionatorio del tutto autonomo rispetto ad esso.

Il procedimento e l'irrogazione delle sanzioni, a seguito di un'eventuale violazione del Modello, restano in capo alla Direzione Centrale del Personale che provvede a conservare adeguata documentazione a supporto delle sanzioni comminate.

5.2 Ambito di applicazione

L'irrogazione da parte di VIVISOL di una sanzione disciplinare, previa contestazione del comportamento illecito, oltre che nei casi già previsti dalle norme sul lavoro e dalla Contrattazione collettiva, è conseguente anche ad una violazione del Modello o del Codice Etico:

1. comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle attività a rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 o comunque delle attività e dei processi "sensibili";
2. comportamenti che possano esporre la Società ad una oggettiva situazione di rischio di commissione di uno dei reati di cui al D.Lgs 231/2001;
3. mancata collaborazione con l'ODV durante lo svolgimento dei propri compiti;
4. comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico;
5. violazioni del Sistema di Controllo Esistente e dei Protocolli previsti a presidio delle attività sensibili;
6. sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate (art. 6, co. 2-bis, lett. decreto 231).

L'ODV verifica che le violazioni segnalate alla funzione responsabile del Personale siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate.

5.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Le disposizioni del Modello sono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai lavoratori dipendenti.

L'accertamento della violazione di dette disposizioni costituisce inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della Legge 300/1970, nonché del vigente C.C.N.L. "Industria chimica e farmaceutica".

La sanzione verrà applicata nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal C.C.N.L., in proporzione alla gravità della violazione e dovrà essere per quanto possibile ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal vigente C.C.N.L. Chimico-farmaceutico:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa;
4. sospensione;
5. licenziamento.

In caso di violazione da parte dei Dirigenti, la Società valuterà i fatti ed i comportamenti ed assumerà le misure più idonee, fermo restando che, tenuto conto della loro posizione e della particolare natura del rapporto fiduciario con essi intercorrente, una violazione grave del Modello o del Codice Etico potrà integrare il licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità dei dipendenti o dei dirigenti, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, alla gravità e intenzionalità del comportamento, da commisurarsi quest'ultimo elemento in base al livello di rischio cui la Società può ritenersi esposta a seguito della condotta censurata.

Della corretta applicazione dell'apparato sanzionatorio, anche in materia di D.Lgs 231, per i dipendenti, rimane responsabile la Direzione Centrale del personale.

5.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'ODV provvederà a darne immediata notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, senza la partecipazione dell'amministratore interessato, procederà agli accertamenti necessari ed assumerà, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.

Nel corso di tali accertamenti l'amministratore interessato viene sentito dal Consiglio di Amministrazione.

5.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, fornitori o terzi in genere

In caso di violazioni da parte di coloro che operano in qualità di collaboratori, consulenti, fornitori e, in genere, di terzi che intrattengono rapporti con la Società, si provvederà, valutata la gravità della violazione, al recesso per giusta causa, ovvero alla risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. mediante l'attivazione delle opportune clausole, se inserite nei rispettivi contratti o all'irrogazione di altre sanzioni quali, a titolo di esempio, la dequalificazione del fornitore/consulente, l'applicazione di penali etc.

Resta salva in tutti i casi l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

6. Whistleblowing

Questa sezione è dedicata alla trattazione del whistleblowing di chi “soffiando nel fischietto” segnala le eventuali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo. Si tratta di uno strumento volto alla garanzia della libertà di espressione e al contrasto dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private.

In Italia l’argomento era già stato affrontato in forma molto embrionale dalla Legge 190/2012 e quindi dalla Legge 30.11.2017 n. 179, ma trova ora una più compiuta regolamentazione con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la direttiva UE 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

La norma racchiude importanti cambiamenti di prospettiva sul whistleblowing introducendo nell’ordinamento giuridico italiano un apparato di obblighi a carico degli enti al fine di stabilire standard minimi comuni per assicurare la protezione delle persone che effettuano una segnalazione, attraverso canali di comunicazione sicuri, sia all’interno che all’esterno di un’organizzazione.

6.1 I destinatari della nuova disciplina

Per quanto riguarda il settore privato la normativa si applica a:

- dal 15 luglio 2023, a tutte le aziende con più di 250 dipendenti, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001;
- dal 17 dicembre 2023, a tutti i soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 nonché le aziende che pur non avendo un numero di dipendenti pari o superiore a 50 abbiano comunque un Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001. Tutte le Società con meno di 50 dipendenti senza il Modello 231/2001 sono fuori dall’applicazione del Decreto.

6.2 Chi può segnalare?

L’ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del D.lgs 24/2023 comprende:

- dipendenti o collaboratori;
- lavoratori subordinati e autonomi;
- liberi professionisti;
- tirocinanti anche non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

6.3 Quando si può segnalare?

Tutti i soggetti succitati rientrano nella categoria dei cosiddetti whistleblower e possono effettuare una segnalazione quando:

- il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento (pensionati).

6.4 Cosa può essere segnalato?

Si possono segnalare le violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Violazioni di disposizioni normative nazionali:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. gs 231/2001 (i c.d. reati presupposto quali a titolo esemplificativo la corruzione, la frode informatica o il trasferimento fraudolento di valori);
- violazioni dei Modelli di organizzazione gestione e controllo laddove previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; sicurezza degli alimenti, salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni della normativa Antitrust.

Le segnalazioni possono avere oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente che possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti, la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione.

6.5 Cosa non può denunciare il whistleblower?

Le segnalazioni non possono riguardare le contestazioni legate a interessi di carattere personale del segnalante che attengono ai rapporti individuali di lavoro.

6.6 I canali di segnalazione

Secondo quanto previsto dalla direttiva, le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i canali di segnalazione di seguito riportati:

- canale interno
- canale esterno (gestito da ANAC)
- divulgazioni pubbliche
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Va notato che a scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

6.7 Il sistema di protezione al whistleblower:

Il sistema di protezione ai segnalanti è volto soprattutto a garantire che il whistleblower non subisca ritorsioni, tra cui, ad esempio: il licenziamento; la sospensione; la retrocessione di grado; il mutamento di mansioni in pejus; il cambiamento del luogo di lavoro; la riduzione dello stipendio; la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria, ecc.

Inoltre, a beneficio del segnalante in buona fede, sono riconosciute anche la tutela della riservatezza, l'inversione dell'onere della prova e la limitazioni della responsabilità.

Tali misure di protezione si applicano non solo ai segnalanti ma anche ai cosiddetti "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

6.8 Il canale interno di segnalazione di Vivisol

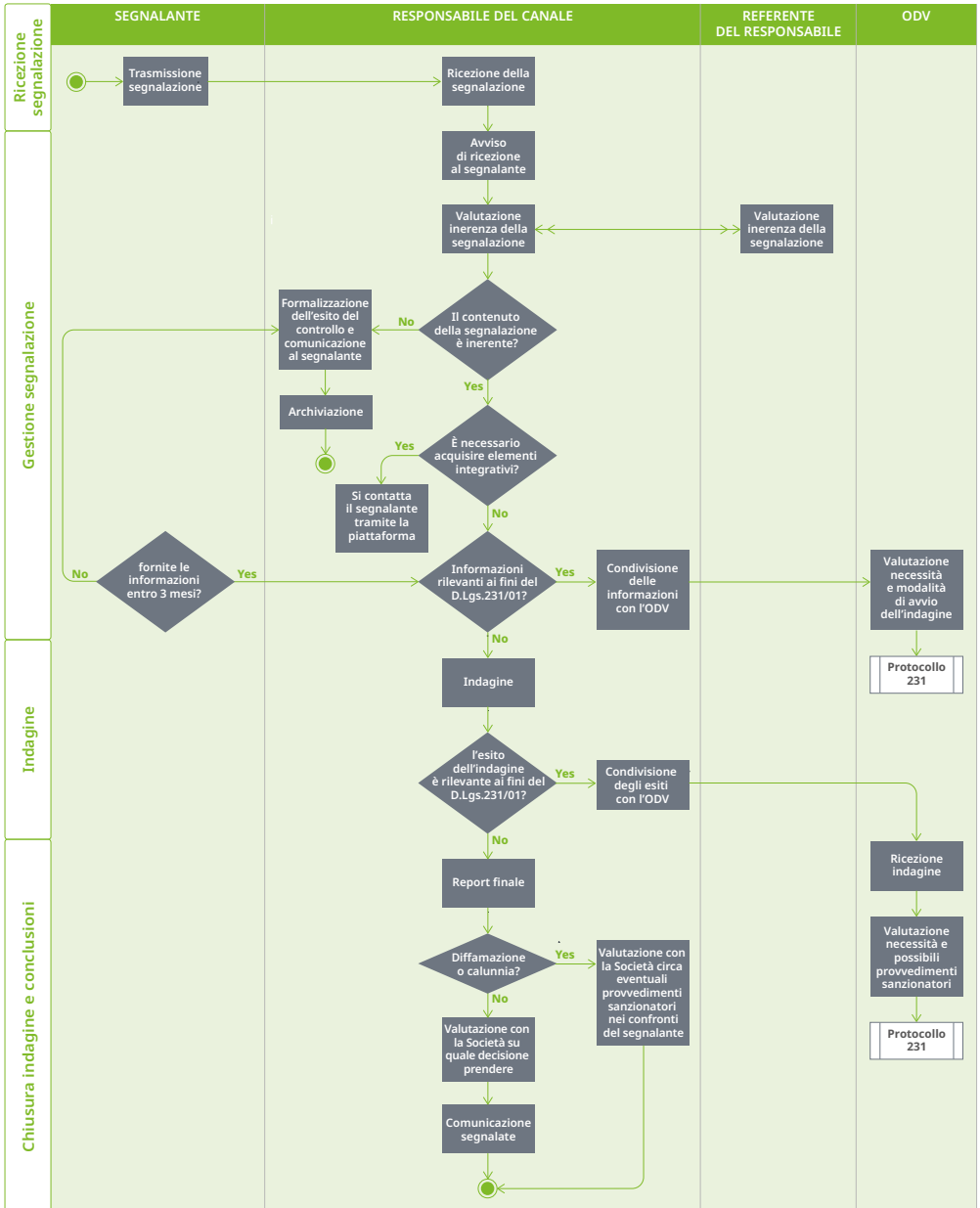
Vivisol ha previsto un canale interno di segnalazione che il whistleblower deve utilizzare per la trasmissione delle informazioni sulle violazioni. L'utilizzo di tale canale permette una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni. Tale scelta risponde al principio di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa nonché di miglioramento della propria organizzazione. La piattaforma "@Whistleblowing", di proprietà della società BDO (certificata ISO 27001) è facilmente accessibile al link <https://digitalroom.bdo.it/solgroup>.

Il canale prevede la trasmissione delle segnalazioni sia attraverso la modalità scritta che orale, oltre a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore (ove presente), delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata con la segnalazione o successivamente.

Tutti i soggetti compresi nell'ambito di applicazione del D.lgs 24/2023 che nello svolgimento dei propri compiti vengano a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità posti in essere da soggetti che hanno a vario titolo rapporti con Vivisol, sono tenuti ad attivare la "Procedura Whistleblowing per le Società italiane del Gruppo SOL", approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2023, disponibile sulla Intranet aziendale, nonché a questo indirizzo <https://digitalroom.bdo.it/solgroup/Docs/SOL/procedura.pdf>, applicabile a tutte le società controllate direttamente o indirettamente da SOL S.p.A. rientranti nel perimetro del D.Lgs. 24/2023.

La gestione del canale interno è affidata, per tutte le società del Gruppo SOL in Italia rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 24/2023, al Responsabile Corporate della Funzione di controllo interno (Responsabile del Canale) che a sua volta è supportato dalla figura del "Referente del Responsabile" (esterno, individuato nella società esterna BDO Advisory Services srl) e, ove necessario, delle specifiche funzioni aziendali interne, a seconda di quanto previsto dall'iter Operativo di gestione delle segnalazioni (Capitolo 8.4 della Procedura Whistleblowing). Di seguito è riportato il diagramma di flusso corrispondente all'iter operativo di gestione delle segnalazioni.

Iter operativo di gestione delle segnalazioni



6.9 Protocollo 231

Il presente Protocollo 231 regola, unitamente alla procedura whistleblowing la gestione delle Segnalazioni aventi per oggetto i reati contemplati dal D. Lgs. 231, ricevute via la piattaforma web “@whistleblowing”.

Secondo quanto previsto dalla procedura Whistleblowing, le segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Modello e/o configuranti la commissione o tentativo di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 (“**Segnalazioni**” e/o “**Segnalazione**”), saranno indirizzate all’ODV, che potrà avviare autonomamente il Protocollo 231 “Gestione delle Segnalazioni”.

Contenuto delle Segnalazioni e Principi Generali

Le segnalazioni dovranno avere per oggetto:

- le sole condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231 e del presente Modello circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Il segnalante, in buona fede, viene protetto da ogni forma di ritorsione. Al contrario il segnalante che in mala fede invia una segnalazione consapevolmente falsa può essere soggetto ad un’azione disciplinare in accordo con la normativa del lavoro applicabile.

Invio delle Segnalazioni

Le segnalazioni devono essere inviate mediante la piattaforma web “@whistleblowing”.

Analisi Preliminare e Indagine

Una volta ricevuta la Segnalazione da parte del Responsabile del Canale Whistleblowing, che esegue la valutazione di inerenza della Segnalazione oppure al termine delle indagini, l’ODV coinvolge, a seconda del suo contenuto, la Direzione Affari del Personale e/o la Direzione Affari Legali, definendo un piano di lavoro allo scopo di verificare la fondatezza o meno dei contenuti con il coinvolgimento, se necessario, anche di consulenti esterni e/o esperti a supporto dell’indagine.

Reporting

Alla fine dell’indagine il responsabile del canale Whistleblowing, con il supporto delle Direzioni coinvolte redige un report riepilogativo contenente:

- la descrizione di tutte le attività svolte
- i risultati
- il piano di azione conseguente

Una volta completato il report viene inviato all’ODV.

Archiviazione

Tutte le Segnalazioni, unitamente all'attività di reporting vengono archiviate dall'ODV garantendone tracciabilità e massimo livello di sicurezza, segretezza e confidenzialità.

Azioni Disciplinari

La Società potrà applicare le adeguate misure disciplinari, in accordo con quanto previsto nella Sezione 5, al dipendente che dalle indagini risulti responsabile degli illeciti segnalati o che abbia minacciato o intimidito il segnalante in buona fede.

Nello stesso modo sarà soggetto ad azione disciplinare il segnalante che in mala fede abbia consapevolmente inviato una falsa Segnalazione.

Parte Speciale



Premessa

La Parte Speciale del Modello è suddivisa in Sezioni, ciascuna delle quali tratta tipologie omogenee di reati che, allo stato, coinvolgono la responsabilità amministrativa dell'ente, mettendole in relazione a comportamenti che potrebbero essere messi in atto da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti di VIVISOL, nonché da collaboratori, consulenti e, in genere, soggetti esterni operanti con VIVISOL e/o per VIVISOL sulla base di un rapporto contrattuale (congiuntamente i "Destinatari").

Una Parte ad hoc del Modello è dedicata ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione di norme sulla sicurezza del lavoro.

Il testo integrale degli articoli del codice penale (c.p.) o delle leggi speciali che prevedono i reati in questione sono riportati, raggruppati per ciascuna Sezione che li contempla ed analizza, in un documento che è pubblicato sulla Intranet aziendale, unitamente al testo aggiornato del D.Lgs. 231/2001 e che costituisce parte integrante del Modello.

Funzione della parte speciale del Modello

Obiettivo della Parte Speciale del Modello è di fornire le indicazioni necessarie affinché tutti i Destinatari adottino regole di condotta tali da prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Nella Parte Speciale del Modello vengono:

- a. individuate, con riferimento al singolo reato, le **"Aree di attività a rischio"**, denominate anche **"Attività sensibili"**;
- b. indicate o richiamate le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. individuati gli strumenti che necessitano all'ODV e, ove previsto, ai Responsabili delle Funzioni Aziendali che cooperano con l'ODV per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte dai Destinatari in conformità a quanto previsto, oltre che dalla legislazione vigente, dal Codice Etico adottato dalla Società, anche dal Sistema di Controllo Esistente, dal Modello 231 e dai Protocolli 231 in esso contenuti.

L'identificazione delle operazioni maggiormente significative che vengono svolte nelle aree indicate in ciascuna Sezione è necessaria affinché vengano garantiti il loro continuo monitoraggio, la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni, il controllo delle risorse economiche e finanziarie ed il flusso informativo nei confronti dell'ODV.

Al fine di monitorare con continuità le attività sensibili, l'ODV:

- a. individua di volta in volta, con apposita Norma i **Referenti delle Operazioni a Rischio ("ROR")** per ciascuna "Attività sensibile" definendo le modalità, i tempi e gli strumenti con i quali i "ROR" provvedono a informare l'ODV delle operazioni condotte (**Report riepilogativi o "RR"**);
- b. analizza i RR, evidenziandone le eventuali anomalie;
- c. attua gli opportuni controlli chiedendo, dove necessario, chiarimenti, spiegazioni o ulteriore documentazione;
- d. accerta che la compilazione degli RR sia sempre coerente ed omogenea;
- e. verifica, anche con il supporto di altre funzioni aziendali, che le Operazioni siano state compiute nell'ambito delle deleghe effettivamente conferite;
- f. verifica, anche con il supporto di altre funzioni aziendali, la presenza e la validità delle clausole contrattuali inserite nei contratti con consulenti, collaboratori, fornitori, etc.;
- g. verifica l'attuazione dei meccanismi sanzionatori laddove vengano accertate violazioni del Modello o delle regole comportamentali prescritte;
- h. indica le eventuali ed ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie in aggiunta al Sistema di Controllo Esistente.

1. I reati in danno alla Pubblica Amministrazione

1.1 Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La presente sezione 1 della Parte Speciale del Modello si riferisce ai reati che possono essere realizzati contro la Pubblica Amministrazione, così come contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001:

- truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 II n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, 1, c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione (artt. 318-319 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 c.p. ter);
- traffico di influenze illecite, incluse le condotte qualificabili come millantato credito (art. 346 bis c.p.);
- peculato e abuso d'ufficio nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- contrabbando;
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

Sanzioni interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 319, 319 ter comma 1, 321, 322 comma 2 e 4, 317, 319 ter comma 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs 231/01. Nel caso di condanna per i reati di cui all'art. 346 bis oltre alle sanzioni pecuniaria che possono arrivare a 200 quote, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 25 e all'art. 25 comma 5-bis D.Lgs 231/01.

Truffa (art. 640 c.p.)

Commette il delitto di truffa di cui all'articolo 640 del Codice penale, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La truffa è caratterizzata da alcuni elementi, quali l'utilizzo di artifici o raggiri, intesi come qualsiasi tipo di discorso, ragionamento, o artificio volto a far apparire come vero una situazione non riscontrabile nella realtà, al fine di indurre in errore una persona che, di conseguenza, esegue una disposizione patrimoniale subendo, quindi, un danno patrimoniale.

Dalla fattispecie generale di truffa discendono le ipotesi aggravate quali la truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 II n. 1 c.p.) e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); Pertanto, una situazione ipotetica potrebbe essere il conseguimento di fondi percepiti dall'UE per il finanziamento dell'istruzione e della formazione dei dipendenti attraverso la presentazione di documenti rendicontativi falsi, purché il falso documentale sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Dall'avvento del Decreto legge 13/2022, la rubrica dell'articolo 316 bis del Codice Penale è stata modificata: da «malversazione a danno dello Stato» si è passati a «Malversazione di erogazioni pubbliche».

Il D.L. 13/2022 ha, infine, integrato il reato di Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis del Codice penale) con riferimento alle sovvenzioni. Pertanto, alla luce della nuova formulazione del suddetto articolo, la commissione di tale reato si configura qualora la condotta determini anche il percepimento di sovvenzioni, oltre che di contributi, finanziamenti, mutui, nonché le altre ipotesi previamente contemplate dal Codice penale.

Commette il reato di Malversazione di erogazioni pubbliche *“chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste”*.

La condotta consiste nel destinare le erogazioni di cui alla norma a scopi diversi da quelli a cui erano destinate. A differenza, quindi, della truffa, l'erogazione è ottenuta in maniera lecita, ma la destinazione è distorta.

Pertanto, una situazione ipotetica potrebbe essere la destinazione distorta dei fondi percepiti dall'UE per il finanziamento dell'istruzione e della formazione dei dipendenti, al fine di investire in una nuova linea di business.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

Dall'avvento del Decreto legge 13/2022, la rubrica dell'articolo 316 ter del Codice Penale è stata modificata: da «Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato» si è passati a «Indebita percezione di erogazioni pubbliche».

Il D.L. 13/2022 ha, infine, integrato il reato di Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter del Codice penale) con riferimento alle sovvenzioni. Pertanto, alla luce della nuova formulazione del suddetto articolo, la commissione di tale reato si configura qualora la condotta determini anche il percepimento di sovvenzioni, oltre che di contributi, finanziamenti, mutui, nonché le altre ipotesi previamente contemplate dal Codice penale.

Salvo che il fatto costituisca il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis), commette il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Va sottolineato che la responsabilità penale sussiste qualora l'importo indebitamente percepito sia superiore a 3.999,96 euro, altrimenti si applica solo la sanzione amministrativa.

La condotta sanzionabile può derivare sia da una condotta commissiva, quale, ad esempio la presentazione di documenti falsi, sia da una condotta omissiva, se la società omette, ad esempio, informazioni dovute ai sensi delle norme procedurali riguardanti i provvedimenti erogativi.

Pertanto, una situazione ipotetica potrebbe essere l'indebito conseguimento di fondi percepiti dall'UE per il finanziamento dell'istruzione e della formazione dei dipendenti attraverso la presentazione di documenti rendicontativi attestanti un impiego non vero delle risorse.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Ai sensi dell'articolo 640 ter del Codice penale, commette il reato di frode informatica *«chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno»*.

La condanna dell'ente può discendere dalla commissione del reato di frode informatica di cui al suddetto articolo, anche nelle sue ipotesi aggravate quali la frode informatica a danno di un privato (ipotesi accennata successivamente nella sezione 19) o la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Il reato di frode informatica, a differenza della truffa (articolo 640), è caratterizzata da un'induzione in errore di un sistema informatico, piuttosto che l'induzione in errore di una persona. A titolo di esempio, commette il reato di frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico l'ex pubblico ufficiale che, conoscendone le credenziali e le password, accede al sistema informatico della P.A. e modifica i dati relativi ad una gara lanciata per assegnare un appalto d'opera, conseguendo un ingiusto profitto per l'azienda in cui lavora attualmente.

Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.)

Il reato, invece, di frode nelle pubbliche forniture previsto dall'art. 356 del c.p. punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Il dolo previsto è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impiegare, nell'eseguire la fornitura, mezzi, materiali o tecniche diverse da quelle espressamente convenute.

Corruzione

Per corruzione, in senso lato, si intende l'offerta o la promessa o l'accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o di ogni altra utilità in grado di influenzare il ricevente, al fine di indurre o premiare l'esecuzione di una funzione/attività o l'omissione della stessa.

A seconda degli attori, dell'ambito e della tipologia di azione si possono individuare diverse declinazioni del fenomeno corruttivo, sia la "corruzione attiva" (offerta) che la "corruzione passiva" (accettazione), sia nel caso in cui venga coinvolto un soggetto pubblico (corruzione pubblica) che nei rapporti tra soggetti privati (corruzione privata), sia la corruzione finalizzata a far compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) che quella avente per scopo il compimento di un atto del proprio ufficio (corruzione impropria) sia la "corruzione antecedente" che quella "successiva" al compimento degli atti di ufficio, sia la "corruzione ambientale" (o corruzione sistemica) vale a dire un sistema criminoso radicato in maniera tale da assumere i tratti di un fenomeno politico e sociale in determinati contesti nazionali o regionali.

Nel contesto normativo italiano, il fenomeno corruttivo si è tradotto in diverse fattispecie di reato le cui fonti spaziano dal Codice Civile al Codice Penale. Poiché molto spesso le casistiche riconducono a schemi corruttivi a vantaggio anche di enti privati, il legislatore ha richiamato alcune di queste fattispecie all'interno del D.lgs. 231/01.

Concussione (art. 317 c.p.)

Commette il reato di concussione di cui all'articolo 317 del Codice penale «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità».

Per pubblico ufficiale s'intende: coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Per persona incaricata di un pubblico servizio s'intende: *coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.*

Un'importante novità introdotta dalla Legge 190 del 2012 riguarda l'elemento "costrizione", ovvero la coazione fisica o psicologica da parte dell'agente che superi la semplice suggestione. Essa ultima ipotesi, intesa come una forma più blanda di persuasione, è diventata una nuova fattispecie di reato denominata induzione indebita a dare o promettere utilità, annoverata dall'articolo 319-quater del Codice penale.

Rispondono per il reato di concussione, sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, sia la persona che subisce il danno derivante dell'abuso.

Per abuso di ufficio si intende qualsiasi uso di un potere connesso all'ufficio adoperato per conseguire un fine illecito. L'abuso di ufficio può derivare sia di un abuso della qualità, laddove un soggetto si avvalga della sua qualità per costringere altri a dare o promettere, indipendentemente dalla correlazione con atti del proprio ufficio, sia di un abuso dei poteri, qualora il soggetto nonostante abbia legittimità di utilizzare questi poteri, li usa in maniera difforme dallo scopo previsto dalla legge.

Fatte queste premesse, si considera indebita l'effettiva consegna (la dazione) o l'impegno di eseguire una futura prestazione (la promessa) a favore dello stesso agente o di altri, che non è ammessa per legge o per consuetudine. L'oggetto materiale del reato comprende non solo la dazione o promessa di denaro, ma qualsiasi altra utilità che, come già soffermato dalla giurisprudenza, possono consistere anche in uno sconto futuro, pagamento di viaggi, contrattazione di un parente, ecc.

Corruzione impropria - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318)

Commette il reato di corruzione per l'esercizio della funzione il pubblico ufficiale che *«per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa».*

In questo tipo di reato, il pubblico ufficiale riceve la "tangente" per svolgere una funzione che di per sé non è illecita, ma la esercita in virtù di un vantaggio illecito o illegittimo. Un possibile esempio potrebbe essere quello del pubblico ufficiale che accetta la tangente da una società per velocizzare il rilascio di un permesso a cui la società avrebbe comunque diritto.

Corruzione propria - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319)

Commette, invece, il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio *«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa».*

A differenza della corruzione impropria, il reato di cui all'articolo 319 richiede il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, come ad esempio l'omissione di un controllo che doveva essere eseguito.

Istigazione alla corruzione (art. 322)

È ugualmente sanzionato il caso in cui la dazione o la promessa volta a corrompere non sia accettata, in questi casi si configura il reato di istigazione alla corruzione ex art. 322 del Codice Penale. A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 190/2012, anche l'istigazione alla corruzione si è suddivisa in istigazione alla corruzione impropria (art. 322, comma 1, c.p.) e istigazione alla corruzione propria (art. 322, comma 2, c.p.).

Commette il reato di istigazione alla corruzione impropria *«chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata»*.

Mentre invece, si commette il reato di istigazione alla corruzione propria *«se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata»*.

Il reato in esame dichiara punibile un tentativo unilaterale di corruzione, ovvero l'istigazione non accolta.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato di traffico di influenze illecite è stato introdotto dalla Legge 9.1.2019 n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (c.d. "Legge anticorruzione").

Il delitto di "traffico di influenze illecite" punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e di corruzione in atti giudiziari, "sfruttando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità che può prescindere da un valore patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio". Viene punito sia l'intermediario sia il soggetto (es. l'ente, la società) che dà o promette il denaro o l'utilità.

Questo reato ingloba al proprio interno anche quelle condotte prima qualificabili come millantato credito che non rientravano nella 231. Per fare un esempio concreto che renda più agevole comprendere la portata di questo delitto, lo stesso è integrato nell'ipotesi in cui il professionista incaricato della gestione di una pratica

edilizia si faccia dare o promettere da un dipendente della società committente (in astratto SOL SpA) del denaro come prezzo della propria mediazione illecita per ottenere un trattamento di favore da parte del funzionario pubblico dell'ufficio tecnico comunale. Si tratta, in sostanza, di una fattispecie volta a perseguire condotte prodromiche alla consumazione della corruzione.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p)

Con la conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, la fattispecie di cui agli artt. 353 e 353-bis del Codice Penale è stata richiamata anche all'interno del D. lgs. 231/01 integrando l'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In base alle previsioni di cui all'art. 353 c.p, commette un reato di turbata libertà degli incanti "chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti". Tali disposizioni si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Alla luce di ciò, la turbata libertà degli incanti contempla tutte quelle determinate e determinabili ipotesi in cui uno o più individui compromettono il corretto svolgimento di una gara e ciò mediante qualsiasi forma di disturbo in grado di influenzarne la regolarità o di alterarne l'esito.

Occorre sottolineare che la fattispecie in esame si verifica anche nel caso in cui la condotta abbia semplicemente influito sulla regolare procedura della gara, essendo quindi irrilevante l'effettivo raggiungimento del risultato perseguito, essendo sufficiente la mera idoneità degli atti ad influenzare il corretto svolgimento.

Resta inteso che la condotta penalmente rilevante ai fini dell'art. 353 c.p. ha come presupposto oggettivo la pubblicazione del bando di gara, il che determina, a differenza della fattispecie di cui all'art. 353-bis, che tale reato non possa essere configurato neppure nella forma del tentativo prima dell'avvio della procedura di gara, ossia prima della pubblicazione del relativo bando.

Ciò premesso, una volta pubblicato il bando, la condotta illecita consiste nell'impedire o turbare la libertà dell'incanto, licitazione privata o gara che sia, con l'uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (collusioni, doni, promesse o altre modalità). I suddetti mezzi intimidatori o fraudolenti sono stati tassativamente elencati dal legislatore. Pertanto, la condotta richiede che il turbamento o l'impedimento avvengano esclusivamente attraverso le condotte sopra citate.

Si precisa a tale proposito che la nozione di violenza, nell'ambito della turbata libertà degli incanti, non si esaurisce con l'uso della forza fisica, ma comprende qualsiasi atto coercitivo volto a impedire la libera determinazione della vittima. Per quanto riguarda invece il concetto di collusione, esso si riferisce a qualsiasi accordo volto ad influenzare il normale svolgimento delle gare o la libera presentazione delle offerte.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

La conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 ha inserito tra i reati presupposti della responsabilità ex Dl.gs 231 anche il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui all'art. 353 bis c.p. per il quale : *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione”*.

L'intento del legislatore è stato quello di colmare il vuoto legislativo che ricadeva su tutte le condotte illecite equiparabili alla fattispecie di cui all'articolo 353 ma volte ad interferire nella fase di preparazione del bando, quindi prima della sua pubblicazione e ciò a maggior ragione se si considera, come rilevato prima, la che per il reato di turbata libertà degli incanti non è configurabile la fattispecie del tentativo.

Sul piano oggettivo le modalità della condotta sono equiparabili a quelle previste per il reato di turbata libertà degli incanti, la differenza tra queste fattispecie ricade sul piano soggettivo, ovvero sulla sussistenza del dolo specifico (differentemente dal dolo generico richiesto per il reato di cui all'art. 353) di condizionare la scelta del contraente attraverso l'Interferenza nella fase di preparazione della gara o altro atto equivalente mediante l'uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (collusione, doni, promesse o qualsiasi altro mezzo fraudolento).

1.4 Identificazione delle aree di attività a rischio

Tenuto conto delle attività di VIVISOL Srl interessate da rapporti che vengono intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni, sono state mappate le seguenti:

Aree di attività a rischio

1. attività di presentazione di prodotti e servizi presso Enti e Soggetti Pubblici;
2. attività di predisposizione della documentazione e negoziazione dei contratti con i clienti pubblici;
3. attività di manutenzione, controllo, assistenza tecnica degli impianti installati presso i clienti pubblici;
4. richiesta, percezione e gestione di finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici;
5. rapporti con la Pubblica Amministrazione in merito alla costituzione di nuove branches, joint venture, fusioni e/o acquisizioni, acquisto di beni pubblici;
6. richiesta di autorizzazioni, permessi, licenze e concessioni alle Pubbliche Amministrazioni e gestione delle relative visite ispettive;
7. adempimenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
8. rapporti e comunicazioni con gli Enti pubblici in materia di lavoro e previdenza;

9. gestione degli adempimenti connessi con la tenuta dei libri sociali (vidimazione, etc) e dei rapporti con i funzionari pubblici preposti;
10. adempimenti fiscali e rapporti con gli uffici tributari e doganali e con la Guardia di Finanza;
11. attività di relazioni istituzionali laddove il consulente si ponga come intermediario tra l'azienda e il soggetto dotato di poteri pubblici.

Si è provveduto inoltre all'identificazione di quei processi aziendali cosiddetti "strumentali" o "di supporto" che, pur non prevedendo direttamente rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, possono comunque agevolare la commissione dei reati oggetto della presente sezione.

Processi strumentali o di supporto individuati sono riconducibili alla gestione di:

1. flussi monetari e finanziari;
2. consulenze ed incarichi professionali;
3. approvvigionamenti, manutenzioni ed affidamento lavori;
4. contabilità di commessa;
5. attività di selezione ed assunzione del personale;
6. rimborsi spese e anticipi ai dipendenti;
7. donazioni, sponsorizzazioni e liberalità;
8. crediti e piani di rientro.

L'attività di mappatura ha comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte e l'analisi critica del Sistema di Controllo Esistente e, di conseguenza, la sua implementazione.

L'attività di integrazione e/o implementazione delle Norme e delle Procedure ai sensi del D.Lgs 231/2001 è avvenuta e continuerà ad avvenire con le modalità e gli strumenti previsti dal Sistema di Controllo Esistente e sotto la guida, il coordinamento ed il controllo dell'ODV.

1.5 Principi di comportamento

Premesso che le attività svolte da VIVISOL Srl in tale ambito ed in particolare quella prevalente della partecipazione a gare pubbliche per la fornitura di beni e/o servizi sono già ben regolamentata da Procedure interne che tengono conto dei principi del D.Lgs 231/2001, si riportano qui di seguito le regole fondamentali di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In generale:

- a. nello svolgimento della loro attività i Destinatari devono conoscere e rispettare:
 - i. la normativa applicabile;
 - ii. il Codice Etico;
 - iii. il Sistema di Controllo Esistente;
 - iv. il Modello;
 - v. il Codice Anticorruzione
- b. i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi sempre ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza;
- c. i Destinatari devono evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare, comportamenti tali da poter determinare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto espresso divieto, in Italia e all'estero, di:

- a. elargire denaro o altri beni, offrire vantaggi economici impropri a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione;
- b. offrire o accettare qualsiasi bene, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- c. offrire omaggi o atti di cortesia, a meno che non siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti, né da poter essere interpretati come atti ad acquisire vantaggi illeciti o indebiti;
- d. esaminare o proporre opportunità di impiego o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- e. sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- f. influenzare impropriamente le decisioni delle funzioni interessate, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio;
- g. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i. porre in essere comportamenti integranti le fattispecie di reato su menzionate o comunque potenzialmente idonee a diventarlo;

- j. porre in essere qualsiasi comportamento in conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in virtù di quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

1.6 Monitoraggio delle operazioni più significative a rischio

All'interno delle aree di attività a rischio e dei processi strumentali si sono identificate quali maggiormente significative le seguenti operazioni:

- partecipazione a gara pubblica, qualunque sia la forma adottata dalla Pubblica Amministrazione che la indice;
- stipula di contratti di consulenza;
- richiesta di finanziamenti pubblici in Italia ed all'estero;
- apertura e chiusura conti correnti;
- assunzione di personale;
- partecipazione a Convegni;
- verifiche ispettive da parte delle Autorità.

che devono pertanto essere oggetto di segnalazione all'ODV in presenza di anomalie e comunque periodicamente attraverso la trasmissione dei "RR".

2. I reati informatici

2.1 Le fattispecie dei reati informatici e del trattamento illecito dei dati

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelle contemplate dall'art. 24 -bis del D.Lgs 231/01 e quindi i reati di:

- falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Il 1° febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge 238/2021, contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Legge Europea 2019/2020, che ha apportato modifiche al Codice penale e, di conseguenza, ad alcuni dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001, tra cui i reati di cui all'art. 24 bis, in materia di reati informatici e trattamento illecito dei dati.

Alla luce di ciò, la rubrica degli articoli 615 quater, 615 quinquies e 617 quinquies del Codice penale è stata modificata al fine di ampliare l'elenco dei comportamenti sanzionabili, come di seguito evidenziato:

- *da «detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici» si è passati a «Detenzione, diffusione e **installazione abusiva di apparecchiature**, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici» (art. 615 quater c.p.);*

- da «diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico» si è passati a «**Detenzione**, diffusione e **installazione** abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico» (art. 615 quinquies c.p.);
- da «installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche» si è passati a «**Detenzione, diffusione e installazione** abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)».

I sopra menzionati reati rientrano pertanto con la nuova rubrica nell'art. 24 bis del D.lgs 231/2021 quali reati presupposto in materia di reati informatici e trattamento illecito dei dati.

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, ter, quater quinquies, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera a), b), c) D.Lgs 231/01; nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 615 quater, quinquies, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera b), e) D.Lgs 231/01; nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 491 bis, 640 quinquies, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera c), d), e) D.Lgs 231/01.

2.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

L'art. 24 bis del D.Lgs 231/01 è stato introdotto dall'art. 7 della Legge n. 48 del 18 marzo 2008 con cui è stata recepita la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla "criminalità informatica".

Sono state mappate le attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione di tali reati:

Aree di attività a rischio

1. attività di predisposizione della documentazione e negoziazione dei contratti (es. gare pubbliche);
2. richiesta, percezione e gestione di finanziamenti;
3. richiesta di autorizzazioni, permessi licenze e concessioni;
4. adempimenti nei confronti della Autorità Pubbliche di Vigilanza;
5. rapporti e comunicazioni con enti pubblici;
6. redazione dei bilanci;
7. adempimenti fiscali e connessi alla tenuta di libri sociali.

In tale ambito le predette attività si ritengono sensibili quando, per il loro compimento, si ricorre in tutto o in parte all'utilizzo di sistemi informatici propri o si può accedere a sistemi informatici di terze parti.

Processi strumentali o di supporto

Gestione e protezione:

1. del profilo utente e del processo di autenticazione;
2. della postazione di lavoro;
3. delle reti informatiche.

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati informatici di cui sopra.

Sulla base di ciò il rischio di commissione appare pertanto remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

3. I reati contro la fede pubblica

3.1 Le fattispecie dei reati contro la fede pubblica

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelle contemplate dall'art. 25 bis del D.Lgs 231/01 e quindi:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori in carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs 231/01 per una durata non superiore ad un anno.

3.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

La commissione dei reati contro la fede pubblica presuppone, in maniera rilevante, il maneggio di monete, carte di pubblico credito e/o valori di bollo. Posto che il maneggio di monete, carte pubbliche di credito e/o valori di bollo e loro messa in circolazione sono del tutto estranee alle attività di VIVISOL le cui transazioni in denaro (incassi e pagamenti) sono estremamente esigue sia in numero che in valore, si ritiene che il rischio di commissione di questi reati sia del tutto remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

In ogni caso le verifiche effettuate hanno evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente ed il rispetto dei principi contenuti nel Codice etico garantiscono la sostanziale copertura dei rischi, pur limitati, per quanto ai sensi del D.Lgs 231/01.

Quanto ai reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento introdotti con la legge 23 luglio 2009 N. 99 si rileva che il legislatore ha voluto colpire aziende istituzionalmente dedite alla produzione di prodotti contraffatti nonché alla commercializzazione di tali prodotti, anche importati; il che non è normalmente il caso di VIVISOL.

Ciò premesso sono state comunque mappate le seguenti

Aree di attività a rischio:

- 1) acquisto/vendita di beni e servizi, contratti di licenza e di rivendita.

Sono stati altresì individuati i seguenti

Processi strumentali o di supporto:

- 1) gestione flussi monetari;
- 2) stipula e sottoscrizione di contratti, scelta delle controparti, definizione delle clausole contrattuali verifica certificazioni, brevetti e marchi.

4. I reati societari

4.1 Le fattispecie dei reati societari

La sezione 4 della Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari di cui agli artt. 25 ter D.Lgs 231/2001 ed è rivolta in particolar modo agli Amministratori, ai Sindaci, al Direttore Generale, ai Direttori Centrali, all'Investor Relator e al Dirigente preposto alla redazione dei dati contabili e a tutti coloro che operano nelle aree e nei processi ritenuti sensibili secondo quanto qui di seguito indicato (soggetti tutti definiti nel prosieguo della Sezione come i "Destinatari").

Si riporta qui di seguito l'elenco dei reati previsti agli artt. 25 ter e 25 sexies del D.Lgs 231/2001:

1. false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.);
2. impedito controllo (art. 2625 c.c.);
3. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
4. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
5. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
6. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
7. omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
8. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
9. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
10. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
11. aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
12. ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
13. estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.);
14. false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/23).

4.2 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/23)

Il Decreto Legislativo n. 19/2023 ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva Europea 2019/2021, volta ad armonizzare la legislazione comunitaria sulle operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione e scissione, così da garantire un adeguato livello di protezione sociale per i soggetti coinvolti.

L'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 19/2023 comprende le operazioni societarie transfrontaliere e le operazioni societarie internazionali.

La nozione di **operazione transfrontaliera** è reperibile nell'articolo 1 lettera f del D. Lgs 19/2023 e comprende le operazioni societarie avente oggetto *«una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea»*.

Diversamente, la nozione di **operazione internazionale** risale all'articolo 1 lettera g del D. Lgs 19/2023 e riguarda le operazioni societarie relative ad *«una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea»*.

Pertanto, al fine di prevenire la realizzazione di operazioni societarie con finalità abusive o fraudolente, sono stati rafforzati gli obblighi a carico dei soggetti coinvolti nelle operazioni societarie transfrontaliere ed internazionali, anche attraverso l'attribuzione della responsabilità penale.

Alla luce di ciò, l'art. 54 del D.lgs. 19/2023 ha introdotto il nuovo reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, nonché la responsabilità amministrativa degli enti, di cui all'art. 55, a fronte di un'eventuale commissione di tale reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il nuovo reato è, quindi, posto a tutela del rispetto della disposizione di cui all'art. 29 del D.Lgs 19/2023, che prevede i requisiti per il rilascio del cd. Certificato preliminare, documento attraverso il quale l'autorità competente (in Italia, il notaio) attesta il corretto adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione.

Secondo quanto disposto dall'art. 29, per ottenere il cd. Certificato preliminare, la società italiana partecipante all'operazione deve procedere alla richiesta allegando una serie di documenti, quali il progetto di fusione, la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto, la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni relative ai debiti previsti quando dall'operazione risulta una società soggetta alla legge di altro stato, nonché tutti gli altri documenti elencati dalla lettera "a" alla lettera "i" dell'articolo di cui sopra.

Sulla base della documentazione inoltrata, il notaio verifica il regolare adempimento di tutti gli obblighi preliminari previsti dall'articolo 29 e, se ritiene che le condizioni previste dalla legge siano soddisfatte, rilascia il certificato preliminare entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

Ciò premesso, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 54 è volta a punire chiunque, **al fine di indurre un'apparente sussistenza dei requisiti per il rilascio del certificato preliminare, falsifichi o alteri i documenti, dichiari informazioni non veritiere o ometta informazioni rilevanti**.

Pertanto, la condotta sanzionabile può derivare sia da una condotta commissiva, quale, ad esempio, la falsificazione del documento attestante il pagamento dei debiti (di cui all'art. 29 lett. g), sia da una condotta omissiva, se la società omette, ad esempio, informazioni rilevanti ai fini della fusione relative alle società controllanti, controllate o collegate (di cui all'art. 29 lett. i).

Va notato che, sia nell'ipotesi commissiva sia nell'ipotesi omissiva, vi è la necessità di verificare il dolo specifico del soggetto che compie la condotta delittuosa, ovvero l'intento di simulare specificatamente un'apparente regolarità documentale al fine di ottenere il certificato preliminare.

Emerge, quindi, che l'introduzione del nuovo reato presupposto ha comportato la necessità di una particolare attenzione da parte di Vivisol nella valutazione e misurazione del rischio finalizzata a dirimere la possibilità di commissione di un eventuale reato, come si evince dalla sezione che segue.

4.3 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Anche in questo ambito sono state mappate le aree di attività ritenute più a rischio con relativa individuazione dei processi strumentali potenzialmente associabili alla commissione di detti reati.

Si precisa che la maggior parte delle attività svolte da VIVISOL Srl in tale ambito sono già regolamentate da norme e procedure interne ritenute conformi alle prescrizioni del D.Lgs 231/2001.

Ciò a maggior ragione se si considera che la capogruppo SOL S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano e da tempo ha quindi adempiuto alla normativa speciale in materia diffondendone l'applicazione anche alla controllata VIVISOL che, per una serie di attività e specificatamente per quelle rientranti in quest'ambito (attività amministrative, contabili e finanziarie) si avvale dell'organizzazione di SOL S.p.A.

Ciò premesso sono state mappate le seguenti **Aree di attività a rischio**:

1. predisposizione delle situazioni contabili periodiche e del bilancio d'esercizio, di quello consolidato e delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie;
2. rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
3. adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti.

Sono stati altresì individuati i seguenti **Processi strumentali o di supporto**:

1. predisposizione del bilancio civilistico e delle situazioni infrannuali, del bilancio consolidato e delle situazioni straordinarie;
2. gestione delle operazioni straordinarie;
3. gestione dei rapporti con Soci, Sindaci e Revisori;
4. predisposizione della documentazione per C.d.A. e Assemblea;
5. gestione della sicurezza dei sistemi informativi.

A seguito dell'attività di mappatura e del confronto con l'attuale Sistema di Controllo Esistente e con le regole della Corporate Governance aziendale, si è potuto

constatare che l'insieme degli strumenti esistenti completati dal Codice Etico e dai Principi comportamentali infra indicati garantiscono la sostanziale copertura anche del rischio di commissione di questi reati ai sensi del D.Lgs 231/2001.

4.4 Principi di comportamento

Si riportano qui di seguito, in dettaglio, le regole fondamentali di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi nell'espletamento delle attività inerenti la gestione sociale.

In generale, i Destinatari devono conoscere e rispettare:

- il Sistema di Corporate Governance di VIVISOL contenuto nello Statuto Sociale, nel Regolamento dell'Assemblea, nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione, nella Procedura inerente gli obblighi informativi a carico dei soggetti rilevanti per le operazioni effettuate sulle azioni emesse da VIVISOL o su altri strumenti finanziari di VIVISOL negli ulteriori documenti che fossero approvati dagli Organi Sociali e a disposizione di tutti in quanto pubblicati sul sito web aziendale;
- l'insieme delle Comunicazioni, Istruzioni, Norme e Procedure emesse, in particolare, dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza e dalle sue articolazioni;
- la normativa nazionale e internazionale applicabile, ivi compresi i Regolamenti emessi dalla Consob e dalla Borsa Italiana S.p.A.

In particolare è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente considerati, integrino le fattispecie di reato di cui all'art. 25 ter del D.Lgs 231/2001.

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle Operazioni e processi a rischio sopra esaminati sono pertanto tenuti:

- a. al rispetto delle norme inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni nelle attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
 - b. a garantire la massima e tempestiva collaborazione agli organismi di controllo interni ed esterni per il miglior espletamento dei loro compiti;
 - c. ad assicurare il regolare funzionamento dell'Assemblea, garantendo sempre la libera formazione della volontà assembleare in sede di deliberazione;
 - d. ad assicurare il regolare funzionamento della Società e di tutti gli organi sociali, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge;
 - e. al rispetto dei principi della veridicità, chiarezza e trasparenza nella formazione e presentazione dei documenti da presentare all'Assemblea;
2. a garantire un comportamento corretto e veritiero nei confronti degli organi di stampa ed informazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge e dalle esistenti Norme, Procedure e Regolamenti aziendali;

3. al rispetto delle norme di legge poste a tutela dell'integrità patrimoniale sociale, nonché a garantire che nelle varie operazioni sociali non vengano lesi gli interessi di creditori, soci e terzi in genere.

4.5 Protocolli 231

A supporto delle Procedure già esistenti nell'ambito delle aree di attività a rischio e dei processi strumentali di cui al precedente paragrafo 4.2 si è ritenuto opportuno creare due specifici Protocolli 231 che rafforzino ulteriormente la regolamentazione relativa alle Operazioni di "redazione dei bilanci e di altre comunicazioni sociali" e di "operazioni sul capitale sociale" e ciò al fine di garantire ulteriormente il bene giuridico già oggetto di tutela delle norme penali che disciplinano i reati societari, prevenendone nel contempo la loro commissione.

Protocollo 231 per l'Operazione di redazione dei bilanci e delle comunicazioni Sociali

Il presente Protocollo trova applicazione unitamente alle Norme e Procedure già esistenti in tutti i casi in cui VIVISOL si trovi a redigere bilanci (infra-annuali ed annuali), relazioni ed altre comunicazioni sociali.

La redazione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste per legge deve essere realizzata nel rispetto delle leggi stesse e delle esistenti procedure aziendali.

In particolare, nell'ambito delle operazioni di cui sopra, i Destinatari di volta in volta coinvolti dovranno provvedere:

1. alla sottoscrizione di una dichiarazione di veridicità e completezza di tutte le dichiarazioni trasmesse qualora i Destinatari siano coloro che, in qualità di Responsabili di Funzione/ di Branch, o di Amministratori di Società controllata, debbano fornire dati ed informazioni relative al bilancio, al bilancio consolidato o ad altre comunicazioni sociali;
2. alla comunicazione sistematica all'ODV di qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire alla Società di revisione nominata da VIVISOL o a società ad essa collegata, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio;
3. alla comunicazione all'ODV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione.

Tutto il personale a qualsiasi titolo coinvolto nelle Operazioni di cui al presente Protocollo è tenuto ad osservare le modalità in questa sede esposte, nonché Norme, Procedure esistenti e norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Modello 231.

Protocollo 231 per le Operazioni sul capitale sociale

Il presente Protocollo trova applicazione unitamente alle Norme e Procedure già esistenti in tutti i casi in cui VIVISOL si trovi ad effettuare Operazioni sul capitale sociale.

Tutte le Operazioni sul capitale sociale e, più in generale, tutte le operazioni societarie, quali a titolo esemplificativo le operazioni di fusione, scissione, acquisto di azioni proprie, nonché quelle di acquisto e cessione di partecipazioni, realizzate anche nell'ambito del Gruppo, devono avvenire, al fine di garantire la massima tutela del capitale sociale, dei creditori, soci e terzi, nel rispetto delle procedure esistenti, della normativa specifica sul Market Abuse e dei presidi adottati dalla Società al riguardo.

In particolare, nell'ambito delle operazioni di cui sopra, i Destinatari di volta in volta coinvolti dovranno operare nel rispetto delle specifiche procedure autorizzative per comunicati stampa, acquisto e vendita di azioni proprie e/o di altre Società etc. Tutto il personale a qualsiasi titolo coinvolto nelle Operazioni di cui al presente Protocollo è tenuto ad osservare le modalità in questa sede esposte, nonché le Norme e le Procedure esistenti e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Modello 231.

5. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati contro la personalità individuale

Questa sezione è dedicata alla trattazione dei reati di cui all'art. 25 quater come qui di seguito indicati

5.1 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

5.1.1 Fattispecie

L'art. 3 della Legge 7/03 di ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 ha introdotto l'art. 25 quater del D.Lgs 231/01. La norma non elenca specificatamente la fattispecie dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, al terzo comma, i delitti posti in essere in violazione da quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Quanto ai reati richiamati dal primo comma dell'art. 25 quater riportiamo tra gli altri i reati di:

1. associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
2. attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
3. sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 c.p.).

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma in ogni caso volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi ecc.

Sanzioni Interdittive: se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di questi reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 D.Lgs 231/01.

5.1.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

La commissione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico possono astrattamente concretizzarsi negli ambiti in cui assume rilevanza centrale il settore finanziario e, quindi, l'attività di gestione degli investimenti con, a supporto, processi strumentali quali:

1. la gestione dei flussi monetari e finanziari;

2. l'affidamento di consulenze ed incarichi professionali;
3. la gestione della contabilità di commessa;
4. le donazioni, sponsorizzazioni e liberalità.

L'attività di analisi della fattispecie di reato ha consentito di poter escludere il potenziale rischio di verifica dei reati di cui all'art. 25 quater. e che quindi che non vi sia la necessità di una specifica mappatura né di predisporre presidi specifici.

5.2 Il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Per completezza si precisa che l'art. 25 quater -1 estende l'ambito di applicazione del D.Lgs 231/01 anche al reato di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.). Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico prevalente di consentire o agevolare la commissione di questo delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 D.Lgs 231/01.

La ratio della norma è quella di sanzionare gli enti (ospedali, cliniche, organizzazioni onlus, etc.) che si rendano disponibili ad esercitare tale pratica. Tenuto conto del business di VIVISOL si ritiene ovviamente di poter escludere il rischio di verifica di questo reato.

5.3 Reati contro la personalità individuale

5.3.1 Fattispecie

Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale sono quelle contemplate dall'art. 25 quinquies e quindi:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater);
- pornografia virtuale (art. 600 quater. 1);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis);
- adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.).

Il D.lgs 39/2014 ha introdotto il reato di adescamento di minorenni quale nuovo reato presupposto in materia di reati contro la personalità individuale.

Le Legge 238/2021, contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Legge Europea 2019/2020, ha rubricato il nuovo art. 600 quater come "detenzione o accesso di materiale pornografico" in luogo della precedente rubrica "detenzione di materiale pornografico".

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 600, 600 bis comma 1, 600 ter comma 1/2, 601, 602, 603 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per la durata non inferiore ad un anno D.Lgs 231/01.

5.3.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

L'attività di analisi delle fattispecie di reato ha consentito di poter escludere il potenziale rischio di verifica di questi reati, la cui probabilità di commissione potrebbe invece essere ben più elevata per imprese operanti nel settore editoriale o dell'audiovisivo, dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, dell'organizzazione di viaggi.

Il sistema di controllo esistente presso VIVISOL – soprattutto in materia di utilizzo degli strumenti informatici e tutela del lavoro - è in ogni caso già in grado di garantire la copertura dai rischi di commissione di tali reati ivi compresi quelli di pornografia virtuale e riduzione in schiavitù.

6. I reati di abusi di mercato

6.1 Le fattispecie dei reati

La sezione 5 è dedicata alla trattazione dei reati di abusi di mercato ed è in particolar modo rivolta a: Amministratori, Sindaci, Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Direttori Centrali, Investor Relator e Dirigente preposto alla redazione dei dati contabili, Referenti VIVISOL per i rapporti con Consob e Borsa Italiana, Preposti alla funzione di Controllo Interno di VIVISOL ed inoltre ai responsabili della gestione dei servizi finanziari e di tesoreria, ai responsabili dei servizi di contabilità generale e della redazione del bilancio, ai responsabili dei servizi che curano la redazione dei bilanci consolidati del gruppo VIVISOL, ai responsabili dei servizi che curano le attività di budgeting, controllo costi e pianificazione, ai responsabili dei servizi che curano le attività di gestione e di auditing amministrativo, ai responsabili dei servizi che curano l'attività di gestione e di recupero del credito, alle persone che operano nell'Ufficio Affari Legali e Societari (di seguito i "Destinatari").

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelle contemplate nell'art. 25 sexies ovvero:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs 58/1998 – d'ora in poi anche "TUF");
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

A seguito della Legge europea 2019/2020, la Legge 238/2021 ha riscritto integralmente l'art 184 del TUF, precedentemente rubricato come "Abuso di informazioni privilegiate" e ora intitolato "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate" raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate".

Tale modifica, oltre a rafforzare le sanzioni già previste avverso il soggetto che commette uno degli atti di cui al comma 1 dell'art. 184, in funzione delle informazioni privilegiate di cui dispone per ragioni legate alla propria attività lavorativa (i cosiddetti *primary insiders*), ha esteso la responsabilità penale anche ai soggetti che commettono reati attraverso le informazioni privilegiate a cui accedono per motivi diversi da quelli stabiliti ai commi 1 e 2, (c.d. *Secondary Insiders*).

Alla luce di ciò, la commissione del reato di cui all'art. 184, che in precedenza si caratterizzava soprattutto dalla connessione funzionale esistente tra l'attività svolta dall'insider e l'informazione privilegiata ex art. 184 comma 1 e 2, si è allargata fino a comprendere i soggetti che per altri motivi accedono a informazioni privilegiate indipendentemente dal fatto che appartengano ad un organo di amministrazione, direzione o ad una determinata funzione, ex. art. 184 comma 3.

Pertanto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 184, la “modalità di acquisizione” delle informazioni privilegiate ottenute è divenuta irrilevante ai fini della sussistenza del reato presupposto, poiché l'insider primario (ovvero chi accede alle informazioni privilegiate in funzione della propria attività lavorativa) e l'insider secondario (chi accede alle informazioni privilegiate per altri motivi) sono stati accomunati nell'ambito di applicazione della stessa condotta delittuosa.

6.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

La commissione dei reati di abusi di mercato può concretizzarsi nelle aree di attività a rischio che si riportano qui di seguito unitamente ai processi strumentali di supporto sempre qui di seguito richiamati

Aree di attività a rischio:

1. comunicazioni al Mercato o a terzi di notizie o informazioni circa i fatti che avvengono nella sfera di attività aziendale secondo quanto previsto dalla legge o per decisione della società;
2. comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 181 del TUF;
3. operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla società o di altri strumenti finanziari ad esse collegate.

Processi strumentali o di supporto:

1. processo di gestione delle informazioni privilegiate;
2. redazione di documenti informativi, comunicati ed ogni altro materiale informativo destinato ad investitori, pubblico in generale, analisti finanziari;
3. comunicazione obbligatoria al mercato;
4. predisposizione del bilancio civilistico e consolidato.

A seguito dell'attività di mappatura nonché del confronto con l'attuale Sistema di Controllo Esistente e con le regole della Corporate Governance aziendale si è potuto constatare come l'insieme degli strumenti già in atto completati dal Codice Etico, dalla Procedura “per il trattamento delle informazioni privilegiate” e dalla Procedura inerente “gli obblighi informativi a carico dei soggetti rilevanti per le operazioni effettuate sulle azioni SOL o su altri strumenti finanziari” garantisca la copertura dei rischi ai sensi del D.Lgs 231/01.

A supporto ed integrazione si è ritenuto in ogni caso opportuno creare in questa sede:

- specifici principi di comportamento da attuare nell'ambito delle Operazioni di "acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla società o di altri strumenti finanziari ad esse collegate";
- specifico Protocollo per le Operazioni di "gestione delle informazioni privilegiate".

6.3 Principi di comportamento

La presente sezione prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che individualmente o collettivamente considerati integrino le fattispecie di cui all'art. 25 sexies.

In particolare i Destinatari coinvolti nell'Operazione di "acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla società o di altri strumenti finanziari ad esse collegate" sono tenuti ad astenersi dal:

1. effettuare operazioni che vengono mostrate al pubblico per fornire l'apparenza di un'attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario;
2. inserire ordini senza intenzione di eseguirli, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi);
3. acquistare o vendere strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato con l'intenzione di dare esecuzione ad operazioni simulate o artificiali;
4. colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico;
5. concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari di VIVISOL scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi;
6. concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati;
7. concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico, in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari, della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi;

8. diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet o tramite qualsiasi altro mezzo;
9. aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico.

Protocollo per l'Operazione di gestione delle informazioni privilegiate

Il presente Protocollo trova applicazione, integrandola, unitamente alla specifica Procedura già esistente in tutti i casi in cui i Destinatari si trovino a gestire informazioni privilegiate.

Ciascun Destinatario coinvolto in tale Operazione adeguerà quindi il proprio comportamento anche a quanto esposto nel presente Protocollo.

La gestione delle informazioni privilegiate deve essere improntata ai principi qui di seguito definiti:

- livelli autorizzativi definiti;
- tracciabilità della documentazione;
- attività di controllo.

A tal fine i procedimenti mediante i quali vengono assunte le decisioni – in particolare quelle sulla rilevanza dei fatti oggetto delle informazioni – devono essere ricostruiti in modo tale che sia sempre garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno ispirate. I documenti riguardanti le informazioni privilegiate o destinate a divenirlo devono sempre essere archiviati e conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non permettere modificazioni successive se non con apposita evidenza.

I Destinatari devono adottare ogni misura idonea ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno di VIVISOL di informazioni privilegiate o destinate a diventarlo. Misure idonee possono essere anche dichiarazioni di impegno a rispettare la riservatezza delle informazioni stesse, rilasciate dalle persone che hanno legittimo accesso alle informazioni.

7. I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio

La presente sezione è dedicata alla trattazione dei reati di cui all'art. 25 -octies del D.lgs 231/01 e quindi i reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p);
- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

In attuazione della Direttiva UE 2018/1673, il D. Lgs. 195/2021 ha ampliato l'ambito di operatività dei reati di cui sopra inserendo sia i reati contravvenzionali (in relazione alla commissione dei delitti di ricettazione, reimpiego, riciclaggio e autoriciclaggio) che i delitti colposi (per quanto riguarda la commissione di riciclaggio e autoriciclaggio) nel novero dei reati presupposto al riciclaggio di denaro in *sensu lato*.

Sanzioni interdittive: Nel caso di condanna per i reati di cui sopra si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.lgs 231/01 per una durata non superiore a due anni.

7.1 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

7.1.1 Fattispecie dei reati

Con il D.lgs 231/07 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio") il legislatore ha dato attuazione alla direttiva CE 60/2005 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (III direttiva antiriciclaggio).

L'art. 63 III comma del Decreto Antiriciclaggio introduce nel D.lgs 231/01 l'art. 25 octies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai suddetti reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ("Reati di Riciclaggio").

Il corpo normativo in materia di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio – in Italia o all'estero – mediante, tra gli altri, il divieto di effettuare operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi, obblighi da parte di alcuni soggetti di: i) adeguata identificazione della clientela, ii) registrare le informazioni acquisite per assolvere i suddetti obblighi di identificazione; iv) segnalazione delle operazioni alle preposte istituzioni.

I soggetti tenuti all'assolvimento delle misure e degli obblighi su previsti sono individuati dagli artt. 10 II comma, 11,12,13 e 14 del Decreto che comprendono oltre alle banche ed agli intermediari finanziari anche revisori contabili ed operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni ad albi (attività di recupero credito per conto terzi, attività di trasporto di denaro contante, gestione di case da gioco, etc.)

Il D. Lgs. 195/2021, a sua volta, ha comportato un ampliamento della condotta delittuosa e, di conseguenza, un aumento delle attività potenzialmente a rischio sotto il profilo della responsabilità penale degli enti. Poiché, se presa in considerazione, ad esempio, la punibilità del reato di ricettazione anche nei casi in cui l'oggetto sia la ricezione di denaro o cose provenienti da contravvenzioni, come ad esempio l'incauto acquisto (reato contravvenzionale in cui è sufficiente il colposo mancato accertamento della provenienza della merce) risulta necessario rafforzare i controlli eseguiti da parte di Vivisol circa l'origine della cosa acquistata o ricevuta.

Emerge, quindi, che l'estensione dell'ambito di operatività di tali reati, ai fini dell'integrazione della responsabilità amministrativa degli enti, ha comportato la necessità di una particolare attenzione da parte di VIVISOL nella valutazione e misurazione del rischio finalizzata a dirimere la possibilità di commissione di un eventuale reato, come si passerà ad esporre.

7.1.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Data la sua attività VIVISOL non figura tra nessuno dei soggetti destinatari degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 231/07 (Decreto Antiriciclaggio). Nonostante ciò, sussiste il rischio legato alla responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01 qualora si verifichi la commissione di uno dei suddetti reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Alla luce delle principali novità introdotte, è stata aggiornata la mappatura delle attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione di tali reati ovvero:

Aree di attività a rischio Attività Sensibili

1. acquisto/vendita di beni e servizi
2. investimenti e sponsorizzazioni

Processi strumentali o di supporto

1. gestione flussi monetari, incassi, pagamenti e fatturazioni
2. stipula e sottoscrizione contratti, scelta delle controparti, definizione delle clausole contrattuali

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati di antiriciclaggio ai sensi del D.lgs 231/01.

7.2 Autoriciclaggio

7.2.1 Fattispecie

Con l'approvazione della legge 186/2014 entrata in vigore il 1° Gennaio 2015 è stato introdotto all'art. 648-ter¹ del codice penale anche il delitto di autoriciclaggio annoverandolo tra i reati presupposto ex D.lgs 231/01.

In tal modo il legislatore sembra aver soddisfatto un duplice obiettivo, ovvero: i) punire l'utilizzo di proventi illeciti e ii) impedirne l'occultamento proprio da parte di chi ha commesso l'illecito generante i proventi.

Prerogativa infatti del reato di autoriciclaggio è la sua struttura "mono soggettiva" in virtù della quale può essere commesso solo da chi abbia commesso, o concorso a commettere, il delitto che ha generato il provento. Fuori da questa ipotesi la condotta illegale è infatti riconducibile alle sole ipotesi di ricettazione, riciclaggio o impiego di cui al paragrafo precedente 9.2.1.

Dall'avvento del D.L. 195/2021, l'ambito di applicazione della norma relativa all'autoriciclaggio ha incluso la punibilità dei proventi derivanti da delitti colposi e non più solo dolosi nonché i dalla commissione di contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

7.2.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Alla luce di quanto sopra ed ai fini delle valutazioni necessarie ex D.lgs 231/01 bisogna tener presente che la commissione del reato necessita, a differenza del riciclaggio, di due distinti fatti illeciti: i) la commissione di un delitto, anche colposo, o di una contravvenzione (se punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) generante la provvista, ii) il suo impiego (sostituzione, trasferimento) tale da ostacolare "concretamente" l'identificazione della provenienza illecita.

Per l'attività di mappatura si è pertanto provveduto ad identificare sia gli ambiti nei quali potrebbero essere commessi i delitti, sia i processi ove maggiormente si annida il rischio che possano essere realizzate le condotte di occultamento.

L'attività ha consentito di individuare strette analogie con quanto già mappato e considerato per i reati contemplati nel paragrafo precedente 7.1, nonché in altre sezioni di questo Modello in particolare la nr. 1 e 4 come segue:

Aree di attività a rischio Attività Sensibili

1. acquisto/vendita di beni e servizi
2. investimenti e sponsorizzazioni
3. adempimenti fiscali e rapporti con gli uffici tributari e doganali
4. rapporti con la Pubblica Amministrazione
5. gestione del bilancio e delle operazioni straordinarie

Processi strumentali o di supporto

1. gestione flussi monetari, incassi, pagamenti, fatturazioni e conto correnti
2. gestione del bilancio
3. definizione ed approvazione delle operazioni straordinarie ed intercompany

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati di anti riciclaggio e di autoriciclaggio ai sensi del D.lgs 231/01.

Sulla base di ciò il rischio di commissione appare remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

8. I reati transnazionali

8.1 Le fattispecie dei reati

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelli contemplati dall'art. 10 della Legge 146/2006 e quindi i reati di:

- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 43/73);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs 286/98);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

8.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio - Il carattere di "transnazionalità" del reato.

La legge 146/06 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale e ciò al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato "transnazionale".

L'art. 3 della legge 146/06 definisce il reato transnazionale come quel reato punito con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni, qualora sia coinvolto "un gruppo criminale organizzato", nonché: i) sia commesso in più di uno Stato; ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per "gruppo criminale organizzato" s'intende altresì "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale".

Nell'ambito delle definizioni di cui sopra e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs 231/01 vengono quindi in considerazione le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti ed intralcio alla giustizia sempre che tali condotte delittuose siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai soggetti che al suo interno rivestono un ruolo apicale o subordinato.

Ciò premesso anche in questo caso sono state mappate le attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione di tali reati ovvero:

Aree di attività a rischio Attività Sensibili

1. acquisto/vendita di beni e servizi;
2. investimenti;
3. rapporti con soggetti aziendali coinvolti in procedimenti giudiziari.

Processi strumentali o di supporto

1. gestione flussi monetari;
2. stipula e sottoscrizione contratti, scelta delle controparti, definizione delle clausole contrattuali;
3. selezione del personale per evitare le immigrazioni clandestine.

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il sistema di controllo esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati cosiddetti transnazionali ai sensi del D.Lgs 231/01.

Sulla base di ciò, tenuto peraltro conto dello specifico carattere di transnazionalità del reato di cui alle definizioni precedenti, il rischio di commissione appare assolutamente remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

9. I reati di criminalità organizzata

9.1 Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelle contemplate dall'art. 25 ter del D.Lgs 231/01 introdotto dalla Legge 94/2009 e quindi:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.).

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui sopra si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs 231/01 per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati suindicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma

9.2. Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

La commissione dei reati di criminalità organizzata presuppone per lo più l'esistenza di un vincolo associativo esteso ad un programma criminoso. Con riferimento alla configurazione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/01 occorrerà che le fattispecie delittuose previste siano commesse nell'interesse o a vantaggio della società.

Peraltro, data la finalità associativa di questi reati, il rischio maggiore di commissione può essere rappresentato dalla "controparte" con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali.

Ciò premesso sono state mappate le attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione di tali reati ovvero:

Aree di attività a rischio Attività Sensibili

1. acquisto/vendita di beni e servizi;
2. investimenti.

Processi strumentali o di supporto

1. gestione flussi monetari;
2. stipula e sottoscrizione contratti, soprattutto di tipo “associativo” (quali per es. l'Associazione temporanea di imprese) , scelta delle controparti, definizione delle clausole contrattuali;
3. selezione del personale.

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato che il sistema di controllo esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati di criminalità organizzata ai sensi del D.lgs 231/01 ed il rischio di commissione appare estremamente remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

10. I reati contro l'industria e il commercio

10.1 Le fattispecie dei reati contro l'industria e il commercio

Le fattispecie di reato che comportano la responsabilità dell'Ente sono quelle contemplate dall'art. 25 bis.1 del D.lgs 231/01 introdotto dalla Legge 99/2009 e quindi:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater).

Sanzioni Interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.lgs 231/01 per una durata non superiore ad un anno.

10.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

I reati contro l'industria rientrano in quelle tipologie di reato che danneggiano l'economia nazionale e che violano i diritti dei consumatori o dell'utente finale. Sono forme di tutela c.d. "*consumer oriented*" che hanno indotto il legislatore a creare ex novo il reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter introdotto dall'art. 15 comma 1 Legge 99/09) nonché il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater introdotto dall'art. 15 comma 1 Legge 99/09).

Sono pertanto reati che presuppongono, in maniera rilevante, la produzione, commercializzazione di beni per lo più diretti al consumatore finale; il che non è il caso di VIVISOL.

Posto che il core *business* di VIVISOL è prevalentemente basato sulla vendita di gas, apparecchiature e servizi ad utenze industriali ed a strutture sanitarie, si ritiene che il rischio di commissione di questi reati sia remoto e solo astrattamente ipotizzabile. In ogni caso le verifiche effettuate hanno evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente con particolare riferimento al Manuale Qualità ed al complesso di procedure e norme che hanno consentito a VIVISOL l'ottenimento ed il mantenimento delle certificazioni, ed il rispetto dei principi contenuti nel Codice etico garantiscono la sostanziale copertura dei rischi, pur limitati, per quanto ai sensi del D.lgs 231/01.

11. I reati in materia di violazione del diritto d'autore

11.1 Le fattispecie dei reati in materia di violazione dei diritti d'autore

La sezione 11 è dedicata alla trattazione di quei reati in materia di violazione dei diritti d'autore contenuti nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (Legge 633/41) introdotti dalla legge 99/09 tra i reati presupposto ex D.lgs 231/01.

In particolare l'art. 25 novies del D.lgs 231/01 istituisce la responsabilità dell'ente solo in caso di commissione di alcuni dei delitti previsti dalla predetta legge sul diritto d'autore ovvero:

- art. 171 primo comma lettera a) *bis*;
- art. 171 terzo comma;
- art. 171 *bis*;
- art. 171 *ter*;
- art. 171 *septies*; art. 171 *octies*.

Sanzioni interdittive: nel caso di condanna per i reati di cui sopra si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.lgs 231/01 per una durata non superiore ad un anno.

11.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Le fattispecie dei reati inseriti nel D.lgs 231/01 presuppongono condotte per lo più estranee al *core business* di VIVISOL.

Infatti l'art. 171 comma 1 lettera a) *bis* punisce la messa a disposizione del pubblico attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta. L'inserimento del delitto nel D.lgs 231/01 risponde all'esigenza di responsabilizzare quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette dal diritto d'autore e non è il caso di VIVISOL.

Lo stesso dicasi a proposito del comma 3 del medesimo articolo 171 che punisce questa stessa condotta ove commessa su un'opera altrui non destinata alla pubblicità e quindi con usurpazione della paternità dell'opera.

Ancora l'art. 171 *ter* è volto alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno (opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, opere letterarie, scientifiche e didattiche) e per l'effetto sanziona numerose condotte illecite ovvero tra le tante la duplicazione abusiva, la diffusione senza accordo con il distributore, l'alterazione abusiva di informazioni ecc. di tali opere. Saranno quindi più esposte al rischio di commissione di tali illeciti le aziende di telecomunicazioni e cinematografiche nonchè le società che gestiscono spettacoli teatrali e simili.

L'art. 171 *septies* è posto invece a tutela delle funzioni di controllo SIAE. Con il primo comma si puniscono produttori ed importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o commercializzazione i dati necessari per l'identificazione di tali supporti. Con il secondo comma si punisce la falsa comunicazione alla SIAE di tali dati. Anche in questo caso il rischio di commissione di questi reati appare remoto non rientrando VIVISOL tra quelle società che intrattengono con la Società Italiana Autori ed Editori scambi informativi.

Dicasi lo stesso per i reati contemplati dall'art. 171 *octies* che punendo chi a fini fraudolenti produce, pone in vendita, promuove, installa apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato si rivolge per lo più a società che installano e/o producono tali dispositivi.

Sulla base di ciò il rischio di commissione dei reati contemplati dai predetti articoli appare remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Per quanto infine riguarda l'art. 171 *bis* è necessario fare una distinzione e ciò sulla base del diverso oggetto posto a tutela del primo e secondo comma.

Per ragioni di comodità espositive iniziamo dal secondo comma dell'articolo in questione che al pari degli altri articoli sin qui esaminati esula dal *core business* di VIVISOL.

L'art. 171 secondo comma punisce infatti chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presente o dimostra in pubblico il contenuto di una "banca dati" – da intendersi ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sui diritti d'autore quale raccolta di dati costituenti una "creazione intellettuale dell'autore" in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies* della legge sul diritto d'autore (posti a tutela dei diritti esclusivi dell'autore di tale banca dati) ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego di banche dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter* della predetta legge (disciplinanti i diritti del costituente della banca dati nonché diritti ed obblighi dell'utente). Difficilmente VIVISOL si ritrova a gestire banche dati da intendersi ai sensi e per gli effetti del predetto art. 2 della legge sul diritto d'autore.

Se quindi con il secondo comma dell'art. 171 *bis* si tutelano le banche dati nell'accezione di cui alla legge sui diritti d'autore, con il primo comma si tutela invece uno strumento di lavoro comune pressoché a tutti gli enti a cui si rivolge il D.lgs 231/01 ovvero il *software* e la sua originalità.

L'articolo colpisce infatti la duplicazione abusiva del *software*, l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi "piratati" nonché quelle condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo atto a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi per elaboratori.

In via teorica quindi la maggior parte degli enti a prescindere dall'attività svolta potrebbero ritrovarsi esposti alla commissione dei reati previsti da tale articolo.

Sulla base di quanto sopra esposto il rischio più elevato di responsabilità si riscontra in relazione ai reati di cui all'art. 171 terzo comma per la parte contemplante la tutela del software. Conseguentemente sono state mappate le seguenti aree di attività a rischio e conseguenti processi di supporto.

Aree di attività a rischio:

1. tutti i processi riconducibili all'area dei sistemi informativi.

Processi strumentali o di supporto

1. gestione del *software*;
2. gestione programmi informatici;
3. gestione degli accessi alle reti telematiche.

L'attività di mappatura, oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte, ha altresì evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente garantisce la sostanziale copertura dei rischi di commissione dei reati informatici di cui sopra. In particolare a tale proposito VIVISOL ha da tempo adottato una specifica Norma che, tra le altre cose, riporta le modalità per la gestione delle informazioni anagrafiche e dei profili autorizzativi dei collaboratori aziendali, insieme alle procedure per l'assegnazione degli strumenti informatici.

La predetta Norma prevede tra gli altri che:

- i programmi *software* siano installati esclusivamente dal solo personale del Servizio di *Information Technology* o dal Servizio *Helpdesk*;
- i programmi *software* siano acquistati esclusivamente su indicazione del Direttore del Servizio di *Information Technology* e che quindi sia vietato installare programmi in autonomia sui PC assegnati;
- i programmi *software* installati sui *personal computer* aziendali vengano periodicamente sottoposti a controllo e siano sempre muniti di valida licenza d'uso.

12. I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

12.1 Le fattispecie dei reati

La sezione 12 è dedicata alla trattazione del reato contemplato dall'art. 377 *bis* del codice penale introdotto all'art. 25 *decies* con la Legge 99/09:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

Questo reato già indicato (insieme al favoreggiamento personale) nella sezione dedicata ai reati transnazionali è stato ricompreso tra quelli rientranti nel D.lgs 231 anche quando non ha i caratteri della transnazionalità.

Esso punisce chiunque con violenza o minaccia o promessa di denaro o altra utilità induca a non rendere dichiarazioni o renderle mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria quando questa potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.

Pertanto val la pena precisare che soggetto attivo può essere chiunque mentre il destinatario della condotta può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere nell'ambito di un processo penale, ossia il soggetto indagato o imputato.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Pertanto si vogliono reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

12.2 Identificazione delle aree di attività a rischio

In relazione a tale reato sono state mappate le seguenti aree di attività a rischio e conseguenti processi di supporto.

Aree di attività a rischio:

1. gestione del contenzioso giudiziario.

Processi strumentali o di supporto

1. rapporti con consulenti legali;
2. assistenza al personale chiamato a rendere dichiarazioni.

L'attività di mappatura oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte ha altresì evidenziato l'opportunità di predisporre un Protocollo 231 per regolamentare i comportamenti nella presente Area.

Protocollo per la disciplina dei comportamenti da attuare con l'Autorità Giudiziaria

Il presente Protocollo trova applicazione in tutti i casi in cui i Destinatari, nell'ambito di un processo penale unico o connesso, rivestendo la qualità di imputati o indagati possano avvalersi della facoltà di non rispondere all'Autorità Giudiziaria. Ciascun Destinatario coinvolto in tale ambito adeguerà quindi il proprio comportamento anche a quanto esposto nel presente Protocollo.

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria i Destinatari sono tenuti a prestare dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustive dei fatti rappresentati;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria i Destinatari che dovessero risultare indagati o imputati sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti ovvero ad esercitare la facoltà di non rispondere laddove prevista per legge;
- i Destinatari sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, direttamente o attraverso la Direzione Affari Legali, di ogni procedimento giudiziario penale che li veda coinvolti in modo tale che, anche attraverso il Responsabile della Direzione Affari Legali, possa avere piena conoscenza del procedimento in corso partecipando direttamente agli incontri inerenti i suddetti procedimenti nonché a quelli preparatori all'attività difensiva anche laddove ciò preveda l'assistenza e partecipazione di consulenti esterni;
- nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria non è consentito accettare denaro o altra utilità anche attraverso consulenti esterni della Società;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il Destinatario a non avvalersi della facoltà di non rispondere laddove prevista per legge ovvero a rendere dichiarazioni non veritiere.

13. I reati ambientali

13.1 Le fattispecie dei reati

Questa sezione 13 è dedicata alla trattazione dei cosiddetti Reati Ambientali di cui all'art.25 undecies del D.Lgs.231/2001. Tale articolo contempla le fattispecie di reato, alcune di natura colposa, che sono ricompresi nei seguenti testi di legge:

- Codice Penale (aggiornato alla L.n.68 del 22.05.2015 "Delitti contro l'Ambiente)
- D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale)
- L.n. 150 del 7/2/1992 (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)
- L.n. 549 del 28/12/1993 (Tutela dell'ozono stratosferico)
- D.Lgs. 202/2007 (Inquinamento provocato da navi)

Nello specifico i reati in questione sono i seguenti:

Art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

- chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica

Art. 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Art. 452 bis - Inquinamento ambientale

- chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 - a.** delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - b.** di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Art. 452 quater - Disastro ambientale

- chiunque abusivamente cagiona alternativamente:

- a. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- b. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Art. 452-quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente

- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
- Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

- chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Art. 452-octies Circostanze aggravanti

- Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo
- Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le altre fattispecie di reato riportate nell'art. 25-undecies sono, per la maggior parte, contenute nel D.Lgs. 152/2006 e sono di seguito riportate (per le restanti fattispecie di reato si rimanda al testo dei reati con i singoli rimandi alla normativa che li contempla).

Reati ambientali (ai sensi dei commi 2, 3, 5, 11 e 13 dell'art. 137 del D.Lgs. 152/2006):

- chiunque scarichi sostanze pericolose senza rispettare prescrizioni dell'autorizzazione o dell'autorità competente;
- chiunque, scaricando sostanze di tab. 5, superi i limiti di tab. 3 o, se al suolo, di tab. 4;
- chiunque scarichi sostanze pericolose (tab. 5 e 3/A) senza autorizzazione;
- chiunque scarichi sostanze pericolose (tab. 5) superando anche i limiti di tab. 3/A;
- chiunque scarica nel suolo o sottosuolo salvo i casi concessi in deroga.

Reati ambientali (ai sensi dell'art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo; ai sensi dell'art. 258, comma 4 secondo periodo; dell'art. 259 comma 1, dell'art. 260 e dell'art. 260 bis commi 6, 7 e 8):

- chiunque gestisce rifiuti pericolosi e non in mancanza delle autorizzazioni previste dagli artt. 208, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- chiunque realizza o gestisce una discarica per rifiuti (pericolosi e non) non autorizzata;
- chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi con classi di pericolosità diverse;
- chiunque effettua trasporto di rifiuti in assenza di formulario, indicando dati incompleti o inesatti, ovvero predispone un certificato di analisi con informazioni false;
- chiunque effettua una spedizione di rifiuti non conforme al regolamento CEE 1013/2006 (transfrontalieri);
- chiunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti.

Reati ambientali (ai sensi dell'art. 257, commi 1 e 2):

- chiunque provochi l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia se non provvede alla bonifica in conformità al progetto presentato ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- ulteriori aggravanti se non ha provveduto alla comunicazione ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

Reati ambientali (ai sensi dell'art. 279 comma 5 del D.Lgs. 152/2006):

- Chiunque nell'esercizio di un impianto, viola i valori limite di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

Alcuni degli illeciti fatti rientrare nell'ambito della responsabilità amministrativa degli Enti sono di particolare rilievo quali: lo scarico di acque reflue contaminate da sostanze pericolose oltre i limiti di legge, l'esercizio di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, la miscelazione di rifiuti pericolosi, la non ottemperanza da parte di chi inquina agli obblighi di bonifica, il traffico illecito di rifiuti.

Altri illeciti, invece, appaiono reati di minore gravità e/o comunque di difficile realizzazione da parte della nostra Società come, ad esempio, l'utilizzo di certificati d'analisi falsi o contenenti dati falsi, il superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che determini il superamento anche dei valori limite di qualità dell'aria, la produzione, il consumo, l'importazione la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono.

I beni giuridici tutelati sono rappresentati dalla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e, pertanto, con la specifica normativa introdotta che estende la responsabilità agli Enti, sempreché sia accertato il loro interesse, si vuole potenziare l'effetto deterrente delle norme in questione.

Sanzioni interdittive: le sanzioni interdittive per una durata massima di 1 anno sono previste in aggiunta alle pecuniarie solo per un numero limitato di fattispecie più gravi (scarico di acque industriali contaminate, violazione dei divieti di scarico nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee, realizzazione o gestione di una discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, attività organizzata per traffico illecito di rifiuti, inquinamento doloso e colposo provocato da navi, inquinamento ambientale, disastro ambientale).

Le sanzioni pecuniarie sono comunque elevate: si va da 150 a 300 quote (da 38.700 a 464.700 €), salvo che per il reato di "attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti" per il quale la sanzione può arrivare fino a 500 quote (774.500 €) o addirittura a 800 quote (1.239.200 €) se concerne rifiuti ad alta radioattività e 1000 quote (1.549.000 €) in caso di delitti associativi aggravati.

In particolare, le sanzioni previste dall'art. 25 undecies in relazione alle fattispecie di reato introdotte con Legge n.68 del 22.05.2015 sono le seguenti:

- a. per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b. per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c. per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d. per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e. per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

13.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Si è proceduto alla mappatura delle aree di attività a rischio in relazione al novero dei reati ambientali più sopra descritti, che ha evidenziato che le attività svolte impattano sull'ambiente sostanzialmente solo per quanto attiene alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.

Nella maggior parte dei siti VIVISOL, infatti, vengono svolte attività non produttive di prestazioni di servizi. Solo in alcuni siti viene svolta una seppur modesta attività produttiva (riempimento unità base di ossigeno), che tuttavia non impiega sostanze pericolose per l'ambiente, né comporta significativi scarichi idrici e in atmosfera.

Aree di attività a rischio

1) Gestione dei rifiuti, con riferimento a:

- possibilità che VIVISOL, violando le disposizioni normative e regolamentari in materia di deposito temporaneo di rifiuti, gestisca rifiuti pericolosi e non in mancanza delle autorizzazioni di legge;
- possibilità che VIVISOL, nella gestione dei rifiuti, miscoli li stessi non rispettando le classi di pericolosità;
- possibilità che VIVISOL effettui una spedizione transfrontaliera di rifiuti, non rispettando il regolamento CEE 1013/2006;
- ipotesi in cui VIVISOL si avvalga per la gestione dei rifiuti di trasportatori non autorizzati e/o fornisca, in accordo, con i medesimi, formulari inesatti o irregolari ovvero faccia effettuare trasporti di rifiuti senza formulari;

Processi strumentali e di supporto

1. addestramento, informazione e formazione dei lavoratori
2. identificazione dei requisiti legali
3. controllo operativo (incluse le attività di manutenzione ed il controllo delle modifiche) e audit
4. gestione della documentazione e delle registrazioni
5. definizione dei ruoli e delle responsabilità
6. riesame del Modello organizzativo
7. affidamento di lavori in appalto
8. definizione nel budget annuale di investimenti, spese e costi ordinari in materia ambientale

L'attività di mappatura condotta anche con il supporto di consulenti esterni, oltre ad aver comportato l'individuazione delle strutture aziendali e di gruppo coinvolte, ha altresì evidenziato che il Sistema di Controllo Esistente, composto in particolare dal complesso delle norme e procedure interne (le "Procedure") emanate da VIVISOL nell'ambito del "Sistema Qualità, Sicurezza e Ambiente", garantisce la sostanziale copertura dei rischi, peraltro molto limitati, di commissione dei reati ambientali ai sensi del D.Lgs 231/2001 attraverso idonei protocolli di controllo.

13.3 Principi di comportament

Si indicano qui di seguito, in dettaglio, le fondamentali regole di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi e che trovano generale conferma e richiamo nel nostro Codice Etico.

In generale, i Destinatari devono:

- a.** nello svolgimento della loro attività, conoscere e rispettare:
 - (i)** la normativa applicabile;
 - (ii)** il Codice Etico;
 - (iii)** il Sistema di Controllo Esistente;
 - (iv)** il Modello.
- b.** in particolare, rispettare le procedure previste in materia di gestione degli incidenti rilevanti, le procedure del Sistema Qualità, Sicurezza e Ambiente;
- b.** rispettare, per quanto di competenza, le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- c.** assicurarsi che i fornitori e tutti i soggetti che hanno contatti con la Società rispettino le procedure previste in materia ambientale.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- a.** violare le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia ambientale;
- b.** porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare, comportamenti tali da poter determinare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- c.** omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia impatto sugli aspetti ambientali.

13.4 Monitoraggio delle operazioni più significative a rischio

All'interno delle aree di attività a rischio si sono identificate quali maggiormente significative le seguenti operazioni:

- superamenti dei valori di legge (o previsti dalle autorizzazioni se più limitativi) per le emissioni in aria e acqua
- anomalie nella gestione dei rifiuti che devono pertanto essere oggetto di segnalazione all'ODV in presenza di anomalie e comunque periodicamente attraverso la trasmissione dei "RR".

14. Il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare

14.1 La fattispecie di reato

Il D.Lgs.109/2012 composto da 5 articoli, introduce, all'art.2 rubricato "*Disposizione sanzionatoria*", l'art. 25 duodecies nel D.Lgs. 231/2001.

Il delitto sanzionato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, sia stato revocato o annullato, se, ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 286/98 (*Testo unico sull'immigrazione*) si ricade in una delle seguenti aggravanti:

- a. i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. i lavoratori occupati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La legge n. 161/2017 con l'art. 30 comma 4 ha altresì introdotto in questa sezione i commi 1 bis, ter e quater ovvero i reati previsti dall'art. 3, 3bis, 3ter e 12 comma 3 sempre dello stesso D.lgs 286/98 volti a punire:

- a. chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato ovvero di un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente in tutti casi ivi elencati alle lettere a),b),c),d),e) (**art. 12 comma 3**) con aggravio di pena se ricorrano due o più ipotesi di cui alle precedenti lettere (**art. 12 comma 3 bis**) o nel caso in cui siano commessi al fine reclutare persone da destinare alla prostituzione ovvero allo sfruttamento sessuale o lavorativo o al fine di trarne profitto anche indiretto (**art. 12 comma 3 ter**);
- b. chiunque a titolo oneroso al fine di trarne ingiusto profitto dà alloggio ovvero cede, anche in locazione un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione (**art. 12 comma 5 bis**)

Sanzioni interdittive: oltre alle sanzioni pecuniarie è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/01 nei casi di condanna per i delitti introdotti dalla Legge 161/2017 di cui sopra lettere a e b.

14.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Sono state mappate le attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione del reato, ovvero:

Aree di attività a rischio Attività sensibili

1. gestione del personale.

Processi di supporto

1. attività di reclutamento, selezione, assunzione e formazione del personale;
2. scelta degli appaltatori/subappaltatori e/o terzi in genere prestatori d'opera.

L'attività di mappatura ha evidenziato che l'insieme degli strumenti in uso per le attività di cui sopra, la distribuzione delle responsabilità, il complesso di Norme e Procedure in materia contenute nel Sistema di controllo esistente, il Documento programmatico di politica del personale ed il Codice etico adottato dal Gruppo garantiscono la copertura del rischio inerente questo specifico reato, rendendone la sua possibile commissione estremamente remota e solo astrattamente ipotizzabile.

15. I reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati

15.1 Le fattispecie di reato

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è attribuibile al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Il delitto di corruzione tra privati (sanzionato, come vedremo, ai sensi del D.Lgs 231/2001 solo in uno specifico caso) è stato introdotto anche in Italia sostituendo il vecchio art. 2635 del codice civile con il quale si disciplinava il reato di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità con un nuovo articolo rubricato "Corruzione tra privati" e composto da 5 commi.

Il primo comma sanziona gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei bilanci, i sindaci e i liquidatori che ricevono per sé o per altri denaro o altre utilità. Il secondo comma sanziona il dipendente della società che riceve denaro o altra utilità.

I primi due commi quindi sanzionano i corrotti.

Il terzo comma sanziona, invece, il corruttore, cioè chi da o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori, sindaci o dipendenti di un'azienda.

Il comma 4 prevede il raddoppio delle pene se si tratta (vuoi nella veste di corrotto vuoi nella veste di corruttore) di società quotate o aventi titoli diffusi tra il pubblico. Infine il comma 5 prevede che per il reato di corruzione si proceda a querela della parte offesa, fatta salva l'ipotesi che dalla condotta illecita derivi una distorsione della concorrenza. E fin qui la disciplina della nuova fattispecie penale.

Venendo alla responsabilità ex D.Lgs 231, il decreto all'art 1 comma 77 aggiunge al D.Lgs 231 art. 25-ter comma 1, la lettera s-bis, prevedendo la responsabilità penale dell'azienda (che si aggiunge a quella personale degli amministratori, direttori, sindaci e dipendenti) al solo reato di cui al terzo comma del nuovo art. 2635 c.c. di cui sopra.

La Legge 9 gennaio 2019 n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", introduce il regime indiscriminato della procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati, che precedentemente valeva esclusivamente nei casi di accertamento della intervenuta "distorsione alla concorrenza".

Sanzioni interdittive:

Per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, le sanzioni sono le medesime previste per i reati di corruzione e concussione (D.Lgs 231/2001 art. 25) e cioè, nello specifico, una sanzione pecuniaria compresa tra trecento e ottocento quote oltre alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Per il delitto di corruzione tra privati nei casi previsti dal terzo e primo comma dell'art. 2625 c.c. si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2. Per le sole imprese che corrompono altre imprese sono previste sanzioni amministrative ex D.Lgs 231/2001 da 200 a 400 quote mentre nessuna sanzione è prevista per le imprese che vengono corrotte.

15.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

I reati di cui sopra ampliano le fattispecie già illustrate ed analizzate nella sezione 1 della Parte Speciale del Modello dove ci si è occupati dei reati in danno della Pubblica amministrazione. In particolare, per quanto riguarda l'induzione indebita a dare o promettere utilità, le aree di attività a rischio ed i processi strumentali o di supporto sono i medesimi già evidenziati nella predetta sezione prima.

Per quanto riguarda il nuovo reato di "corruzione privata", la fattispecie che coinvolge la responsabilità ex D.Lgs. 231, è solo quella in cui VIVISOL (attraverso i suoi amministratori, direttori, sindaci e/o dipendenti in genere) corrompa altra società (e per essa i suoi amministratori, direttori, sindaci o dipendenti), fornendo denaro o altra utilità al fine di trarne comunque un beneficio o un vantaggio.

La dimensione, l'organizzazione e la reputazione di VIVISOL sul mercato italiano, il settore molto specifico in cui opera e soprattutto l'assenza di significativi meccanismi di incentivazione legati alle vendite che potrebbero, in qualche modo, agevolare questo tipo di reato ne rende la sua commissione piuttosto remota.

In ogni caso, soprattutto nell'ambito degli appalti in cui il ruolo di VIVISOL può essere quello di subcontractor di grandi imprese nel settore delle costruzioni, è opportuno che venga mantenuta un'attenta vigilanza attraverso, tra l'altro, l'aggiornamento delle informazioni da far pervenire all'ODV da parte delle direzioni competenti.

Aree di attività a rischio

1. attività di presentazione di prodotti e servizi presso clienti;
2. acquisto di beni e servizi.

Processi di supporto

1. gestione dei flussi monetari e finanziari;
2. consulenze ed incarichi professionali;
3. approvigionamenti, manutenzioni e affidamento lavori;

4. assunzione di personale;
5. rimborsi e anticipi spesa a dipendenti;
6. donazioni, sponsorizzazioni e liberalità;
7. organizzazione di congressi, convegni e fiere;
8. gestione e recupero del credito;
9. partecipazione in qualità di sub-contractor ad appalti pubblici e privati.

L'attività di mappatura ha, in ogni caso, permesso l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte e l'analisi critica del Sistema di controllo esistente con una sua implementazione che metta in luce e ribadisca come, anche nei confronti del privato, occorra applicare tutte quelle cautele e regole che già disciplinano da tempo i rapporti a tutti i livelli con la Pubblica Amministrazione.

In tal senso l'attività di integrazione delle Norme e delle Procedure e, soprattutto, l'attività di informazione e formazione ai vari livelli della struttura organizzativa avviene e continuerà ad avvenire con le modalità e gli strumenti previsti dal Sistema di controllo esistente e sotto la supervisione ed il coordinamento dell'ODV.

16 I reati di razzismo e xenofobia

16.1 La fattispecie di reato

In attuazione delle decisioni quadro europee sulla lotta contro talune forme di razzismo e xenofobia, l'art. 5 comma 2 della Legge 167/2017 (*"Legge Europea"*) ha disposto l'introduzione nel corpo normativo del D.Lgs. 231 di un nuovo art. 25 *terdecies* in materia di lotta al razzismo e xenofobia.

Sul piano del diritto positivo italiano le disposizioni penali che puniscono le manifestazioni di discriminazione razziale prendono le mosse dalla ratifica della Convenzione di New York del 7 Marzo 1966 intervenuta con la Legge 654/1975 che all'art. 3 comma 1 punisce con la reclusione chiunque diffonda idee sulla superiorità o odio razziale, ovvero inciti a commettere o commette atti di violenza nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.

In particolare la Legge Europea 2017 ha disposto che i nuovi reati presupposto siano quelli della art. 3 comma 3 della Legge 654/1975 ai sensi del quale: "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

Sanzioni interdittive: nei casi di condanna per i delitti di cui sopra si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno sino alla interdizione definitiva se la Società è stabilmente costituita per consentire o agevolare la commissione di tali reati.

16.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

L'inserimento di tale delitto tra i reati presupposto di cui al D.Lgs 231 amplia la disciplina sanzionatoria degli illeciti non tipicamente riferibili ad organizzazioni imprenditoriali ma a più specifiche organizzazioni illecite che commettono delitti contro l'umanità al pari di quanto già fatto per le pratiche di mutilazione degli organi genitali e per i delitti di riduzione in schiavitù, di prostituzione o pornografia minorile di cui alle Sezioni 5.2 e 5.3.

Anche in questo caso l'attività di analisi delle fattispecie di reato ha consentito di poter escludere il potenziale rischio di verifica di questi reati considerate le attività prettamente imprenditoriali del core business di VIVISOL e la sua forte espansione internazionale che mal si concilierebbe con qualsiasi intento, ancorché indiretto, di sobillare o sostenere eventi o manifestazioni volte a perseguire scopi razziali.

17 I reati tributari

17.1 Le fattispecie di reato

La legge 19 dicembre 2019 n. 157/2019 ha reso rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 che vengono ora ad avere un doppio sistema sanzionatorio. La predetta legge ha inserito, quindi, nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-quinquiesdecies rubricato “reati tributari” commessi da soggetti apicali e/o da soggetti sottoposti nell’interesse o a vantaggio dell’ente. In aggiunta, con l’avvento del D.lgs 75/2020, l’elenco dei reati tributari di cui all’art. 25-quinquiesdecies è stato ulteriormente integrato con l’introduzione di tre fattispecie, quali la falsa dichiarazione, l’omessa dichiarazione e l’indebita compensazione quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Tali ipotesi delittuose erano annoverate I quali reati tributari nel D.Lgs. 74/2000 ma non risultavano ancora rilevanti in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

I suddetti reati tributari che discendono dal D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000 quali anche reati presupposto ex Dlgs 231/2001. vengono qui di seguito riepilogati.

- a. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);
- b. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- c. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);
- d. occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- e. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11);
- f. dichiarazione infedele (art. 4);
- g. omessa dichiarazione (art. 5);
- h. indebita compensazione (art. 10-quater).

Di seguito, il testo delle fattispecie dei Reati Tributari previste dal D. Lgs. 74/2000, richiamate dall’articolo 25-quinquiesdecies del Decreto, che prevede tra i reati presupposto i delitti di cui all’art. 2, commi 1 e 2-bis; art. 3; art. 4; art. 5; art. 8, commi 1 e 2-bis; art. 10; art. 10-quater e art. 11, seguite da un breve commento esplicativo.

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

- Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- (comma 2-bis). Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato si configura nei casi in cui – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – vengano indicati, in qualunque dichiarazione, elementi passivi fittizi. Secondo quanto riportato nell'art. 1 del D. Lgs. 74/2000 (Definizioni), nel fine di evadere le imposte è ricompreso anche quello di conseguire un indebito rimborso o credito d'imposta. Nell'enunciato del primo comma dell'art. 2 del medesimo decreto sono considerati quali fatture false anche altri documenti che abbiano rilevanza fiscale. Si pensi, ad esempio, alle autofatture, alle note di credito e di debito, alle certificazioni sui compensi erogati ai dipendenti dove siano indicati importi superiori a quanto effettivamente corrisposto, alle note spese non realmente sostenute, in tutto o in parte, prodotte in occasione di trasferte, tale documentazione può consentire una deduzione indebita di costi.

La falsità documentale può riferirsi ad operazioni prive, in tutto o in parte, di riscontro nella realtà, o in cui l'emittente o il beneficiario non è quello reale. Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la denuncia dei redditi o dell'IVA. Al comma 2-bis è prevista un'attenuante di pena, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi dichiarati risulta di importo limitato (inferiore a 100.000 euro).

b. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

- Fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (quelli di cui al precedente punto A), è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a euro unmilionecentocentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima, o comunque a euro trentamila.

- Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

In questa fattispecie, residuale rispetto a quella del precedente punto a, la differente metodologia per realizzare il reato di evasione di imposte si fonda sul compimento di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, cioè quelle c.d. "apparenti", poste in essere con la volontà di non realizzarle, in tutto o in parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti. In alternativa, per il compimento del reato in oggetto, si può ricorrere a documenti falsi e ad altri mezzi fraudolenti per ostacolare l'accertamento e indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria. Anche in questa fattispecie di reato sono esclusi dalla rilevanza penale i documenti che non sono definiti come "dichiarazione".

Utilizzando gli strumenti di cui sopra, devono ricorrere, simultaneamente, le due condizioni: che l'evasione, per ciascuna imposta, sia superiore a 30.000 euro e che l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione siano in misura superiore al cinque per cento del totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque maggiori di 1,5 milioni di euro.

Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la denuncia dei redditi o dell'IVA. La semplice violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali, non rientrano nel novero dei mezzi fraudolenti, definibili come le "condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà".

c. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La commissione del reato presenta un evidente parallelismo con quanto riportato in merito alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti: mentre nella fattispecie descritta al precedente punto a. il reato riguarda colui che riceve il documento fiscale e in seguito lo utilizza in dichiarazione, nel caso in esame la violazione è commessa dal cedente o prestatore del servizio, per consentire a terzi l'evasione dell'imposta (o di conseguire un indebito rimborso, o, comunque il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta).

Anche per questa violazione la falsità documentale può riferirsi ad operazioni prive, in tutto o in parte, di riscontro nella realtà, o in cui l'emittente o il beneficiario non è quello reale, e vengono considerati, oltre all'ipotesi dell'impiego di fatture false, anche altri documenti con rilevanza fiscale.

Al comma 2-bis, in modo analogo a quanto rilevato al precedente punto a., è prevista un'attenuante di pena, se l'ammontare imponibile delle fatture fittizie risulta di importo limitato (inferiore a 100.000 euro).

d. Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato si configura quando il soggetto agente, al fine di evadere o di consentire l'evasione a terzi (o di conseguire un indebito rimborso, o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta), con la sua condotta (occultamento / distruzione) determina l'impossibilità, assoluta o relativa, di ricostruire i redditi o il volume d'affari. L'interesse tutelato dalla norma in esame è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale di una obbligazione tributaria.

L'occultamento consiste nel nascondere materialmente i documenti contabili: il semplice rifiuto della consegna, sempre che non si traduca in un mancato ritrovamento, è sanzionato solo in via amministrativa.

La distruzione si traduce nell'eliminare fisicamente, in tutto o in parte, la documentazione, o nel renderla illeggibile con abrasioni o cancellature.

e. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

- È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il reato descritto al primo comma consiste nel dolo specifico di simulare una vendita, o compiere altri atti fraudolenti, per privarsi di beni che l'Amministrazione Finanziaria potrebbe aggredire in caso di riscossione coattiva, per il recupero di imposte sui redditi, IVA, interessi o sanzioni, di ammontare superiore a cinquantamila euro, con un'aggravante di pena per importi superiori a duecentomila euro.

Si tratta di un reato di pericolo concreto: per ritenersi integrato, è sufficiente che gli atti fraudolenti posti in essere siano idonei a rendere vana una procedura di riscossione coattiva, non necessariamente in corso, ma anche solo ipotetica.

Il secondo comma fa riferimento invece, all'interno di una procedura di transazione fiscale, al peculiare comportamento di chi espone elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi di importo superiore a 50.000 euro, con lo scopo di ottenere un ridotto pagamento di tributi e accessori, per sé o per altri.

f. Dichiarazione infedele (art. 4)

Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 euro (per le dichiarazioni presentate fino al 24 dicembre 2019 150.000 euro)
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2 milioni (per le dichiarazioni presentate fino al 24 dicembre 2019 euro 3 milioni).

Il reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si indichino in una qualsiasi dichiarazione elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, senza avvalersi di documenti fraudolenti come, ad esempio, l'emissione di fatture false. Tuttavia, anche in questa ipotesi vi è la necessità di verificare il dolo specifico da parte del contribuente di evadere le imposte.

Una possibile condotta criminale si verificherebbe qualora un'azienda abbia avuto un aumento dei ricavi che non abbia comportato costi elevati e, con l'intento di evadere le imposte, dichiarare costi inesistenti, senza avvalersi dell'emissione di documenti fraudolenti.

g. Omessa dichiarazione (art. 5)

Chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a 50.000 euro.

Chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.

Anche in questo caso, vi è la necessità di verificare il dolo specifico del contribuente nell'evadere l'imposta attraverso la mancata dichiarazione.

h. Indebita compensazione (art. 10-quater)

Chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o crediti inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. Si tratta di un comportamento delittuoso che discende da una modalità lecita di estinzione dell'obbligazione ovvero la compensazione, attraverso la quale un soggetto ha la possibilità di avvalersi di una situazione creditoria per compensare una situazione debitoria, che in Italia avviene nel rispetto del modello F24. Tuttavia, rientrerebbe nella fattispecie il soggetto che accede alla compensazione utilizzando crediti inesistenti o crediti non spettanti.

Per crediti inesistenti si intendono quelli che non hanno i presupposti di insorgenza, ossia basati su crediti falsi. Diversamente, i crediti non spettanti si riferiscono ad un errore del contribuente nella qualificazione o nella quantificazione del credito.

17.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio e le possibili modalità di commissione dei reati tributari

Con riferimento ai Reati Tributari indicati ed illustrati al precedente paragrafo 17.1, ritenuti in linea di principio e nella loro previsione astratta applicabili per VIVISOL Srl, anche quale capogruppo che concentra su di sé le funzioni di gestione fiscale anche di alcune società controllate, vengono di seguito indicati i principali processi sensibili, unitamente ai soggetti potenzialmente coinvolti ed alle principali possibili modalità di commissione dei reati medesimi.

Nei successivi paragrafi 17.3 e 17.4 sono individuate le norme di comportamento generale e particolare volte a prevenire ed impedire il verificarsi dei suddetti Reati Tributari che affiancano ed integrano le Norme, le Procedure e le Direttive emanate, in particolare dalla DIAF, nell'ambito del Sistema integrato di gestione a garanzia del rispetto delle normative di riferimento.

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

In relazione a questa fattispecie di reato, in teoria applicabile a VIVISOL Srl, i principali processi sensibili si possono rinvenire nella gestione delle fatture passive, o di altri documenti con rilevanza fiscale nel momento della registrazione contabile e della predisposizione dei pagamenti, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, o che indichino i corrispettivi in misura superiore a quella reale, o che si riferiscano a soggetti diversi da quelli effettivi.

Al fine di evadere le imposte sui redditi, o di conseguire un indebito rimborso o un credito d'imposta inesistente, la dichiarazione dei redditi di VIVISOL Srl, all'atto della presentazione, potrebbe riportare elementi passivi fittizi derivanti dalle operazioni sopra menzionate, al fine di evadere le imposte sui redditi, o di conseguire un indebito rimborso o un credito d'imposta inesistente.

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Amministratori delegati
- Direttore Centrale amministrazione e finanza nonché Dirigente preposto alla redazione dei bilanci
- Direzione amministrativa
- Direzione finanziaria
- Servizi e uffici di VIVISOL coinvolti nei processi di acquisto di beni e servizi
- Servizi e uffici VIVISOL coinvolti nei processi di chiusura del bilancio

In particolare, le principali possibili modalità di commissione di questo reato si possono ipotizzare nella alterazione artificiale dolosa delle transazioni economico finanziarie con esposizione nel bilancio di esercizio di poste inesistenti, o di valore difforme da quello reale, o riferite a soggetti diversi da quelli effettivi, così da dare una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società difforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti.

b. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

In relazione a tale fattispecie di reato, residuale rispetto alla precedente, ma in teoria applicabile a VIVISOL SRL, i principali processi sensibili si possono rinvenire, alla fine dell'esercizio, in sede di predisposizione e contabilizzazione delle scritture di integrazione e assestamento per il bilancio, nella stima errata, in modo fraudolento, di poste economiche o patrimoniali (ratei e risconti attivi e passivi, accantonamenti di costi, ammortamenti).

Al fine di evadere le imposte sui redditi, o di conseguire un indebito rimborso o un credito d'imposta inesistente, la dichiarazione dei redditi, all'atto della presentazione, potrebbe riportare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi o crediti e ritenute fittizi, sempre che, per realizzare la fattispecie delittuosa, ricorrano congiuntamente le condizioni previste alle lettere a) e b) del punto 1 dell'articolo 3 del D.Lgs. 74/2000 (imposta evasa superiore a euro trentamila - ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore a euro unmilionecinquecentomila, ecc.).

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Amministratori delegati
Direttore Centrale amministrazione e finanza nonché Dirigente preposto alla redazione dei bilanci
- Direzione amministrativa
- Servizi e uffici di VIVISOL coinvolti nei processi di chiusura del bilancio

Le principali possibili modalità di commissione di questo reato sono sostanzialmente le medesime di cui alla precedente fattispecie.

c. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

VIVISOL potrebbe astrattamente emettere fatture, note di credito, di debito o altri documenti per operazioni fittizie o per importi non corrispondenti al vero in tutto o in parte o intestate a soggetti diversi da coloro che hanno effettuato o goduto della prestazione. In relazione a questa fattispecie di reato, i principali processi sensibili si possono rinvenire nella emissione di tali documenti con causali inesistenti da parte dei soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività che possono essere:

- Amministratori delegati
- Direttore Centrale amministrazione e finanza nonché Dirigente preposto alla redazione dei bilanci
- Direzione amministrativa
- Servizi e uffici di VIVISOL coinvolti nei processi del ciclo attivo

d. Occultamento o distruzione di documenti contabili

In relazione a questa fattispecie di reato, in teoria applicabile a VIVISOL Srl i principali processi sensibili si possono rinvenire nell'occultamento o distruzione, totale o parziale, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi, al fine di evadere le imposte sui redditi, o di conseguire un indebito rimborso o un credito d'imposta inesistente, o anche di consentire a terzi, ivi comprese le controllate, l'evasione.

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Amministratori delegati
- Direttore Centrale amministrazione e finanza nonché Dirigente preposto alla redazione dei bilanci
- Direzione amministrativa
- Direzione Sistemi Informativi
- Servizi e uffici di VIVISOL coinvolti nei processi di archiviazione e conservazione dei documenti contabili e fiscali

In particolare, le principali possibili modalità di commissione del reato si possono ipotizzare nel caso in cui la Direzione centrale amministrazione e finanza e/o la Direzione amministrativa adottino una condotta di occultamento / distruzione di documenti contabili che impedisca di fatto la ricostruzione degli imponibili e il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale di una obbligazione tributaria.

e. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

In relazione a questa fattispecie di reato, in teoria applicabile a VIVISOL Srl, i principali processi sensibili si possono rinvenire nei casi di:

- alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti sui propri beni, al fine di rendere in tutto o in parte inefficace, anche solo in ipotesi, una procedura di riscossione coattiva di imposte o di interessi o sanzioni amministrative, superiori ad euro cinquantamila;
- esposizione fraudolenta di dati nel conto economico per la determinazione del carico fiscale, al fine di ottenere un ridotto pagamento di tributi e relativi accessori, per importi superiori ad euro cinquantamila, in una procedura di transazione fiscale.

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Amministratori delegati
- Consiglio di amministrazione
- Direttore centrale amministrazione e finanza nonché Dirigente preposto alla redazione di bilanci
- Direzione amministrativa
- Direzione finanziaria

In particolare, le principali possibili modalità di commissione si possono ipotizzare nei casi in cui vengano simulate vendite o manutenzioni straordinarie dei beni di proprietà o esposte nel conto economico poste volutamente errate, ad esempio travisando i dati forniti dai vari Servizi coinvolti.

17.3. Principi di comportamento generale

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributari ritenuti potenzialmente applicabili per VIVISOL Srl, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti nonché i Terzi coinvolti nello svolgimento delle attività descritte in precedenza (Consulenti), sono tenuti a:

- a. conoscere e rispettare:
 - la normativa applicabile;
 - il Codice Etico;
 - il Sistema di controllo esistente;
 - il Modello
- b. astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reati riportate nella presente sezione 17 della Parte Speciale del Modello;
- c. astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Sezione, possono potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- d. mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, dei regolamenti vigenti, delle Norme, Procedure e Direttive del Sistema di gestione Integrato, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio civilistico, del bilancio consolidato di Gruppo e alla gestione delle scritture contabili e all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione di dati e informazioni veri e corretti, destinati a consentire un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

- d. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti aziendali di natura economica, patrimoniale e finanziaria illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire volutamente una rappresentazione sensibilmente non corretta e veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Consolidato di Gruppo e sull'evoluzione delle relative attività;
- e. comunicare in forma scritta, al proprio Responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali si dovesse venire a conoscenza.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione volutamente non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo
 - omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo;
- f. segnalare immediatamente alla Funzione di controllo interno eventuali situazioni di non adeguatezza del Sistema di Norme e Procedure interne e di comportamenti, nonché altre eventuali criticità di cui si dovesse venire a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi.

17.4. I processi strumentali o di supporto e le Norme di comportamento particolari

Sono di seguito riassunti i controlli adottati da VIVISOL Srl, al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari di cui alla presente sezione 17 della Parte Speciale.

Sono in particolare state istituite procedure chiare e semplici, rivolte alle funzioni coinvolte, con cui si stabiliscono quali sono i soggetti responsabili per le attività da svolgere, quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione, nonché quali attività devono essere svolte sui dati e le notizie da elaborare, controllare e validare, nelle fattispecie a potenziale rischio di commissione dei Reati Tributari.

Di seguito il dettaglio delle misure adottate per prevenire il rischio di commissione dei Reati Tributari nelle attività potenzialmente esposte, suddivise in rapporto ai principali processi sensibili.

Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

Nell'ambito dei principali processi operativi della società, le seguenti attività sensibili e processi strumentali assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-quindiesdecies del D.Lgs. n. 231/01:

- esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette e predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni fiscali;
- predisposizione della documentazione richiesta per eventuali ispezioni o verifiche in materia fiscale o nel caso di trasmissione di avvisi di accertamento;
- adempimenti fiscali correlati alle retribuzioni dei dipendenti e al versamento dei contributi;
- gestione dei rapporti e delle attività inerenti al calcolo e al versamento delle imposte di registro, bollo, sostitutiva;
- versamento delle ritenute fiscali.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, VIVISOL ha adottato ed implementato, per tutte le Aree / Servizi coinvolti, specifiche procedure che descrivono, tra le altre, le responsabilità, le attività svolte, le modalità operative e i controlli relativi alla documentazione trasmessa alla Direzione Amministrativa per l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, la Società ha stabilito che:

- le dichiarazioni (Redditi/ENC, 770, Imposta di Bollo virtuale, Imposta Sostitutiva sui mutui), una volta predisposte dal Responsabile del Servizio, sono:
 - eventualmente verificate dal consulente fiscale;
 - validate dal Direttore;
 - firmate dal legale rappresentante, per l'inoltro all'Ufficio competente.
- inoltrate all'Agenzia delle Entrate direttamente dal Responsabile del Servizio Amministrazione, tramite il sito internet dell'Agenzia stessa;
- messe a disposizione della Società di revisione contabile, per le opportune verifiche.
- nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate inoltri degli avvisi di accertamento, le pratiche vengono seguite dal Responsabile del Servizio Amministrazione, con il supporto della Direzione Amministrativa e con l'eventuale supporto di consulenti esterni.

Acquisti di Beni e Servizi

Nell'ambito dei principali processi operativi, le seguenti attività sensibili e processi strumentali assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-quindiesdecies del D. Lgs. n. 231/01:

- rilevazione del fabbisogno di beni e/o servizi e/o lavori;
- selezione dei fornitori e invio delle lettere di acquisto;
- valutazione delle offerte di acquisto;
- emissione, autorizzazione e invio degli ordini di acquisto.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione degli acquisti di beni e servizi, VIVISOL ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione dei processi di tutti i Servizi / Aree coinvolti nell'acquisto di beni e servizi, che descrivono le attività ed i controlli svolti in merito agli adempimenti di tipo amministrativo relativi all'attività in questione.

La società ha provveduto anche all'identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle strutture coinvolte nelle attività di gestione degli approvvigionamenti, assegnando i poteri ad impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con gli incarichi ricoperti.

In particolare, le procedure del processo "Amministrazione" prevedono che l'imputazione contabile di tutte le fatture passive o di altri documenti con rilevanza fiscale da parte dei Servizi / Aree coinvolti avvenga secondo i criteri preordinati e che il Servizio Amministrazione proceda ai pagamenti solo in presenza di ordini, preventivamente validati dalla Direzione e/o dagli Amministratori, corredati da giustificativi di spesa in accordo con i limiti stabiliti, in funzione dell'evidenza del bene / servizio ricevuto.

Contabilità e Bilancio di Esercizio

Nell'ambito dei principali processi operativi, le seguenti attività sensibili e processi strumentali assumono potenziale rilievo ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-quindiesdecies del D. Lgs. n. 231/01:

- gestione delle anagrafiche di contabilità fornitori;
- emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle note di credito;
- registrazioni di contabilità generale (es. registrazione di fatture passive, note di credito etc.) e di contabilità analitica per centro di costo;
- esecuzioni di verifiche sulla regolarità formale delle fatture;
- monitoraggio delle fatture da ricevere;
- predisposizione delle chiusure trimestrali;
- elaborazione dei prospetti di bilancio da sottoporre all'approvazione della Direzione centrale e poi del Consiglio di amministrazione.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione della contabilità e del bilancio d'esercizio, la Società ha adottato ed implementato specifiche procedure del processo "Amministrazione", che descrivono le attività svolte e le modalità operative relative alla gestione della contabilità generale e analitica, nonché le attività connesse alle chiusure periodiche e del bilancio d'esercizio.

Sono attribuite:

- al Servizio contabilità le attività di controllo connesse alle registrazioni contabili di incassi e pagamenti e di registrazione delle scritture di rettifica, assestamento e chiusura, sulla base della documentazione fornita dalle altre funzioni aziendali;
- alla Direzione amministrativa la verifica di:
 - congruità dei prospetti e degli allegati al bilancio;
 - accuratezza del "Progetto di Bilancio", prima della successiva trasmissione alla Direzione centrale amministrazione e finanza a cui spetta, la supervisione degli elaborati, prima della loro sottoposizione alle Direzioni generali e agli Amministratori delegati.

Tutte le registrazioni di contabilità generale e analitica sono sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei Responsabili di tutte le funzioni coinvolte e sono effettuati specifici controlli formalizzati, atti a verificare la corretta documentazione di supporto ed approvazione delle registrazioni.

Inoltre, sono effettuati specifici controlli automatici nel sistema informatico, al fine di impedire la duplicazione delle registrazioni.

Tutte le funzioni coinvolte nella chiusura del bilancio hanno implementato ed adottato specifiche procedure, che prevedono, tra l'altro, la verifica e la validazione di tutta la documentazione con rilevanza contabile da trasmettere al Servizio Amministrazione.

Le fattispecie di Reati Tributari si potrebbero potenzialmente configurare qualora la gestione impropria dei sistemi informativi, o il mancato controllo circa il corretto utilizzo degli stessi sistemi, abbia l'effetto di consentire ai Soggetti Apicali e/o ai Soggetti Sottoposti della società di comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, o di alterare il funzionamento dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, manipolando o duplicando i dati in essi contenuti, per conseguire un indebito vantaggio per la società.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari nell'ambito delle attività legate alla gestione dei sistemi informativi aziendali, VIVISOL ha adottato ed implementato specifiche procedure a regolamentazione che descrivono le modalità operative, i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli relativi alla gestione dei processi informatici e demandano al Responsabile e agli Addetti dei Sistemi Informativi l'effettuazione delle attività e dei relativi controlli.

È presente un sistema di protezione dei server deputati alla conservazione dei dati, con idonei sistemi di allarme e accesso consentito alle sole persone autorizzate e un sistema di disaster recovery collaudato.

L'accesso alla rete e ai sistemi è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di User ID e Password. La password è soggetta a scadenza e a "criteri di robustezza".

Inoltre, sono previsti dei firewall a protezione di tutta la rete ed esiste un sistema normativo procedurale interno per la gestione dei backup dei dati.

18. Reati di frode in competizioni sportive e giochi d'azzardo

18.1 Le fattispecie di reato

Il catalogo dei reati-presupposto è stato ulteriormente ampliato dalla Legge 39/2019 entrata in vigore il 17.5.2019 che ha aggiunto le fattispecie contenute nel nuovo articolo 25 quaterdecies del D.lgs 231/2001.

L'intervento ha recepito la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive sottoscritta a Magglingen il 18.9.2004 ed ha esteso la responsabilità da reato degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di gioco e scommessa l'ODV ritiene che, stante la natura e le attività di SOL e del Gruppo, il rischio di commissione di questi ultimi reati sia sostanzialmente inesistente e quindi che non vi sia la necessità di una specifica mappatura né di predisporre presidi specifici.

19. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.

19.1 Le fattispecie di reato

La sezione 19 è dedicata alla trattazione dei reati richiamati all'art. 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001 riguardante i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, contemplati dagli articoli 493 ter, 493 quater e 640 del Codice penale, nonché il trasferimento fraudolento di valori, contemplato dall'art. 512-bis, ovvero:

- l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.493 ter c.p.);
- la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti diversi dai contanti (art 493 quater c.p.);
- la frode informatica aggravata (art. 640 ter c.p.);
- Trasferimento fraudolenti di valori (art. 512-bis c. p.).

Tali condotte sono state inserite nel catalogo dei reati presupposto, in primis, dall'avvento del D. Lgs. 184/2021 che, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha modificato la rubrica ed il testo dei suddetti articoli a tutela delle soluzioni di pagamento digitali e delle criptovalute, prevedendo per queste ipotesi anche la responsabilità da reato degli enti.

Successivamente, la conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 ha introdotto tra i reati presupposto richiamati all'art. 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001 anche il reato di "trasferimento fraudolento di valori" di cui all' art.512-bis del Codice penale.

19.1.1 L'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.493 ter c.p.)

In base alle previsioni di cui all'art. 493 ter del Codice penale, commette un reato *«chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, **ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni** o alla prestazione di servizi, o comunque **ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti**»*.

La condotta delittuosa era già contemplata come reato dal Codice penale, tuttavia l'oggetto materiale del reato si limitava all'indebito utilizzo oppure alla falsificazione di carte di credito o di pagamento. La nuova formulazione dell'articolo 493, a

sua volta, ha esteso l'ambito di applicazione del reato ad una nozione più ampia di strumenti di pagamento, finalizzata alla comprensione di qualsiasi altro documento analogo alla carta di credito o di pagamento che consenta non solo il prelievo di denaro contante o l'acquisto di beni o servizi, ma qualsiasi rappresentazione di valore accettata da persone fisiche come mezzo di scambio, piuttosto che le sole carte di credito o di pagamento.

La nozione di strumenti di pagamento diversi dai contanti è reperibile nell'articolo 2 del D. Lgs. 184/2021 ed ingloba ciascuno *«dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura, o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali»*.

Va notato che dalla nuova nozione di strumenti di pagamento derivano due innovazioni principali: l'ampliamento dell'oggetto materiale del reato fino a comprendere **tutti i mezzi di pagamento immateriali** (come Satispay, Paypal e Google Pay) nonché **qualsiasi altro valore monetario**, comprese le criptovalute (come Bitcoin ed Ethereum).

A titolo di esempio, potrebbero costituire potenziali condotte: l'ottenimento e l'utilizzo, senza esserne titolare, delle credenziali di account relativi a strumenti di pagamento come Satispay o Paypal, oppure l'indebito utilizzo di un dispositivo cellulare per l'utilizzo di moneta elettronica o di carta di credito digitale.

È doveroso sottolineare che, la condotta prevista dall'articolo 493 ter richiede l'indebito utilizzo del mezzo di pagamento, ovvero l'utilizzo senza esserne titolare o la falsificazione, il che presuppone che un determinato mezzo di pagamento risulti formalmente intestato ad un soggetto diverso da quello che esegue la condotta delittuosa.

Alla luce di ciò, la condotta posta in essere dal soggetto che si appropria del mezzo di pagamento di cui è titolare al fine di procurarsi un profitto (anche se ingiusto) non rientra nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto tale condotta integra la fattispecie di appropriazione indebita, prevista dall'art. 646 c.p., ma non richiamata dal D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, un'ipotetica situazione in cui un dipendente utilizzi la carta di credito aziendale in suo possesso per effettuare spese personali costituirebbe chiaramente una condotta penalmente rilevante, ma non rientrerebbe tra le condotte disciplinate da questa sezione.

19.1.2 La detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti diversi dai contanti (art 493 quater c.p.)

La norma è stata introdotta per sanzionare le condotte che in qualche modo creano una situazione favorevole all'effettivo utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento diversi dai contanti di cui all' art. 493 ter del Codice Penale, quali la produzione, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto, la distribuzione, la messa a disposizione, l'ottenimento per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o specificamente adattati al medesimo scopo.

Tale reato, pertanto, presuppone una condotta finalizzata ad utilizzare o a consentire ad altri di utilizzare le suddette apparecchiature e dispositivi nella commissione di reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante.

19.1.3 La frode informatica aggravata (art. 640 ter c.p.)

Inoltre, la condanna dell'ente può discendere dalla commissione del reato di frode informatica come già accennato nella precedente sezione 2 nella nuova ipotesi aggravata contemplata dall'art. 640 ter c.p. ovvero se dal fatto delittuoso deriva il trasferimento di denaro, valore monetario o moneta virtuale a danno di un privato.

Il reato di frode informatica, infatti, veniva in precedenza già contemplato dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, nei casi in cui si verificasse la commissione di un reato a danno di un soggetto pubblico, ovvero lo Stato, un ente pubblico o l'Unione Europea. Dall'avvento del D.Lgs. 184/2021, ai sensi dell'art. 25 octies 1, gli enti possono essere ritenuti responsabili anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati.

A titolo di esempio, commette il reato di frode informatica aggravata l'ex dipendente di un'azienda che, conoscendone le credenziali e le password, accede al sistema informatico in uso a tale azienda, e si procura i dati sensibili, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno, consistente nello sviamento della clientela dalla ex azienda datrice di lavoro all'azienda attuale.

19.1.4 Il trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c. p.)

La conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 ha introdotto tra i reati presupposto il reato di "trasferimento fraudolento di valori " di cui all' art.512-bis del Codice penale, ai sensi del quale commette un reato, *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter"*

Il succitato articolo 512-bis, introdotto nel codice penale dal d.lg. 21/2018, riproduce senza modifiche l'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 306/1992 recante interventi urgenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

L'intento del legislatore è stato quello di dare attuazione al principio della riserva del codice nella materia penale, *il quale stabilisce che le nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia. Tale scelta ha lo scopo di garantire "una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e di conseguenza l'effettività della funzione rieducativa della pena. L'obiettivo, dunque, è una razionalizzazione complessiva della normativa penale, così da garantire che il cittadino possa trovare le fattispecie idonee a configurare una sua responsabilità penale esclusivamente all'interno del codice penale."*

Dalla conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, la fattispecie di cui all'articolo 512-bis è stata richiamata anche all'interno del D. lgs. 231/01 e passa ad integrare l'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La commissione di tale reato si verifica in base all'accertamento di due elementi a) La condotta, ovvero il trasferimento fraudolento dei valori e b) la finalità, ovvero sempre che il trasferimento fraudolento sia realizzato al fine di *eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter*

La condotta ad essere colpita dalla norma penale è la costituzione di una situazione di difformità tra l'apparenza formale ereale della titolarità o disponibilità di fatto dei beni, denaro o altre utilità.

In sostanza, l'attribuzione fittizia attraverso la quale viene svolto il trasferimento fraudolento di valori si verifica in tutte le situazioni in cui il bene o valore formalmente intestato ad una persona, ricada effettivamente nella sfera di titolarità o disponibilità di un'altro soggetto.

L'attribuzione fittizia può avere ad oggetto sia la titolarità che la disponibilità di denaro, beni o altre utilità. Il legislatore si è volutamente avvalso di un lessico atecnico, esprimendosi in termini gergici di "titolarità" o "disponibilità", piuttosto che con precisi criteri civilistici, così da ampliare l'ambito di applicabilità della norma. Alla luce di ciò, il termine titolarità prescinde dalla nozione giuridica di proprietà o possesso stabilita dal Codice civile, così come il termine disponibilità richiama tutti i poteri di fatto in relazione ai beni o valori.

Ciò ha comportato che la commissione di tale reato può derivare da una varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro contante su un conto corrente o immobili, ma beni o valori della più diversa natura, quale ad esempio la trasferimento meramente formale di quote societarie al fine di ostacolare l'identificazione dei soggetti effettivamente coinvolti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale.

A titolo di esempio, si elencano di seguito alcuni esempi di attribuzioni fittizie già riconosciute dalla giurisprudenza:

- Intestazione a terzi di quote sociali da parte del titolare, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale

- Condotta dell'amministratore di fatto o di diritto che, non essendo titolare delle quote, si adoperi in qualsiasi modo per favorire la realizzazione della condotta elusiva
- Attribuzione fittizia di un ramo di azienda, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale dominus, come nell'affitto di azienda gestita da un prestanome per occultare i proventi di reati associativi
- Acquisizione della qualità di socio occulto in una società già esistente, con partecipazione alla gestione d'impresa e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale., in modo da acquisire la contitolarità (anche in quota) della proprietà aziendale e degli utili;
- Fittizia costituzione di una società commerciale attraverso l'intestazione di quote a prestanomi da parte dei reali proprietari, in realtà amministratori e soci occulti di altra società dichiarata fallita..

Va notato che non è sufficiente il mero trasferimento di valori, ma la fattispecie si configura qualora il trasferimento fraudolento sia realizzato al fine di a) *eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di b) agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (rispettivamente: ricettazione, riciclaggio e reimpiego).*

Trattasi quindi di reato strumentale, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra la titolarità formale dei beni e la titolarità di fatto, **qualificata dalla specifica finalizzazione di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali o sul contrabbando oppure quella di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.**

Emerge quindi che la condotta descritta richiede il dolo specifico, che può essere accertato sia dall'intento di eludere le misure di prevenzione patrimoniali o sul contrabbando sia dall'intenzione di agevolare la commissione dei delitti legati al riciclaggio e le sue derivazioni.

Per quanto riguarda l'elusione delle misure di prevenzioni patrimoniali il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione della misura di prevenzione patrimoniale, essendo sufficiente il fondato timore dell'inizio di essa.

È il caso del soggetto che potrebbe essere interessato dall'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale che intesta fittiziamente veicoli societari a prestanomi al fine di poter ottenere licenze di esercizio che probabilmente non potrebbe conseguire, in quanto già sottoposto a misura di prevenzione ovvero in procinto di esserlo, come ad esempio la richiesta di iscrizione in white list attraverso prestanomi per accedere agevolmente ad appalti pubblici (13083/2014).

Per quanto riguarda la seconda possibile finalità di commissione del reato, ovvero quella di agevolare i reati legati al riciclaggio di denaro e le sue possibili declinazioni, l'esempio più lampante è quello dell'imprenditore che intesta fittiziamente ad altri beni o valori al fine di successivamente porre in essere attività volte ad ostacolare l'identificazione dei proventi derivanti da una condotta illecita.

Si consideri l'esempio dell'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale che per dissipare il suo patrimonio, a danno dei creditori (reato di bancarotta fraudolenta, art. 322 C.C.I.), intesta fittiziamente ad un membro della famiglia un conto corrente attraverso il quale vengono movimentati valori che in realtà sono a disponibilità dell'impresa.

Va sottolineato che il trasferimento fraudolento di valori integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, ovvero la condotta si realizza nel momento in cui viene effettuata l'attribuzione fittizia volta alle succitate finalità, senza che possa assumere rilevanza il permanere della condotta delittuosa, considerata un semplice "post fatto" quale effetto permanente del reato.

Le sanzioni

Nei casi di condanna per uno dei suddetti delitti si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 231/01.

19. 2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Si ritiene che il rischio di commissione di questi reati sia remota o solo astrattamente ipotizzabile. In ogni caso, alla luce delle principali novità introdotte, è stata aggiornata la mappatura delle attività a rischio ed i processi di supporto per la commissione di tali reati.

Aree di attività a rischio Attività Sensibili:

- 1.** Gestione di mezzi di pagamenti
- 2.** Gestione degli incassi
- 3.** Gestione del sistema informatico aziendale
- 4.** Gestione del canale e-commerce

Processi strumentali o di supporto:

- 5.** acquisto/vendita di beni e servizi
- 6.** investimenti e sponsorizzazioni
- 7.** adempimenti fiscali e rapporti con gli uffici tributari e doganali
- 8.** rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 9.** gestione del bilancio e delle operazioni straordinarie
- 10.** gestione flussi monetari, incassi, pagamenti, fatturazioni e conto correnti
- 11.** gestione del bilancio
- 12.** definizione ed approvazione delle operazioni straordinarie ed intercompany

A seguito dell'attività di mappatura e del confronto con l'attuale Sistema di Controllo Esistente e con le regole della Corporate Governance aziendale, si è potuto constatare che l'insieme degli strumenti esistenti completati dal Codice Etico e dai Principi comportamentali infra indicati garantiscono la sostanziale copertura anche del rischio di commissione di questi reati ai sensi del D.Lgs 231/2001.

20. Delitti contro il patrimonio culturale

La Legge n. 22 del 2022, ha inserito i reati contro il patrimonio culturale nel nuovo Titolo VIII bis del Codice penale facendo rientrare alcuni di questi nel catalogo dei reati-presupposto, richiamati dai nuovi articoli 25 septiesdecies e 25 duodecies del Decreto Legislativo 231/2001, come segue:

20.1 Le fattispecie di reato

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-nonies)
- Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter)
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies)
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies)
- Furto di beni culturali (Art. 518-bis)
- Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies)
- Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies)

La previsione della responsabilità amministrativa degli enti a fronte di una eventuale commissione dei suddetti reati discende da una profonda riforma normativa basata principalmente sulla percezione del patrimonio culturale come testimonianza avente valore collettivo sovranazionale di civiltà e sull'obiettivo di fronteggiare le condotte delittuose a partire dalle principali tipologie di offesa al patrimonio culturale.

Si tratta, quindi, di un profondo cambiamento, sia sotto il profilo della definizione del bene giuridico tutelato, in quanto supera la concezione del patrimonio culturale in funzione del mero valore commerciale del bene, sia in un'ottica di modulazione delle tecniche di tutela penale, in quanto vi è una chiara intenzione del legislatore di contrastare i principali macro sistemi criminali aventi ad oggetto i patrimoni culturali, quali i white collar crimes e la criminalità organizzata internazionale.

Sanzioni interdittive: Nel caso di condanna per i delitti di cui all'articolo 25-septiesdecies, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare

re la commissione dei delitti indicati all'articolo 25-duodecies, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3..

20.2 Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Stante la natura e le attività di Vivisol, si ritiene che il rischio di commissione di questi reati sia sostanzialmente remota e quindi che non vi sia la necessità di una specifica mappatura né di predisporre presidi specifici.

Parte dedicata ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. Le fattispecie dei reati - La responsabilità dell'Ente per i reati di natura colposa

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D.Lgs 231/01 l'art. 25 *septies* che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'intervento è particolarmente rilevante dal momento che **per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa**, cioè per reati commessi a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia; per la prima volta, cioè, l'ente è chiamato a rispondere di reati commessi dai suoi vertici o, in genere, dai suoi dipendenti il cui evento dannoso non viene da essi preveduto e voluto, bensì cagionato per l'inosservanza colpevole di norme.

Successivamente è entrato in vigore il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare le previsioni contenute nel suo art. 30 rubricato "Modelli di organizzazione e gestione".

L'art. 30 del D.Lgs. 81, in coordinamento con lo schema di cui al Decreto 231 a cui fa espressamente rinvio, prevede che, laddove l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idonea ad assicurare la conformità ai requisiti ed obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, possa ottenere l'esclusione della sua responsabilità.

Ricordiamo che la responsabilità in capo all'ente ex Decreto 231 sorge a seguito della commissione di alcuni reati da parte dei suoi amministratori (o soggetti comunque "apicali") e dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

L'ente è, pertanto, chiamato a rispondere e a dimostrare la propria diligenza organizzativa in sede penale accanto alle persone fisiche che hanno realizzato il reato. Nello specifico, la responsabilità dell'ente sorgerebbe e sarebbe perseguita in sede penale nelle ipotesi di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime occorsi sul luogo di lavoro e resi possibili dall'ente a causa della sua inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In altri termini, **affinché si origini la responsabilità dell'ente** è necessario non solo che si configurino tutti gli elementi di tali reati, ma occorre la "**colpa specifica**" (cioè la condotta commissiva od omissiva a cui è associabile un interesse o un vantaggio dell'ente) che l'evento si sia verificato a causa dell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'interesse o il vantaggio dell'ente potrebbe configurarsi in tali reati nell'ipotetico risparmio conseguito sulle misure di prevenzione, sui costi di manutenzione, sui costi di formazione.

Le fattispecie dei reati suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, come già detto, sono quelle contemplate nell'art. 25 septies ovvero:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. comma 2).

Sanzioni interdittive: le sanzioni previste per i reati succitati sono particolarmente gravose per l'ente riconosciuto colpevole, potendo consistere sia in sanzioni interdittive (i.e. interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di contrattare con la P.A., sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, etc.) da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno di durata, sia in sanzioni pecuniarie ad oggi valorizzabili fino ad un massimo di oltre un milione e mezzo di euro.

2. Condizioni esimenti

Il Modello di organizzazione e di gestione ex art. 30 del D.Lgs 81/2008 è il mezzo attraverso il quale l'ente ha l'opportunità di dimostrare la propria diligenza organizzativa assicurando un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici discendenti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, conseguentemente e prioritariamente, prevedendo e riducendo gli impatti degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro.

L'art. 30 del D.Lgs 81/2008 oltre ad elencare in sintesi i requisiti ed obblighi giuridici che attraverso il Modello l'ente deve rispettare per dimostrare con efficacia esimente la propria diligenza organizzativa, prevede che: *"in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British standard 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti"*.

VIVISOL si è, da tempo, dotata di un Sistema di Gestione Integrato che, per quanto riguarda la sicurezza, è conforme allo standard OHSAS 18001:2007 avendone ottenuto la relativa certificazione.

Nel 2018 ha adottato il nuovo standard UNI ISO 45001:2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro", entrato in vigore in quell'anno, mantenendo la conformità con lo OHSAS 18001:2007. La doppia conformità verrà mantenuta sino al riconoscimento del nuovo standard da parte del legislatore.

3. Identificazione e valutazione delle aree di attività a rischio

Date le premesse di cui sopra e considerata la particolarità dei reati trattati in questa parte del Modello, ne consegue che nessuna delle attività svolte da VIVISOL può essere aprioristicamente esclusa dal novero di quelle che potrebbero essere interessate dal rischio di commissione delle condotte criminose sopra citate.

Tutte le attività svolte sono peraltro oggetto di un'analisi dei rischi, effettuata sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008 e sono coperte da Procedure e Norme aziendali che definiscono le regole comportamentali alle quali devono attenersi tutti i soggetti coinvolti.

In particolare, con riferimento alle condizioni richieste dall'art. 30 del D.Lgs 81/2008 sono regolamentati i seguenti processi:

1. valutazione dei rischi e predisposizione delle misure preventive e protettive
2. gestione dei Dispositivi individuali di protezione (DPI);
3. gestione delle emergenze;
4. sorveglianza sanitaria;
5. addestramento, informazione e formazione dei lavoratori;
6. identificazione dei requisiti legali;
7. controllo operativo e audit;
8. definizione dei ruoli e delle responsabilità;
9. affidamento di lavori in appalto.

L'attività di mappatura ha comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte e l'analisi critica del Sistema di Controllo Esistente e, di conseguenza, la sua integrazione laddove ritenuto necessario.

L'attività di integrazione e/o implementazione di Norme e Procedure ai sensi del D.Lgs 231/01 è avvenuta ed avverrà con le modalità e gli strumenti previsti dall'SGI.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte dedicata ai reati in materia di sicurezza sul lavoro si rivolge ai seguenti soggetti ("**Destinatari**"):

- **datore di lavoro:** s'intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori, o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa;
- **dirigenti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

- **preposti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- **componenti il servizio di prevenzione e protezione (SPP):** premesso che il SPP è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, i suoi componenti sono i Responsabili e gli Addetti del Servizio prevenzione e protezione, scelti tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
- **medico competente:** soggetto che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti assegnatigli in base alla normativa vigente;
- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **lavoratori:** soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della struttura organizzativa;
- **terzi destinatari:** soggetti che, pur essendo esterni rispetto all'organizzazione di VIVISOL, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e sicurezza dei Lavoratori.

Sono annoverati come terzi:

- a. soggetti ai quali viene affidato un lavoro in virtù di un contratto di appalto, d'opera o di somministrazione;
- b. i fabbricanti e i fornitori;
- c. i progettisti;
- d. gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

Tutti i Destinatari sono tenuti a:

1. rispettare la normativa di legge ed interna vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per quanto attiene al proprio ruolo ed alle attività svolte. Per normativa vigente si intende pertanto:
 - a. la normativa di legge, così come riportata dal D.Lgs 81/2008;

- b.** le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti di VIVISOL:
 - i.** Codice Etico;
 - ii.** CCNL;
 - iii.** documento di Valutazione dei Rischi;
 - iv.** MANUALE - Sistema di Gestione Integrato;
 - v.** manuale "Lavorare in sicurezza nel mondo dei gas tecnici";
 - vi.** procedure, norme ed istruzioni operative adottate da VIVISOL in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2.** rispettare gli standard tecnici-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;

La presente Parte prevede a carico di tutti i Destinatari, in considerazione delle specifiche deleghe e delle diverse posizioni e gradi di responsabilità, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare la fattispecie dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori.

5. Regole generali per l'armonizzazione delle politiche aziendali in tema di sicurezza

Al fine di garantire il coordinamento e l'armonizzazione di tutte le norme esistenti in materia di protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro si ritiene necessario individuare, in questa sede, i principi generali procedurali – la cui attuazione è già contenuta nelle procedure aziendali che devono costituire un punto di riferimento fondamentale per tutti i dipendenti di VIVISOL e per tutti coloro che intrattengono rapporti con essa.

Tali principi devono essere applicati a tutte le attività svolte da VIVISOL, ad essi si deve ispirare ogni azione aziendale e tutti vi si devono attenere in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte.

La politica in tema di sicurezza di VIVISOL pertanto si regge e dovrà reggersi sui seguenti principi:

- 1.** responsabilizzazione di tutta la struttura aziendale, dal Datore di Lavoro ad ogni singolo Lavoratore, nella gestione del SGI, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenze esclusiva di alcuni soggetti;
- 2.** impegno a garantire la conoscibilità del SGI a tutti i dipendenti di VIVISOL e a tutti coloro che intrattengono rapporti con essa;
- 3.** impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;

4. impegno a garantire che ciascun dipendente, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela e sulla sicurezza nonché ad assumersi le relative responsabilità in materia;
5. impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne il controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
6. impegno a che venga periodicamente aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche;
7. impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e la sicurezza adottato e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire l'adeguatezza a: i) struttura organizzativa, ii) natura della attività, iii) ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, iv) organizzazione del personale, v) specifiche sostanze, macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività.

6. Monitoraggio delle operazioni più significative a rischio

All'interno delle aree di attività a rischio si sono identificati come maggiormente significativi i seguenti eventi:

- n. infortuni, ore perse e relativi indici di frequenza e gravità
- non conformità critiche per la sicurezza
- criticità relative a investimenti o spese per la sicurezza
- criticità emerse dalle attività di formazione, audit o dalle riunioni periodiche previste dal D.Lgs 81/08 che devono pertanto essere oggetto di segnalazione all'ODV in presenza di anomalie e comunque periodicamente attraverso la trasmissione dei "RR".

L'ODV incontra inoltre con cadenza almeno annuale il Datore di Lavoro ed i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e verbalizza il contenuto dell'incontro.

VIVISOL Srl

Via Borgazzi, 27
20900 Monza . Italy
t +39 039 2396.1
odv@vivisol.it
www.vivisol.it

Edizione luglio 2024